

# Gazzetta ufficiale

# L 177

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

66° anno  
12 luglio 2023

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione, del 10 luglio 2023, recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno** ..... 1
- ★ **Regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto riguarda le modifiche delle autorizzazioni delle sostanze e l'aggiunta di nuove sostanze** <sup>(1)</sup> ..... 45
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1443 della Commissione, dell'11 luglio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 19457 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012** <sup>(1)</sup> ..... 59
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia** ..... 63

##### ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro, del 4 luglio 2023, recante sostituzione dell'allegato IV dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro** [2023/1445] ..... 107

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1441 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2023

**recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo sulle sovvenzioni estere,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del suo articolo 1, il regolamento (UE) 2022/2560 consente di indagare sulle sovvenzioni estere che creano distorsioni del mercato interno e di porvi rimedio. È necessario stabilire norme e procedure specifiche riguardanti, tra l'altro, la presentazione delle notifiche a norma degli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2022/2560, lo svolgimento delle audizioni e la fornitura di dichiarazioni orali a norma degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/2560, la proposta di impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560, nonché i dettagli relativi alla divulgazione delle informazioni e ai diritti di difesa dell'impresa oggetto di indagine a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2560.
- (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2560, le persone e le imprese sono tenute a notificare determinate concentrazioni di grande portata che comportano ingenti contributi finanziari esteri prima della realizzazione della concentrazione. L'articolo 29 del regolamento (UE) 2022/2560 impone di notificare, prima dell'aggiudicazione del contratto, i contributi finanziari esteri al di sopra di determinate soglie ricevuti nell'ambito di procedure di appalto pubblico. Il mancato rispetto dell'obbligo di notifica rende, tra l'altro, dette persone e imprese passibili di ammende e penalità di mora. È pertanto necessario definire con precisione le parti che sono tenute a presentare le notifiche e il contenuto delle informazioni da fornire nelle notifiche.
- (3) Spetta alle persone o alle imprese di cui all'articolo 21, paragrafo 3 e all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560 comunicare alla Commissione in modo completo e accurato i fatti e le circostanze pertinenti ai fini dell'adozione di una decisione sulle concentrazioni o sui contributi finanziari esteri notificati nell'ambito di procedure di appalto pubblico.
- (4) Al fine di semplificare le notifiche e la valutazione della Commissione, è opportuno utilizzare i moduli standardizzati che figurano in allegato al presente regolamento. Essi possono essere sostituiti da moduli elettronici contenenti le stesse richieste di informazione.

<sup>(1)</sup> GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1.

- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, nei casi in cui, a seguito dell'esame preliminare, la Commissione disponga di indicazioni sufficienti del fatto che a un'impresa è stata concessa una sovvenzione estera che provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione dovrebbe avviare una procedura di indagine approfondita che le permetta di raccogliere ulteriori informazioni per valutare l'esistenza della sovvenzione estera e i suoi effetti distorsivi effettivi o potenziali. È necessario stabilire le norme sui termini entro i quali l'impresa oggetto di indagine e le altre persone, compresi gli Stati membri e il paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera, possono presentare le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione di avviare un'indagine approfondita ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560.
- (6) A norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, per condurre le proprie indagini, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta per raccogliere informazioni relative all'oggetto dell'indagine. Per garantire l'equità e la trasparenza giuridiche, prima di procedere alle audizioni con le persone fisiche o giuridiche che acconsentono ad essere sentite, la Commissione dovrebbe informare tali persone in merito alla base giuridica dell'audizione. Le persone sentite dovrebbero inoltre essere informate dello scopo dell'audizione e dovrebbero avere la possibilità di presentare osservazioni sulle tracce documentarie relative all'audizione. La Commissione dovrebbe fissare un termine entro il quale le persone sentite possono comunicarle le eventuali osservazioni in merito.
- (7) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, quando procede ad ispezioni all'interno o all'esterno dell'Unione, può chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti e documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e può conservare una traccia documentaria delle risposte. La documentazione che riguarda le dichiarazioni orali dovrebbero essere messe a disposizione dei rappresentanti autorizzati dell'impresa o dell'associazione di imprese. In caso di spiegazioni fornite da un membro del personale non autorizzato, l'impresa o l'associazione di imprese dovrebbero avere la possibilità di presentare osservazioni sulle relative tracce documentarie.
- (8) A norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere le indagini previste dal medesimo regolamento. Per garantire che tutte queste informazioni siano a disposizione della Commissione nell'ambito di procedure di appalto pubblico, tale obbligo dovrebbe valere anche per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico.
- (9) Per permettere alla Commissione di effettuare una valutazione adeguata in vista dell'adozione di una decisione con impegni offerti dall'impresa oggetto di indagine, al fine di porre rimedio a una distorsione nel mercato interno, è opportuno stabilire la procedura per proporre tali impegni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 nonché i termini per proporre tali impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560.
- (10) Al fine di garantire la trasparenza, la Commissione può, se opportuno, imporre, nel quadro delle decisioni di chiusura delle indagini approfondite a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2560, obblighi di comunicazione e trasparenza, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2560. Detti obblighi dovrebbero consentire alla Commissione di individuare potenziali distorsioni del mercato interno o di monitorare l'attuazione delle sue decisioni adottate a norma del regolamento (UE) 2022/2560. È pertanto necessario chiarire la forma, il contenuto e le modalità procedurali di tali obblighi.
- (11) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, in ottemperanza al principio del rispetto dei diritti di difesa, alle imprese oggetto di indagine dovrebbe essere data la possibilità di presentare, prima che la Commissione adotti una decisione ai sensi degli articoli 11, 12, 17 e 18, dell'articolo 25, paragrafo 3, e degli articoli 26, 31 o 33 dello stesso regolamento, le proprie osservazioni su tutti i motivi in base ai quali la Commissione intende adottare la sua decisione. A norma dell'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, è necessario stabilire norme sulla misura in cui un'impresa oggetto di indagine dovrebbe ottenere l'accesso al fascicolo della Commissione. Mentre l'impresa oggetto dell'indagine dovrebbe sempre avere il diritto di ottenere dalla Commissione le versioni non riservate di tutti i documenti menzionati nei motivi, l'accesso a tutti i documenti del

fascicolo della Commissione, senza espunzioni, dovrebbe essere fornito a un numero limitato di consulenti giuridici o economici esterni o di esperti tecnici esterni designati, che agiscono per conto dell'impresa oggetto dell'indagine, alle condizioni da definire in una decisione della Commissione. In determinate situazioni, tale accesso dovrebbe essere limitato, ad esempio se la divulgazione di determinati documenti danneggerebbe il loro fornitore o se prevalgono altri interessi.

- (12) A norma dell'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, nel concedere l'accesso al fascicolo, la Commissione dovrebbe garantire la protezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. È pertanto necessario stabilire norme dettagliate che consentano alla Commissione di chiedere alle persone e alle imprese che presentano o hanno presentato informazioni, compresi documenti, di segnalare i segreti aziendali o le informazioni riservate nelle loro comunicazioni o per quanto riguarda le informazioni contenute nelle sintesi o nelle decisioni, e di decidere in merito al trattamento di determinate informazioni in caso di disaccordo in materia di riservatezza.
- (13) Poiché i termini legali di cui al regolamento (UE) 2022/2560 decorrono dalla data delle notifiche, è inoltre necessario stabilire le condizioni relative alla fissazione di tali termini e delle date in cui le notifiche prendono effetto. In particolare, è opportuno definire la data di decorrenza e di conclusione dei termini, così come le circostanze che ne determinano la sospensione.
- (14) La trasmissione di documenti alla e dalla Commissione dovrebbe avvenire, in linea di principio, per via digitale, tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei benefici ambientali di tale modalità di trasmissione. In particolare, a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e h), del regolamento (UE) 2022/2560, ciò dovrebbe applicarsi alle notifiche, alle risposte alle richieste di informazioni, alle osservazioni sui motivi per i quali la Commissione intende adottare le decisioni indirizzate alle imprese oggetto di indagine, nonché agli impegni offerti dalle parti notificanti.
- (15) Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

#### *Articolo 1*

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

Conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, il presente regolamento stabilisce modalità dettagliate per quanto riguarda:

- (1) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di concentrazioni;
- (2) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di contributi finanziari esteri e della dichiarazione relativa all'assenza di contributi finanziari esteri nell'ambito delle procedure di appalto pubblico;
- (3) i dettagli procedurali delle dichiarazioni orali a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2560;
- (4) norme dettagliate in materia di divulgazione, accesso al fascicolo e informazioni riservate, a norma dell'articolo 42 e dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2560;
- (5) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali dei requisiti di trasparenza;
- (6) norme dettagliate per il calcolo dei termini;
- (7) i dettagli procedurali e i termini per proporre impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «parti notificanti» ai fini della notifica delle concentrazioni: le persone o le imprese tenute a presentare una notifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560;
- (2) «altre persone coinvolte» ai fini della notifica delle concentrazioni: persone coinvolte nella concentrazione proposta diverse dalle parti notificanti, quali il venditore e l'impresa o parte dell'impresa oggetto della concentrazione;
- (3) «parti notificanti» ai fini delle notifiche e delle dichiarazioni relative ai contributi finanziari esteri negli appalti pubblici: tutti gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560;
- (4) «giorni lavorativi»: qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## CAPO II

### NOTIFICHE

## Articolo 3

### Persone autorizzate a presentare notifiche e dichiarazioni

1. Le notifiche delle concentrazioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentate dalle parti notificanti di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Ciascuna parte notificante è responsabile della correttezza delle informazioni che fornisce.
2. Le notifiche e le dichiarazioni relative a procedure di appalto pubblico sono presentate all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dall'operatore economico o, nel caso di raggruppamenti di operatori economici, di subappaltatori principali e di fornitori principali, dall'appaltatore principale o dal concessionario principale di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2560, per proprio conto e per conto di tutte le parti notificanti di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Ciascuna parte notificante è responsabile unicamente della correttezza delle informazioni relative ai contributi finanziari esteri che le sono stati concessi.
3. Se le notifiche o le dichiarazioni sono firmate dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, questi forniscono per iscritto la prova di disporre dei poteri di rappresentanza.

## Articolo 4

### Notifica preventiva delle concentrazioni

1. Le notifiche delle concentrazioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentate utilizzando il modulo di notifica delle concentrazioni di cui all'allegato I. Le notifiche presentate congiuntamente a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 sono trasmesse utilizzando un unico modulo.
2. Il modulo di notifica delle concentrazioni e tutti i documenti giustificativi sono presentati alla Commissione conformemente all'articolo 25.
3. Le notifiche sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Salvo diversamente concordato tra la Commissione e le parti notificanti, la lingua della notifica è la lingua del procedimento e degli eventuali procedimenti amministrativi successivi dinanzi alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 relativi alla stessa concentrazione. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, la traduzione nella lingua del procedimento è fornita in allegato.

4. La Commissione può, se riceve una richiesta scritta in proposito, dispensare una parte notificante dall'obbligo di fornire alcune informazioni o documenti nel modulo di notifica di cui all'allegato I, o da altri requisiti specificati nel modulo di notifica relativamente a tali informazioni.
5. La Commissione conferma senza indugio per iscritto alle parti l'avvenuto ricevimento delle notifiche e delle eventuali risposte alle lettere inviate dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

#### Articolo 5

### **Notifiche e dichiarazione di contributi finanziari esteri nell'ambito delle procedure di appalto pubblico**

1. Le notifiche dei contributi finanziari esteri nell'ambito di procedure di appalto pubblico sono presentate all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico tramite il modulo di cui all'allegato II, inserendo in un unico modulo le informazioni relative ad un'offerta o ad una domanda di partecipazione riguardanti tutte le parti notificanti, conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560.
2. Se, nelle procedure di appalto pubblico che raggiungono le soglie di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, le parti notificanti non hanno ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica da parte di un paese terzo negli ultimi tre anni, esse devono presentare, al posto di una notifica, una dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore responsabile della procedura di appalto pubblico secondo le modalità indicate al punto 7 dell'introduzione e alla sezione 7 dell'allegato II, su un solo modulo. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, non devono essere riportati nella dichiarazione i contributi finanziari esteri il cui importo totale per paese terzo è inferiore all'importo degli aiuti «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1407/2013 nel corso dei tre anni consecutivi precedenti la dichiarazione.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore trasmettono alla Commissione la notifica, e i relativi documenti giustificativi, o la dichiarazione conformemente all'articolo 26.
4. Le notifiche e le dichiarazioni sono presentate all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Salvo diversamente concordato tra la Commissione e le parti notificanti, la lingua della notifica e della dichiarazione è la lingua del procedimento e degli eventuali procedimenti amministrativi successivi dinanzi alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 relativi alla stessa procedura di appalto pubblico. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, la traduzione nella lingua del procedimento è fornita in allegato.
5. La Commissione può, su richiesta scritta delle parti notificanti, e informando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico, dispensare una parte notificante dall'obbligo di fornire alcune informazioni o documenti nel modulo di notifica di cui all'allegato II, o da altri requisiti specificati nel modulo di notifica relativamente a tali informazioni.
6. La Commissione conferma per iscritto e senza indugio il ricevimento della notifica o della dichiarazione e dell'eventuale risposta alla lettera da essa inviata a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico, inviando copia dell'avviso di ricevimento alle parti notificanti o ai loro rappresentanti esterni autorizzati.

#### Articolo 6

### **Data di efficacia delle notifiche relative alle concentrazioni**

1. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la data alla quale prende effetto una notifica è la data in cui la Commissione riceve la notifica completa.

2. Se constata che le informazioni e i documenti contenuti nella notifica sono incompleti, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti esterni autorizzati. In tal caso, la notifica prende effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete.
3. Dopo la notifica, le parti notificanti comunicano alla Commissione senza indugio tutte le informazioni pertinenti, compresi i cambiamenti sostanziali dei fatti, che le parti notificanti avrebbero dovuto notificare se ne fossero state a conoscenza o di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza al momento della notifica. Se tali informazioni possono avere un'incidenza significativa sulla valutazione, da parte della Commissione, della concentrazione notificata, la Commissione può ritenere che la notifica prenda effetto soltanto a partire dalla data in cui riceve le informazioni in questione. In tal caso, essa ne informa per iscritto e senza indugio le parti notificanti o i loro rappresentanti.
4. Ai fini del presente articolo, si ritiene che la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti renda la notifica incompleta.

#### Articolo 7

### **Data di efficacia delle notifiche e delle dichiarazioni relative ai contributi finanziari esteri nell'ambito delle procedure di appalto pubblico**

1. Nelle procedure di appalto pubblico aperte a norma dell'articolo 27 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, le notifiche e le dichiarazioni prendono effetto alla data in cui pervengono alla Commissione. Nelle procedure di appalto pubblico in più fasi, le notifiche o le dichiarazioni presentata nella fase di presentazione della domanda di partecipazione, così come le notifiche aggiornate o le dichiarazioni aggiornate presentate nella fase di presentazione dell'offerta definitiva a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (UE) 2022/2560, prendono effetto alla data in cui pervengono alla Commissione. Tuttavia, se constata che le informazioni e i documenti contenuti nella notifica o nella dichiarazione pervenute sono incompleti, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti esterni autorizzati. In tal caso, la notifica o la dichiarazione prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete, conformemente all'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2022/2560.
2. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore interessati esercitano i loro diritti a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE <sup>(3)</sup>, per chiedere chiarimenti in merito alle notifiche, alle dichiarazioni, alle notifiche aggiornate o alle dichiarazioni aggiornate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, ultima frase, e dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, e decidono di respingere l'offerta o la domanda di partecipazione per mancanza di chiarimenti, se questi non sono stati debitamente forniti, le notifiche o le dichiarazioni si considerano come non redatte e non trasmesse alla Commissione.
3. Dopo la trasmissione di notifiche, dichiarazioni, notifiche aggiornate o dichiarazioni aggiornate, le parti notificanti comunicano senza indugio alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti, compresi cambiamenti relativi ai fatti, che le parti notificanti avrebbero dovuto notificare se ne fossero state a conoscenza o di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza al momento della comunicazione di notifiche o dichiarazioni complete o di notifiche o dichiarazioni aggiornate. Qualora tali informazioni potessero avere un'incidenza significativa sulla valutazione da parte della Commissione, quest'ultima può ritenere che le notifiche, dichiarazioni, notifiche aggiornate o dichiarazioni aggiornate prendano effetto soltanto a partire dalla data in cui essa riceve le informazioni pertinenti. La Commissione informa per iscritto e senza indugio le parti notificanti delle notifiche nell'ambito di procedure di appalto pubblico o i loro rappresentanti esterni, così come l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore interessati della data di efficacia.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).



4. Ai fini del presente articolo e fatti salvi gli articoli 17, 29 e 33 del regolamento (UE) 2022/2560, si ritiene che la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti renda la notifica incompleta.

### CAPO III

## INDAGINI CONDOTTE DALLA COMMISSIONE

### Articolo 8

#### **Termine per la presentazione delle osservazioni a seguito dell'avvio di un'indagine approfondita**

1. Se la Commissione avvia un'indagine approfondita a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, il termine entro il quale l'impresa oggetto di indagine, eventuali altre persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri e il paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera possono presentare le loro osservazioni per iscritto è stabilito dalla Commissione e non supera di norma il periodo di un mese dalla data in cui l'impresa oggetto di indagine è stata informata in merito alla decisione o dalla data di pubblicazione della sintesi della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in tutti gli altri casi. Le osservazioni sono presentate conformemente agli articoli 25 e 26.
2. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare il termine di cui al paragrafo 1.
3. Se le informazioni trasmesse contengono informazioni riservate, la persona che le trasmette fornisce, contemporaneamente alla versione riservata, una versione non riservata.

### Articolo 9

#### **Audizioni**

1. Quando sente una persona a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, all'inizio dell'audizione, indica la base giuridica e lo scopo dell'audizione ed informa la persona sentita che verrà elaborata una traccia documentaria dell'audizione.
2. Le audizioni realizzate a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, possono essere registrate in qualsiasi forma.
3. Una copia di tale documentazione è messa a disposizione della persona sentita affinché possa formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

### Articolo 10

#### **Dichiarazioni orali durante le ispezioni**

1. Se i funzionari o le altre persone autorizzate dalla Commissione che li accompagnano chiedono ai rappresentanti esterni o ai membri del personale autorizzati di un'impresa o associazione di imprese spiegazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), o dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2560, tali spiegazioni possono essere redatte in qualsiasi forma.
2. Successivamente all'ispezione, una copia dei documenti redatti ai sensi del paragrafo 1 viene messa a disposizione dell'impresa o dell'associazione di imprese interessata.
3. Se la Commissione riceve chiarimenti da parte di un membro del personale di un'impresa o di un'associazione di imprese che non sia o non sia stato autorizzato dall'impresa o dall'associazione di imprese a fornire chiarimenti a nome delle stesse, la Commissione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'associazione di imprese può comunicare alla Commissione le eventuali rettifiche, modifiche o integrazioni da apportare ai chiarimenti forniti dal suddetto membro del personale. Le modifiche vengono integrate nei chiarimenti redatti a norma del paragrafo 1.

### Articolo 11

#### **Informazioni fornite dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico**

1. L'obbligo per gli Stati membri, previsto dall'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560, di fornire alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per svolgere le indagini a norma del regolamento (UE) 2022/2560 riguarda, in particolare, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico che detengono informazioni pertinenti per l'indagine.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori trasferiscono alla Commissione, unitamente alla notifica, le copie dei documenti utilizzati per la preparazione dei documenti di gara, comprese, se disponibili, eventuali ricerche e il bilancio interno relativo all'appalto, nonché le copie tutti gli altri documenti che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ritengono essenziali per l'indagine. Se le parti notificanti forniscono informazioni ai sensi della sezione 4 dell'allegato II, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori trasmettono inoltre le copie di tutte le offerte presentate relative alla procedura di appalto pubblico in questione. Se le offerte non sono ancora state presentate o non sono ancora disponibili al momento della notifica, le copie delle offerte vengono trasferite alla Commissione non appena disponibili. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non trasferiscono o non sono in grado di trasferire alla Commissione le copie di tutti i documenti pertinenti per l'indagine, la Commissione chiede loro di trasferire le copie degli specifici documenti pertinenti per l'indagine della Commissione.

### Articolo 12

#### **Presentazione di informazioni relative ad offerte indebitamente vantaggiose**

1. Nella misura in cui non siano già state fornite dalle parti notificanti nel quadro della notifica che esse hanno presentato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2022/2560, le giustificazioni e la relativa documentazione probante elencate nel modulo di cui all'allegato II che riguardano la valutazione del carattere indebitamente vantaggioso di un'offerta sono presentate alla Commissione rispettando i termini e il formato specificati all'articolo 8 e possono essere presentate durante l'esame preliminare.
2. Se le parti notificanti decidono di avvalersi della possibilità di presentare giustificazioni, esse, a sostegno delle loro argomentazioni, allegano a tale comunicazione tutta la relativa documentazione probante elencata nel modulo di cui all'allegato II.
3. Nel fornire la documentazione giustificativa, l'impresa oggetto di indagine segnala tutte le informazioni che ritiene riservate, giustifica opportunamente la richiesta di riservatezza e fornisce una versione distinta non riservata.

### CAPO IV

#### **IMPEGNI, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**

### Articolo 13

#### **Termini per la presentazione degli impegni nell'ambito di concentrazioni notificate**

1. Per quanto riguarda le concentrazioni notificate alla Commissione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560, gli impegni offerti ai fini dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentati alla Commissione entro 65 giorni lavorativi dalla data di apertura dell'indagine approfondita a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.
2. Qualora, a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, il termine per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi per la presentazione degli impegni è automaticamente prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi.

3. In circostanze eccezionali, la Commissione può prendere in considerazione gli impegni anche se sono stati proposti dopo la scadenza del relativo termine fissato per la loro presentazione di cui al presente articolo. Nel decidere se prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare la procedura di comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.

#### Articolo 14

### **Termini per la presentazione degli impegni nelle indagini riguardanti procedure di appalto pubblico**

1. Per quanto riguarda i contributi finanziari esteri notificati alla Commissione nell'ambito di procedure di appalto pubblico a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, gli impegni offerti dagli operatori economici interessati a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono presentati alla Commissione entro e non oltre 50 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio dell'indagine approfondita. In funzione della loro portata e previa consultazione con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, il ricevimento degli impegni da parte della Commissione può essere considerato un caso eccezionale debitamente giustificato per prorogare il termine per l'adozione di una decisione di chiusura dell'indagine approfondita ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560.

2. In circostanze eccezionali, la Commissione può prendere in considerazione impegni proposti dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1. Nel decidere se prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare la procedura di comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.

#### Articolo 15

### **Procedura di presentazione degli impegni**

1. Gli impegni proposti dall'impresa oggetto di indagine sono presentati alla Commissione conformemente all'articolo 25 per le decisioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560 e conformemente all'articolo 26 per le decisioni a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

2. Quando offre gli impegni, l'impresa oggetto di indagine segnala nel contempo tutte le informazioni che ritiene riservate, motiva debitamente la richiesta di riservatezza e fornisce separatamente una versione non riservata degli impegni.

3. Nel quadro delle procedure di cui ai capi 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/2560, gli impegni sono firmati dalle parti notificanti e da tutte le altre persone interessate alle quali gli impegni impongono obblighi.

#### Articolo 16

### **Trasparenza e comunicazione**

Se opportuno, la Commissione può, mediante decisione adottata a seguito di un'indagine approfondita a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2560, imporre alle imprese obblighi di trasparenza e comunicazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2560. Tali obblighi possono riguardare la fornitura di informazioni riguardanti le seguenti situazioni:

- a) i contributi finanziari esteri ricevuti durante un determinato periodo di tempo a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della decisione che impone gli obblighi;
- b) la partecipazione a concentrazioni o a procedure di appalti pubblici (se l'impresa oggetto dell'indagine presenta un'offerta in una procedura aperta o una domanda di partecipazione a una procedura di appalto pubblico in più fasi) durante un determinato periodo di tempo a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della decisione che impone gli obblighi;

- c) l'attuazione di una decisione con impegni adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, di una decisione con misure di riparazione adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, di una decisione che vieta una concentrazione adottata a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2560 o di una decisione che vieta l'aggiudicazione dell'appalto adottata a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.

#### CAPO V

### COMUNICAZIONE DI OSSERVAZIONI

#### *Articolo 17*

#### **Comunicazione di osservazioni**

1. Se la Commissione, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, informa l'impresa oggetto di indagine dei motivi in base ai quali intende adottare la sua decisione, essa fissa un termine non inferiore ai dieci giorni lavorativi entro il quale tale impresa può comunicare osservazioni per iscritto. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza del termine stabilito.
2. L'impresa oggetto di indagine comunica alla Commissione le osservazioni per iscritto, trasmettendo gli eventuali documenti che attestino i fatti esposti in tali osservazioni a norma dell'articolo 25 e dell'articolo 26.
3. Se la Commissione, a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, adotta una decisione provvisoria sulle misure provvisorie, essa fissa un termine entro il quale l'impresa oggetto di indagine può comunicare le proprie osservazioni relative alla decisione per iscritto. Dopo che l'impresa oggetto di indagine ha comunicato le proprie osservazioni, la Commissione adotta una decisione definitiva sulle misure provvisorie che abroga, modifica o conferma la decisione provvisoria. Se l'impresa oggetto di indagine non comunica osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione, la decisione provvisoria diventa definitiva allo scadere di tale termine.
4. Se del caso e su richiesta motivata dell'impresa oggetto di indagine, prima della scadenza del termine iniziale la Commissione può prorogare i termini fissati a norma dei paragrafi 1 e 3.

#### CAPO VI

### USO DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

#### *Articolo 18*

#### **Uso delle informazioni da parte della Commissione**

1. A norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, un fornitore di informazioni può accordare alla Commissione il diritto di utilizzare le informazioni acquisite a norma dello stesso regolamento per scopi diversi da quelli per i quali esse sono state inizialmente acquisite dalla Commissione.
2. Se accorda alla Commissione suddetto diritto, a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, il fornitore di informazioni indica di quali specifiche informazioni consente l'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali esse sono state acquisite e fornisce i motivi per cui tali informazioni sarebbero pertinenti per tali scopi diversi, anche nel quadro dell'esecuzione di altri atti dell'Unione.

3. Se la Commissione chiede al fornitore delle informazioni di accordarle il suddetto diritto a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione specifica le informazioni oggetto di tale richiesta e le finalità per le quali intende utilizzarle. L'uso di tali informazioni da parte della Commissione non va al di là delle finalità indicate dalla Commissione e approvate dal fornitore.

#### Articolo 19

### Individuazione e protezione delle informazioni riservate

1. Salvo diversamente disposto dall'articolo 20 del presente regolamento e dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2560 e fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione non divulga informazioni, documentazione compresa, né dà accesso a tali informazioni se queste contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.

2. Quando chiede informazioni a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/2560, sente una persona a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560 o chiede chiarimenti orali durante le ispezioni a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione informa le persone, le imprese o le associazioni di imprese che, fornendo alla Commissione informazioni, esse accettano il fatto che a queste ultime possa essere accordato l'accesso a norma dell'articolo 20. Se dai fornitori di informazioni riceve informazioni anche per altre vie, la Commissione informa i fornitori che alle informazioni da essi fornite può essere accordato l'accesso a norma dell'articolo 20.

3. Fatti salvi gli articoli 8 e 15, la Commissione può chiedere, entro un termine specifico, ai fornitori di informazioni che trasmettono documenti o altre informazioni a norma del regolamento (UE) 2022/2560:

- a) di segnalare i documenti o le parti di documenti o altre informazioni che a loro giudizio contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate;
- b) di indicare le persone nei confronti delle quali detti documenti o altre informazioni sono considerati riservati;
- c) di motivare, per ogni documento o parte di documento o per altre informazioni, le proprie richieste di riconoscimento del fatto che si tratti di segreti aziendali e di altre informazioni riservate;
- d) di fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti, parti di documenti o di altre informazioni, in cui i segreti aziendali e le altre informazioni riservate sono espunti in modo chiaro e comprensibile;
- e) di fornire una descrizione concisa, non riservata e chiara di ogni informazione espunta.

4. La Commissione chiede all'impresa oggetto di indagine di segnalare, entro un termine specifico, le parti delle sintesi a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2560 o delle decisioni a norma dell'articolo 11, dell'articolo 25 e dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2560, che ritiene contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate, prima della pubblicazione delle sintesi o delle decisioni. Se segnala la presenza di segreti aziendali o altre informazioni riservate, l'impresa oggetto di indagine deve spiegarne i motivi entro il termine stabilito dalla Commissione.

5. Se un fornitore di informazioni o l'impresa oggetto di indagine non segnalano le informazioni che considerano riservate conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può presumere che le informazioni in questione non contengano informazioni riservate.

6. Se la Commissione ritiene che alcune informazioni che un fornitore di informazioni o l'impresa oggetto di indagine ritiene riservate possono essere divulgate, perché non costituiscono segreti aziendali o altre informazioni riservate o perché vi è un interesse prevalente alla loro divulgazione, essa informa il fornitore di informazioni o l'impresa oggetto di indagine in merito alla sua intenzione di divulgarle. Se il fornitore di informazioni o l'impresa oggetto di indagine sollevano obiezioni entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui sono stati informati delle intenzioni della Commissione, la Commissione può adottare una decisione in cui indica la data a decorrere dalla quale le informazioni saranno divulgate o, nei casi di cui al paragrafo 4, pubblicate nella sintesi o nella decisione. Tale data non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione della Commissione. La decisione è notificata alla persona fisica o giuridica interessata.

7. Il presente articolo non impedisce alla Commissione di utilizzare e divulgare, nella misura necessaria, informazioni che dimostrino l'esistenza di sovvenzioni estere distorsive.

## CAPO VII

### ACCESSO AL FASCICOLO

#### *Articolo 20*

#### **Accesso al fascicolo della Commissione e uso dei documenti**

1. Dopo che la Commissione ha informato l'impresa oggetto di indagine in merito ai motivi per i quali intende adottare una decisione, l'impresa oggetto di indagine può chiedere l'accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560.

2. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si applica a:

- a) documenti interni della Commissione;
- b) documenti interni delle autorità degli Stati membri o di paesi terzi, comprese le autorità garanti della concorrenza e le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori;
- c) la corrispondenza tra la Commissione e le autorità degli Stati membri o di paesi terzi, comprese le autorità garanti della concorrenza e le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori;
- d) la corrispondenza tra le autorità degli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi.

3. Nel dare accesso al fascicolo, la Commissione trasmette all'impresa oggetto di indagine una versione non riservata di tutti i documenti menzionati nei motivi in base ai quali la Commissione intende adottare una decisione.

4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 5, la Commissione dà inoltre l'accesso a tutti i documenti del suo fascicolo, senza espunzioni applicate a fini di riservatezza, secondo una procedura di divulgazione da stabilire tramite decisione della Commissione. La procedura di divulgazione viene determinata in base ai seguenti criteri:

- a) l'accesso ai documenti di cui al presente paragrafo è concesso esclusivamente ad un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni e di esperti tecnici esterni incaricati dall'impresa oggetto di indagine designati, i cui nominativi siano stati preventivamente comunicati alla Commissione;
- b) i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati devono essere imprese, dipendenti di imprese o soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei dipendenti di un'impresa. Tutti i consulenti e gli esperti sono vincolati dall'obbligo di rispettare la procedura di divulgazione;
- c) le persone che figurano nell'elenco dei consulenti giuridici ed economici esterni e degli esperti tecnici esterni designati non possono, alla data della decisione della Commissione che stabilisce la procedura di divulgazione, intrattenere con l'impresa oggetto di indagine un rapporto di lavoro o fare parte della sua amministrazione o trovarsi in una situazione analoga a quella di un suo dipendente o dirigente. Se successivamente esse stringono con l'impresa oggetto di indagine un tale rapporto di lavoro nel corso dell'indagine o nei tre anni successivi alla conclusione dell'indagine della Commissione, i consulenti giuridici ed economici esterni o gli esperti tecnici esterni designati e l'impresa oggetto di indagine informano senza indugio la Commissione in merito ai termini di tale rapporto. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati confermano inoltre alla Commissione di non avere più accesso

alle informazioni o ai documenti contenuti nel fascicolo cui hanno avuto accesso ai sensi del presente paragrafo, e che la Commissione non aveva messo a disposizione dell'impresa oggetto di indagine. Essi confermano inoltre alla Commissione che continueranno a soddisfare i requisiti di cui alle lettere d) ed e) del presente paragrafo;

- d) i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati non divulgano i documenti forniti o il loro contenuto a persone fisiche o giuridiche che non sono vincolate dalla procedura di divulgazione;
- e) i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati non utilizzano i documenti forniti o il loro contenuto, se non ai fini di cui al paragrafo 10;

5. nella procedura di divulgazione la Commissione specifica le modalità tecniche della divulgazione e la sua durata. La divulgazione ai consulenti giuridici ed economici e agli esperti tecnici designati può avvenire per via elettronica o (per una parte o la totalità dei documenti) solo presso i locali della Commissione. In circostanze eccezionali, la Commissione può decidere di non concedere l'accesso a norma della procedura di divulgazione di cui al paragrafo 4 a determinati documenti o di concedere l'accesso a documenti parzialmente espunti, se ritiene che il danno che il fornitore di informazioni in questione presumibilmente subirebbe a causa della divulgazione a norma della procedura di divulgazione sia maggiore dell'importanza della divulgazione ai fini dell'esercizio dei diritti di difesa. Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione procede ad un'analoga valutazione dell'importanza della divulgazione quando considera l'opportunità di divulgare o di divulgare parzialmente la corrispondenza tra la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi e altri tipi di documenti sensibili forniti dalle autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi. Prima di divulgare la corrispondenza o i documenti in questione, la Commissione consulta le autorità degli Stati membri o dei paesi terzi.

6. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati di cui al paragrafo 4, lettera a) possono, entro una settimana dal ricevimento dell'accesso al fascicolo a norma della procedura di divulgazione, presentare alla Commissione una richiesta motivata di accesso alla versione non riservata di qualsiasi documento presente nel fascicolo della Commissione non ancora fornito all'impresa oggetto di indagine a norma del paragrafo 3, al fine di mettere tali documenti a disposizione dell'impresa oggetto di indagine, o possono presentare una richiesta motivata di estensione della procedura di divulgazione ad altri consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni designati. L'accesso supplementare alla versione non riservata di documenti o l'estensione della procedura di divulgazione ad altre persone possono essere concessi solo in via eccezionale e a condizione che sia dimostrato che siano essenziali per il corretto esercizio dei diritti di difesa dell'impresa oggetto dell'indagine.

7. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 o 6, la Commissione può chiedere che il fornitore delle informazioni che ha presentato i documenti in questione fornisca una versione non riservata dei documenti a norma dell'articolo 19, paragrafo 3.

8. Se ritiene che una delle richieste di cui al paragrafo 6 sia fondata, tenuto conto della necessità di garantire che l'impresa oggetto di indagine sia in grado di esercitare efficacemente i suoi diritti di difesa, la Commissione mette a disposizione dell'impresa oggetto di indagine una versione non riservata dei documenti oppure adotta una decisione che estende la procedura di divulgazione per quanto riguarda i documenti in questione.

9. In qualsiasi momento della procedura, in luogo del metodo di concessione dell'accesso al fascicolo di cui al paragrafo 4, o in combinazione con esso, la Commissione può concedere l'accesso ad alcuni o a tutti i documenti espunti a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, al fine di evitare ritardi o oneri amministrativi sproporzionati.

10. Le informazioni ottenute attraverso l'accesso al fascicolo sono utilizzate soltanto ai fini delle pertinenti procedure di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.

## CAPO VIII

**TERMINI***Articolo 21***Termini**

1. I termini previsti dal regolamento (UE) 2022/2560 o dal presente regolamento o fissati dalla Commissione a norma dei suddetti regolamenti sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio <sup>(4)</sup> e alle norme specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 22. In caso di conflitto, prevalgono le disposizioni di cui al presente regolamento.
2. I termini decorrono dal giorno lavorativo successivo all'evento cui si riferisce la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2022/2560 o del presente regolamento.

*Articolo 22***Scadenza dei termini**

1. Un termine calcolato in giorni lavorativi scade alla fine dell'ultimo giorno lavorativo in esso compreso.
2. Un termine fissato dalla Commissione sotto forma di data di calendario scade alla fine del giorno indicato.

*Articolo 23***Sospensione dei termini nell'ambito di concentrazioni**

1. La Commissione può sospendere i termini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dello stesso regolamento, per uno dei seguenti motivi:
  - a) le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560 alle parti notificanti o a qualsiasi altra persona interessata non vengono fornite o vengono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione;
  - b) le informazioni richieste dalla Commissione ad altre imprese o associazioni di imprese, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 non vengono fornite o vengono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione, a causa di circostanze imputabili a una delle parti notificanti o ad altre persone interessate;
  - c) una delle parti notificanti o altre persone interessate hanno rifiutato di sottoporsi a un'ispezione della Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560 e disposta mediante decisione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dello stesso regolamento, o di cooperare allo svolgimento dell'ispezione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
  - d) le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione informazioni pertinenti, compresi i cambiamenti del tipo descritto all'articolo 6, paragrafo 3.
2. Se la Commissione sospende, a norma del paragrafo 1, un termine di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560, il termine è sospeso nei casi di cui:
  - a) al paragrafo 1, lettere a) e b), per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella domanda di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti o altre persone interessate che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GUL 124 dell'8.6.1971, pag. 1).



- b) al paragrafo 1, lettera c), per il periodo intercorrente fra il tentativo non riuscito di procedere all'ispezione e l'effettiva conclusione dell'ispezione disposta mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti o le altre persone interessate che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, l'ispezione disposta non è più necessaria;
- c) al paragrafo 1, lettera d), per il periodo intercorrente fra il momento in cui alla Commissione avrebbero dovuto essere segnalate le informazioni pertinenti, ivi comprese le informazioni riguardanti i cambiamenti relativi ai fatti, e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni non sono più necessarie.
3. La sospensione dei termini decorre dal giorno lavorativo successivo alla data in cui si è verificato l'evento che l'ha causata. La sospensione dei termini cessa il giorno in cui viene meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.
4. La Commissione tratta entro un tempo ragionevole tutti i dati ricevuti nel quadro dell'indagine che le consentano di ritenere che le informazioni richieste o l'ispezione disposta non siano più necessarie ai sensi del paragrafo 2, lettere a), b) e c).

#### Articolo 24

### **Sospensione dei termini durante i riesami preliminari nell'ambito di procedure di appalto pubblico**

Se la Commissione sospende il termine relativo all'esame preliminare a norma dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2560, la sospensione ha inizio il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di 20 giorni lavorativi e cessa allo scadere del giorno in cui la notifica completa aggiornata è stata presentata alla Commissione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.

#### CAPO IX

### **TRASMISSIONE E FIRMA DI DOCUMENTI**

#### Articolo 25

### **Trasmissione e firma di documenti nell'ambito di concentrazioni**

1. La trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 e del presente regolamento avviene per via digitale, tranne nei casi in cui la Commissione acconsente in via eccezionale all'uso delle modalità di cui ai paragrafi 6 e 7.
2. Se è richiesta una firma, ai documenti presentati alla Commissione per via digitale è apportata almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
3. Le specifiche tecniche relative ai mezzi di trasmissione e di firma possono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e rese disponibili sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

4. Ad eccezione del modulo di cui all'allegato I, tutti documenti trasmessi per via digitale alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell'invio a condizione che una conferma di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti quel giorno. Il modulo di cui all'allegato I trasmesso per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considera ricevuto il giorno dell'invio a condizione che una conferma di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che è stato ricevuto il giorno precedente o durante l'orario di apertura indicato nel sito Internet della DG Concorrenza. Il modulo di cui all'allegato I trasmesso per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo dopo l'orario di apertura indicato sul sito Internet della DG Concorrenza si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione al di fuori di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo.

5. I documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione non si considerano ricevuti se i documenti o parti di questi:

- a) sono inaccessibili o inutilizzabili (corrotti);
- b) contengono virus, malware o altre minacce;
- c) contengono firme elettroniche la cui validità non può essere verificata dalla Commissione.

La Commissione informa senza indugio il mittente se si verifica una delle circostanze di cui alle lettere a), b) o c).

6. I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l'indirizzo indicato sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

7. I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all'indirizzo indicato sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione.

#### Articolo 26

#### **Trasmissione e firma di documenti nell'ambito di procedure di appalto pubblico (notifiche e procedure d'ufficio)**

1. Nell'ambito di procedure di appalto pubblico, la trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 e del presente regolamento avviene per via digitale, tranne nei casi in cui la Commissione acconsente in via eccezionale all'uso delle modalità di cui ai paragrafi 5 e 6.

2. Nelle procedure riguardanti le sovvenzioni estere nell'ambito di procedure di appalto pubblico, l'uso della firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 non è obbligatorio. Le notifiche o le dichiarazioni sono firmate da tutte le parti notificanti soggette all'obbligo di notifica nel contesto delle notifiche relative agli appalti pubblici.

3. Le specifiche tecniche relative ai mezzi di trasmissione e di firma possono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e rese disponibili sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione.

4. Per quanto riguarda la firma dei documenti e la loro trasmissione alla Commissione nell'ambito di procedure di appalto pubblico, si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 4 e 5.

5. I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l'indirizzo indicato sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione.

6. I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all'indirizzo indicato sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione.

## CAPO X

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 27***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO I

**Modulo FS-CO relativo alla notifica di una concentrazione a norma del regolamento (UE) 2022/2560****Sommario**

1.	Scopo del modulo FS-CO .....	18
2.	Tipi di informazioni da inserire nel modulo FS-CO .....	18
3.	Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre .....	19
4.	Informazioni non necessarie ai fini dell'esame del caso a cura della Commissione .....	19
5.	Contatti pre-notifica e richieste di dispensa .....	20
6.	Obbligo di notifica corretta e completa .....	20
7.	Modalità di notifica .....	21
8.	Riservatezza e dati personali .....	21
9.	Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente FS-CO .....	22
SEZIONE 1: Descrizione della concentrazione .....		22
SEZIONE 2: Informazioni sulle parti .....		22
SEZIONE 3: Informazioni dettagliate sulla concentrazione, sull'assetto proprietario e sul controllo .....		23
SEZIONE 4: Soglie di notifica .....		24
SEZIONE 5: Contributi finanziari esteri .....		25
SEZIONE 6: Impatto sul mercato interno dei contributi finanziari esteri concessi nell'ambito della concentrazione .....		27
SEZIONE 7: Possibili effetti positivi .....		28
SEZIONE 8: Documenti giustificativi .....		28
SEZIONE 9: Attestato .....		29

## INTRODUZIONE

**1. Scopo del modulo FS-CO**

- 1) Il presente modulo FS-CO specifica le informazioni che devono essere trasmesse dalle parti notificanti quando presentano alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione nel quadro del sistema di controllo delle sovvenzioni estere dell'Unione. Questo sistema è stabilito nel regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno («regolamento di esecuzione») <sup>(2)</sup>, al quale è allegato il presente modulo FS-CO.

**2. Tipi di informazioni da inserire nel modulo FS-CO**

- 2) Nel modulo FS-CO vanno inserite le seguenti informazioni:
  - a) informazioni di base che sono di norma necessarie per la valutazione di tutte le concentrazioni (sezioni da 1 a 4);

<sup>(1)</sup> GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 12.7.2023, pag. 1.

- b) informazioni sui contributi finanziari esteri ricevuti dalle parti a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560 (sezione 5). In particolare, nella sezione 5 del modulo FS-CO sono richieste informazioni dettagliate su ciascuno dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi alle parti della concentrazione nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo che possono rientrare in *una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d)*, del regolamento (UE) 2022/2560. Per quanto riguarda gli altri contributi finanziari esteri, il formulario FS-CO richiede una panoramica dei vari tipi di contributi finanziari pari o superiori a 1 milione di EUR concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo conformemente alle istruzioni fornite nella tabella 1. La Commissione può chiedere, caso per caso, informazioni più dettagliate su qualsiasi tipo di contributo finanziario di cui nelle domande della sezione 5 e nella tabella 1, o su qualsiasi altro contributo finanziario estero ricevuto dalle parti della concentrazione. In ogni caso, tutti i contributi finanziari esteri concessi alle parti della concentrazione nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo devono essere presi in considerazione per determinare se la soglia di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2022/2560 è soddisfatta, indipendentemente dal fatto che siano richieste informazioni al riguardo nella sezione 5;
  - c) informazioni necessarie per valutare se i contributi finanziari esteri concessi nell'ambito della concentrazione possano provocare distorsioni sul mercato interno ai sensi degli articoli 4 o 5 del regolamento (UE) 2022/2560 (sia in relazione al processo di acquisizione che alle attività che le parti della concentrazione svolgeranno) (sezione 6);
  - d) informazioni sui possibili effetti positivi delle sovvenzioni estere (sezione 7);
  - e) documenti giustificativi (sezione 8).
- 3) Perché la notifica sia considerata completa devono essere fornite, in linea di principio, le informazioni di cui alle sezioni da 1 a 6 e 8. Spetta invece alle parti notificanti decidere se fornire le informazioni richieste nella sezione 7, che riguarda informazioni sui possibili effetti positivi delle sovvenzioni estere sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata nel mercato interno, nonché altri effetti positivi in relazione ai pertinenti obiettivi politici.
- 4) Tutte le informazioni richieste nel modulo FS-CO non pregiudicano la possibilità per la Commissione di chiedere ulteriori informazioni inviando una richiesta di informazioni.

### 3. Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre

- 5) Qualora non dispongano, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte delle informazioni specifiche richieste nel presente modulo FS-CO, le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito relativo a tali informazioni indicato nel modulo. La richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui ai punti da (9) a (11) della presente introduzione.

### 4. Informazioni non necessarie ai fini dell'esame del caso a cura della Commissione

- 6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con la notifica determinate informazioni o documenti o di conformarsi ad altri requisiti di cui nel modulo FS-CO relativi a tali informazioni, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.
- 7) Le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel modulo FS-CO in relazione a tali informazioni. La richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni per le richieste di dispensa di cui ai punti da (9) a (11) della presente introduzione.

## 5. **Contatti pre-notifica e richieste di dispensa**

- 8) Le parti notificanti sono invitate ad avviare discussioni in tempo utile prima della notifica, preferibilmente sulla base di un progetto di notifica. La possibilità di avviare contatti pre-notifica è un servizio offerto dalla Commissione alle parti notificanti su base volontaria al fine di preparare l'esame preliminare di una sovvenzione estera nell'ambito di una concentrazione. I contatti pre-notifica, seppure non obbligatori, possono essere estremamente utili sia per le parti notificanti che per la Commissione, soprattutto al fine di determinare con precisione le informazioni richieste nella notifica, in particolare per quanto riguarda le informazioni da trasmettere nella sezione 5 e nella tabella 1, e per far sì che la notifica sia completa. Inoltre, i contatti pre-notifica possono comportare una riduzione delle informazioni richieste.
- 9) Nel corso di questi contatti le parti notificanti possono chiedere la dispensa dall'obbligo di presentare determinate informazioni richieste nel presente modulo. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui non si può ragionevolmente disporre delle informazioni pertinenti. Se del caso e nella misura del possibile, le parti notificanti dovrebbero fornire le migliori stime per i dati mancanti, identificandone le fonti, o indicare la fonte presso la quale la Commissione potrebbe procurarsi le informazioni non disponibili;
  - le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui le informazioni pertinenti non sono necessarie ai fini dell'esame del caso.
- 10) Le richieste di dispensa devono essere formulate durante la fase di pre-notifica per iscritto, preferibilmente nel progetto di notifica stesso (all'inizio della sezione o sottosezione pertinente). La Commissione tratterà le richieste di dispensa durante la fase di pre-notifica nel contesto dell'esame del progetto di notifica.
- 11) Il fatto che la Commissione accetti che determinate informazioni richieste nel presente modulo FS-CO possano essere omesse da una notifica non le impedisce in alcun modo di richiederle in qualsiasi momento durante la procedura, in particolare mediante una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/2560.

## 6. **Obbligo di notifica corretta e completa**

- 12) Come spiegato ai punti da (2) a (4) della presente introduzione, perché la notifica sia considerata completa devono essere fornite, in linea di principio, le informazioni di cui alle sezioni da 1 a 6 e 8. Tutte le informazioni richieste devono essere fornite nella relativa sezione e devono essere corrette e complete.
- 13) In particolare, si fa presente quanto segue:
- il termine di 25 giorni lavorativi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560 decorre dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa. Ciò è necessario per permettere alla Commissione di valutare la concentrazione notificata entro i rigorosi termini previsti dal regolamento (UE) 2022/2560;
  - le parti notificanti dovrebbero verificare, nella fase di preparazione della notifica, che tutti i nominativi e i numeri di contatto indicati, in particolare gli indirizzi e-mail, trasmessi alla Commissione siano esatti, pertinenti e aggiornati;
  - i dati di contatto richiesti devono essere comunicati nel formato prescritto dalla direzione generale della Concorrenza della Commissione («DG Concorrenza») nel suo sito Internet. Ai fini di un esame corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. Al riguardo occorre indicare indirizzi e-mail personali, corrispondenti a referenti specifici, e non caselle postali generiche dell'impresa (ad esempio, info@, hello@). Se i dati di contatto non sono adeguati, la Commissione può dichiarare la notifica incompleta;
  - i documenti giustificativi di cui alla sezione 8 devono essere forniti insieme a una tabella riassuntiva nel formato prescritto dalla DG Concorrenza sul suo sito Internet;

- e) a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, a seguito di informazioni inesatte o fuorvianti comunicate nella notifica o insieme ad essa, la notifica viene considerata incompleta ai fini della determinazione della data effettiva della notifica;
- f) a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, l'impresa che, intenzionalmente o per negligenza, fornisce informazioni inesatte o fuorvianti può essere soggetta ad ammende fino all'1 % del suo fatturato totale. Inoltre, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, la Commissione può revocare la sua decisione su una concentrazione se è stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

## 7. Modalità di notifica

- 14) Le notifiche sono trasmesse in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Anche i nomi delle parti notificanti sono indicati nella loro lingua originale. Le informazioni richieste con il presente modulo FS-CO devono essere presentate utilizzando le sezioni e sottosezioni e, se del caso, allegando i documenti giustificativi. La notifica presentata deve comprendere un attestato firmato di cui nella sezione 9. Qualora le informazioni richieste in due sezioni diverse coincidano in parte (o interamente), possono essere inclusi riferimenti incrociati.
- 15) La notifica deve essere firmata dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante o da uno o più rappresentanti autorizzati delle parti notificanti. Alla notifica devono essere allegate le corrispondenti procure (o la prova scritta che queste persone hanno poteri di rappresentanza). Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle notifiche (comprese le firme) sono disponibili sul sito Internet della DG Concorrenza.
- 16) Per compilare le sezioni 5, 6 e 7 del presente modulo FS-CO, le parti notificanti sono invitate a valutare se, a scopo di chiarezza, sia opportuno presentare queste sezioni in ordine numerico o se possano essere raggruppate per ogni singolo contributo finanziario estero (o gruppi di contributi finanziari esteri).
- 17) Per maggiore chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali siano presentate nel corpo della notifica. Gli allegati devono essere utilizzati solo per integrare le informazioni fornite nel corpo della notifica stessa, nel quale bisogna indicare chiaramente se un allegato contiene informazioni supplementari.
- 18) La documentazione deve essere presentata nella lingua originale; se questa non è una lingua ufficiale dell'Unione, è necessario allegare una traduzione nella lingua del procedimento (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione).

## 8. Riservatezza e dati personali

- 19) Conformemente all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, i suoi funzionari e altri agenti non divulgano le informazioni protette dal segreto professionale acquisite a norma di detto regolamento. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti notificanti.
- 20) Se temono di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che sono tenute a trasmettere, le parti notificanti dovrebbero presentare tali informazioni in forma separata e apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «riservato». Esse dovrebbero inoltre specificare perché reputano che tali informazioni non debbano essere divulgate o pubblicate.
- 21) Nel caso di fusioni o acquisizioni del controllo congiunto, o negli altri casi in cui la notifica è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Affinché sia considerata completa, la notifica deve contenere tutti gli allegati in questione.

22) Al trattamento dei dati personali comunicati nella notifica o insieme ad essa si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

## 9. Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente FS-CO

23) Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) «parti notificanti»: ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, in caso di concentrazione questo termine si riferisce a tutte le parti della concentrazione o, in caso di acquisizione del controllo, a tutte le imprese o a tutte le persone che acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto dell'insieme o di parti di una o più imprese;
- b) «imprese oggetto della concentrazione»: tutte le imprese o parti di imprese nelle quali è in corso l'acquisizione di una partecipazione di controllo, compresa un'impresa comune, o che sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto. Questo termine non comprende i venditori;
- c) «parti della concentrazione»: le parti notificanti di cui alla lettera a) e l'impresa oggetto della concentrazione di cui alla lettera b).

24) Salvo indicazione contraria:

- a) il termine «parti notificanti» comprende i) tutte le imprese che sono controllate, in via esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, dalle «parti notificanti» ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2022/2560, ii) tutte le imprese e le persone fisiche che controllano, in via esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, le «parti notificanti» e iii) le imprese controllate dalle imprese di cui al punto ii);
- b) il termine «imprese oggetto della concentrazione» comprende tutte le entità che sono controllate, in via esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, dalle «imprese oggetto della concentrazione» conformemente all'articolo 20, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2022/2560. Per contro, questo termine non comprende le imprese e le persone fisiche che non controlleranno più, in via esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, l'«impresa oggetto della concentrazione» una volta che la concentrazione è stata realizzata (ad esempio, i venditori in caso di acquisizione del controllo).

25) I dati di carattere finanziario richiesti devono essere espressi in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o negli altri periodi in questione.

### SEZIONE 1

#### **Descrizione della concentrazione**

1.1. Descrivere brevemente la concentrazione, specificando le parti vi concorrono, il processo di acquisizione (es. se le parti notificanti sono state selezionate sulla base di una procedura competitiva), la natura della concentrazione (per esempio fusione, acquisizione del controllo esclusivo o congiunto o creazione di un'impresa comune), le motivazioni strategiche ed economiche della concentrazione e le attività svolte delle parti della concentrazione.

### SEZIONE 2

#### **Informazioni sulle parti**

2.1. Informazioni sulle parti della concentrazione.

Per ciascuna parte indicare:

2.1.1. Il nome dell'impresa (anche il nome dell'impresa è indicato nella lingua originale).

2.1.2. Il suo ruolo nella concentrazione (impresa partecipante alla concentrazione/impresa acquirente/impresa oggetto della concentrazione/impresa comune di nuova costituzione).

---

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa alle indagini in materia di concorrenza disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations\\_it](https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it).



- 2.1.3. Il nominativo, l'indirizzo, il telefono e l'e-mail della persona di contatto e le sue funzioni; l'indirizzo fornito deve essere il domicilio eletto ai fini della notifica al quale è possibile inviare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri atti procedurali, e la persona di contatto indicata è da ritenersi persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche.
- 2.1.4. Se l'impresa autorizza uno o più rappresentanti esterni, il nome del rappresentante o dei rappresentanti ai quali possono essere notificati i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali.
- 2.1.4.1. Il nominativo, l'indirizzo, il telefono e l'e-mail di ciascun rappresentante e le sue funzioni.
- 2.1.4.2. Un documento scritto attestante che ciascun rappresentante è autorizzato ad agire per la parte della concentrazione in questione (basato sul modello di delega disponibile sul sito Internet della DG Concorrenza).
- 2.2. Natura dell'attività di ciascuna delle parti.
- Per ciascuna delle parti della concentrazione, descrivere la natura dell'attività dell'impresa.

### SEZIONE 3

#### **Informazioni dettagliate sulla concentrazione, sull'assetto proprietario e sul controllo**

Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da organigrammi o grafici per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e del controllo dei partecipanti alla concentrazione prima e dopo il completamento della concentrazione.

- 3.1. Descrivere la natura della concentrazione notificata con riferimento ai criteri pertinenti del regolamento (UE) 2022/2560:
- 3.1.1. Identificare le imprese o le persone che in ultima istanza detengono, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo o congiunto delle parti notificanti e descrivere la struttura dell'assetto proprietario e del controllo delle parti della concentrazione prima del completamento dell'operazione di concentrazione.
- 3.1.2. Precisare se la concentrazione proposta è:
- i) una fusione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560,
  - ii) un'acquisizione del controllo esclusivo o congiunto ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560, o
  - iii) la creazione di un'impresa comune ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.
- 3.1.3. Spiegare in che modo l'operazione di concentrazione sarà attuata (per esempio mediante la conclusione di un accordo, con il lancio di un'offerta pubblica ecc.).
- 3.1.4. Con riferimento all'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560, precisare quale operazione ha avuto luogo al momento della notifica:
- i) la conclusione di un accordo;
  - ii) l'acquisizione di una partecipazione di controllo;
  - iii) la comunicazione del lancio di un'offerta pubblica o dell'intenzione di lanciarla; o
  - iv) la dimostrazione, a cura delle parti notificanti e (a seconda dei casi) dei venditori, dell'intenzione in buona fede di concludere un accordo.
- 3.1.5. Indicare la data prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione.
- 3.1.6. Spiegare la struttura dell'assetto proprietario e del controllo dell'impresa risultante dalla concentrazione.

- 3.2. Descrivere le motivazioni economiche della concentrazione.
- 3.3. Indicare il valore della transazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell'attivo interessati, a seconda del caso); specificare se il pagamento avviene sotto forma di capitale, liquidità o altri attivi. Indicare anche il valore dell'impresa oggetto della concentrazione e spiegare come tale valore è stato calcolato <sup>(4)</sup>.
- 3.4. Elencare tutte le fonti di finanziamento (debito, capitale proprio, liquidità, attivi ecc.) utilizzate per finanziare l'operazione.
- 3.5. Se l'acquisizione è finanziata in tutto o in parte mediante debito:
  - 3.5.1. Indicare il prestatore per ciascuno strumento di debito.
  - 3.5.2. Indicare tutte le garanzie associate a ciascuno strumento di debito.
- 3.6. Se l'acquisizione è finanziata in tutto o in parte mediante capitale proprio:
  - 3.6.1. Indicare l'identità delle imprese che sottoscrivono/acquistano le azioni.
  - 3.6.2. Indicare le eventuali condizioni cui è subordinato il finanziamento tramite capitale proprio.
- 3.7. Confermare se le parti notificanti hanno effettuato acquisizioni di controllo negli ultimi tre anni che sono state notificate alla Commissione europea a norma del regolamento (UE) 2022/2560 o del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese <sup>(5)</sup>.
- 3.8. Fornire un elenco delle acquisizioni di controllo effettuate negli ultimi tre anni dalle parti notificanti che sono state notificate a un'autorità nazionale garante della concorrenza nell'Unione conformemente alle norme sul controllo delle concentrazioni.

#### SEZIONE 4

##### **Soglie di notifica**

- 4.1. Indicare il fatturato realizzato nell'Unione nel precedente esercizio finanziario <sup>(6)</sup> per ciascuna delle imprese di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560, a seconda dei casi <sup>(7)</sup>:
  - 4.1.1. Nel caso di fusione, per ciascuna impresa oggetto della fusione.
  - 4.1.2. Nel caso di acquisizione del controllo: l'impresa oggetto dell'operazione, compresa l'impresa comune in caso di acquisizione del controllo congiunto.

I dati sul fatturato vanno trasmessi compilando l'apposita tabella della Commissione disponibile sul sito Internet della DG Concorrenza.

I dati sul fatturato dovrebbero essere calcolati a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, dello stesso regolamento, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno personalità giuridica, di una o più imprese, del fatturato del venditore viene computato solo il fatturato che riguarda le parti oggetto della concentrazione.

<sup>(4)</sup> Ai fini del presente modulo FS-CO, il valore dell'impresa misura il valore totale di una società e deve includere nel suo calcolo la capitalizzazione di mercato dell'impresa oggetto della concentrazione, ma anche il debito a breve e lungo termine ed eventuali disponibilità liquide o equivalenti nello stato patrimoniale di tale impresa.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Per il calcolo del fatturato, cfr. articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2560.

<sup>(7)</sup> A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560 è necessario che almeno una delle imprese partecipanti alla fusione, l'impresa acquisita o l'impresa comune sia «stabilita nell'Unione». Il termine «stabilita nell'Unione» deve essere inteso conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e comprende la costituzione di una controllata nell'Unione, nonché una stabile organizzazione nell'Unione (cfr. sentenze nelle cause C-230/14, Weltimmo, EU:C:2015:639, punti 29 e 30; C-39/13, C-40/13 e C-41/13, SCA Group Holding e altri, punti 24, 25, 26, 27; e C-196/87, Steymann, EU:C:1988:475, punto 16).

- 4.2. Le imprese di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560 hanno beneficiato di contributi finanziari totali combinati superiori a 50 milioni di EUR da paesi terzi nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo <sup>(8)</sup>, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo?

sì  no

#### SEZIONE 5

#### **Contributi finanziari esteri**

- 5.1. Indicare se ciascuna delle parti notificanti o l'impresa oggetto della concentrazione hanno ricevuto, individualmente, nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo, eventuali contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR che possono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560:

- 5.1.1. Al fine di stabilire se sia stato concesso un contributo finanziario estero a un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del regolamento (UE) 2022/2560, indicare se in un qualsiasi momento è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo:

- 5.1.1.1. L'impresa è una società a responsabilità limitata che ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate?

Parti notificanti	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no
Impresa oggetto della concentrazione	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no

- 5.1.1.2. L'impresa è una società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società nel caso in cui questa abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nella sua contabilità, a causa di perdite cumulate?

Parti notificanti	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no
Impresa oggetto della concentrazione	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no

- 5.1.1.3. L'impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori?

Parti notificanti	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no
Impresa oggetto della concentrazione	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no

- 5.1.1.4. Nel caso in cui l'impresa in questione non sia una PMI <sup>(9)</sup>:

- 5.1.1.4.1. Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa è stato superiore a 7,5 negli ultimi due anni?

e

<sup>(8)</sup> Un contributo finanziario estero si dovrebbe considerare concesso a partire dal momento in cui il beneficiario ottiene il diritto a riceverlo. L'erogazione effettiva del contributo finanziario estero non è una condizione necessaria per far rientrare il contributo finanziario estero nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.

<sup>(9)</sup> Le piccole e medie imprese o PMI sono definite all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

5.1.1.4.2. Il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) <sup>(10)</sup> è stato inferiore a 1,0 negli ultimi due anni?

Parti notificanti	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no
Impresa oggetto della concentrazione	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no

5.1.1.5. Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 5.1.1.1 a 5.1.1.4 è affermativa per una qualsiasi delle parti della concentrazione, indicare se durante tale periodo in cui era in difficoltà, l'impresa ha ricevuto contributi finanziari esteri che possono aver contribuito a ripristinarne la redditività a lungo termine (compreso un eventuale sostegno alla liquidità volto a sostenere il ripristino della redditività) o a mantenere tale impresa in vita per il breve periodo di tempo necessario per elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Parti notificanti	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no
Impresa oggetto della concentrazione	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no

5.1.1.6. Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 5.1.1.1 a 5.1.1.4 è affermativa per una qualsiasi delle parti della concentrazione, indicare se esiste un piano di ristrutturazione in grado di portare alla redditività a lungo termine di tale parte e se tale piano di ristrutturazione comprende un contributo proprio significativo della parte notificante, dell'impresa oggetto della concentrazione o di qualsiasi altra parte della concentrazione, fornendo informazioni dettagliate su tale piano.

5.1.1.7. Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 5.1.1.1 a 5.1.1.4 è affermativa, si prega di motivarla, facendo riferimento ai documenti giustificativi forniti negli allegati (i quali possono includere, tra l'altro, gli ultimi estratti del conto profitti e perdite della parte notificante o dell'impresa oggetto della concentrazione corredati di bilanci, o le decisioni di apertura di una procedura concorsuale per insolvenza nei confronti dell'impresa o la prova che sono soddisfatti i criteri per avviare una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei creditori ai sensi del diritto societario nazionale).

5.1.2. Un contributo finanziario estero sotto forma di garanzia illimitata per debiti o passività dell'impresa, vale a dire senza alcuna limitazione dell'importo o della durata di tale garanzia [articolo 5, paragrafo 1, lettera b)].

Parti notificanti	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no
Impresa oggetto della concentrazione	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no

5.1.3. Una misura di finanziamento delle esportazioni non conforme all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico [articolo 5, paragrafo 1, lettera c)]:

Parti notificanti	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no
Impresa oggetto della concentrazione	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no

5.1.4. Un contributo finanziario estero che facilita direttamente una concentrazione [articolo 5, paragrafo 1, lettera d)]:

Parti notificanti	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no
Impresa oggetto della concentrazione	<input type="checkbox"/>	sì	<input type="checkbox"/>	no

<sup>(10)</sup> Utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti.

- 5.2. Per ciascun contributo finanziario estero pari o superiore a 1 milione di EUR, concesso individualmente a ciascuna delle parti della concentrazione nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo, che può rientrare in *una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d)*, del regolamento (UE) 2022/2560, fornire le seguenti informazioni e i documenti giustificativi:
- 5.2.1. Forma del contributo finanziario (ad esempio prestito, esenzione fiscale, conferimento di capitale, incentivo fiscale, conferimenti in natura ecc.).
- 5.2.2. Paese terzo che concede il contributo finanziario. Specificare anche l'autorità pubblica o l'ente pubblico che concede l'aiuto.
- 5.2.3. Importo di ciascun contributo finanziario.
- 5.2.4. Scopo e logica economica della concessione del contributo finanziario alla parte.
- 5.2.5. I contributi finanziari e il loro utilizzo sono subordinati a condizioni?
- 5.2.6. Descrivere i principali elementi e le principali caratteristiche di tali contributi finanziari (ad esempio, tassi di interesse e durata, nel caso di un prestito).
- 5.2.7. Spiegare se il contributo finanziario conferisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560 all'impresa alla quale è stato concesso il contributo finanziario estero o a qualsiasi altra parte della concentrazione <sup>(11)</sup>. Spiegare i motivi, facendo riferimento ai documenti di prova trasmessi nella sezione 8.
- 5.2.8. Spiegare se il contributo finanziario è limitato in linea di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560, a talune imprese o settori <sup>(12)</sup>. Spiegare i motivi, facendo riferimento ai documenti di prova trasmessi nella sezione 8.
- 5.3. Trasmettere una panoramica dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo che **non** rientrano in *nessuna delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e)* del regolamento (UE) 2022/2560 secondo il modello e le istruzioni riportati nella tabella 1.

## SEZIONE 6

### **Impatto sul mercato interno dei contributi finanziari esteri concessi nell'ambito della concentrazione**

- 6.1. La concentrazione avviene nel contesto di una procedura di gara strutturata? In caso di risposta affermativa:
- 6.1.1. Fornire una descrizione dettagliata della procedura di gara.
- 6.1.2. Fornire una descrizione del profilo di ciascuno degli altri candidati di cui si è a conoscenza (ad esempio se si tratta di società di private equity o di imprese industriali).
- 6.2. Spiegare quali sono i diversi settori di intervento o le diverse attività dell'impresa oggetto della concentrazione, spiegando le categorie di prodotti e/o servizi offerti in ciascuno di essi e la relativa clientela. Spiegare se le parti notificanti operano negli stessi o in simili settori di intervento o attività e descriverli.
- 6.3. Per ciascuno dei settori di intervento o attività di cui alla sezione 6.2, indicare, per l'impresa oggetto della concentrazione e per le parti notificanti:

<sup>(11)</sup> Si dovrebbe considerare che un contributo finanziario conferisca un vantaggio a un'impresa se tale vantaggio non avrebbe potuto essere ottenuto in normali condizioni di mercato. Per maggiori dettagli su come valutare l'esistenza di un vantaggio, cfr. il considerando 13 del regolamento (UE) 2022/2560.

<sup>(12)</sup> Il vantaggio dovrebbe essere conferito a una o più imprese o a uno o più settori. La specificità della sovvenzione estera potrebbe essere stabilita di diritto o di fatto.

- 6.3.1. Il fatturato realizzato a livello mondiale e a livello dell'Unione per tale settore di intervento o attività.
- 6.3.2. La percentuale rappresentata dal fatturato realizzato nell'Unione rispetto al fatturato complessivo dell'impresa per tale settore di intervento o attività.
- 6.4. Per ciascuno dei contributi finanziari per i quali sono state fornite informazioni supplementari ai sensi della sezione 5.2, spiegare se e in che modo il contributo finanziario può migliorare la posizione concorrenziale nel mercato interno delle parti della concentrazione. Nel rispondere a questa sezione, fare riferimento alla natura, all'importo e all'uso o finalità del contributo finanziario.
- 6.5. Indicare se la concentrazione ha determinato l'avvio di una procedura di notifica delle concentrazioni nell'Unione (a livello di Unione o nazionale) e, in caso affermativo, indicare lo stato di ciascuna di queste procedure al momento di questa notifica.
- 6.6. Indicare se la concentrazione ha determinato l'avvio di altre procedure di regolamentazione nell'Unione (quali procedure di controllo degli investimenti esteri diretti a livello nazionale) e, in caso affermativo, indicare lo stato di ciascuna di queste procedure al momento della notifica.

#### **Dati di contatto**

- 6.7. Fornire i dati di contatto dei cinque maggiori concorrenti dell'impresa oggetto della concentrazione che operano nell'Unione.
- 6.8. Se la concentrazione ha determinato l'avvio di procedure di controllo delle concentrazioni nell'Unione (a livello dell'Unione o nazionale), comunicare tutti i dati di contatto dei concorrenti indicati nel contesto di tali procedure di controllo delle concentrazioni.

#### SEZIONE 7

#### **Possibili effetti positivi**

- 7.1. Se del caso, elencare e dimostrare i possibili effetti positivi sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata in questione nel mercato interno. Elencare inoltre e motivare eventuali altri effetti positivi della sovvenzione estera, quali effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi strategici, in particolare quelli dell'Unione, e specificare quando e in quali ambiti si prevede che tali effetti si verifichino. Fornire una descrizione di ciascuno di tali effetti positivi.

#### SEZIONE 8

#### **Documenti giustificativi**

Fornire la seguente documentazione per ciascuna parte della concentrazione:

- 8.1. Copie di tutti i documenti giustificativi relativi ai contributi finanziari che possono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560 come stabilito nella sezione 5.1.
- 8.2. Copie dei seguenti documenti redatti da o per uno o più membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di direzione o del consiglio di vigilanza o da essi ricevuti:
- analisi, relazioni, indagini, studi, presentazioni ed eventuali documenti comparabili che analizzino lo scopo, l'uso e la logica economica dei contributi finanziari esteri che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560. Fornire, nella misura in cui sono in Suo possesso o pubblicamente disponibili, gli stessi documenti redatti da o per l'entità che concede il contributo finanziario estero o da essa ricevuti;
  - analisi, relazioni, studi, indagini, presentazioni e qualsiasi altro documento analogo che permetta di valutare o esaminare la concentrazione riguardo alla sua logica (inclusi i documenti in cui l'operazione è discussa in relazione ad altre potenziali acquisizioni);

- c) nel caso in cui consulenti esterni abbiano assistito la parte notificante in una procedura di due diligence effettuata riguardo all'impresa oggetto della concentrazione, presentare sintesi, conclusioni o relazioni da essi elaborate nell'ambito di tale procedura, nonché qualsiasi documento in cui il valore dell'operazione sia valutato o discusso.
- 8.3. Indicazione del sito Internet, se del caso, in cui sono pubblicati i conti e le relazioni annuali più recenti delle parti della concentrazione oppure, se questo non fosse disponibile, copie dei conti e delle relazioni annuali più recenti delle parti della concentrazione.

## SEZIONE 9

**Attestato**

La notifica deve concludersi con il seguente attestato, sottoscritto da tutte le parti notificanti o in loro nome:

*«Le parti notificanti confermano in fede che le informazioni trasmesse nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel modulo FS-CO, che tutte le stime sono indicate come tali e corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere.»*

*Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle ammende e penalità di mora.»*

Data:

[firmatario 1]	[firmatario 2, se del caso]
Nome:	Nome:
Organizzazione:	Organizzazione:
Posizione:	Posizione:
Indirizzo:	Indirizzo:
Numero di telefono:	Numero di telefono:
E-mail:	E-mail:
[«firma elettronica»/firma]	[«firma elettronica»/firma]

Tabella 1

**Istruzioni per la trasmissione di informazioni sui contributi finanziari esteri che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) (sezione 5.3)**

- Fornire una panoramica dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi da ciascun paese terzo alle parti notificanti nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo e che **non** rientrano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2560 secondo il modello e le istruzioni riportati di seguito.

A. *Informazioni da includere nella tabella*

- Raggruppare i diversi contributi finanziari esteri **per paese terzo e per tipologia**, quale sovvenzione diretta, prestito/strumento di finanziamento/anticipo rimborsabile, agevolazione fiscale, garanzia, strumento di capitale di rischio, intervento azionario, cancellazione di debiti, contributi forniti per le attività non economiche di un'impresa [cfr. considerando 16 del regolamento (UE) 2022/2560] o altro.
- Includere solo i paesi in cui l'importo aggregato stimato di tutti i contributi finanziari concessi nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo [calcolato conformemente al punto (5)] è pari o superiore a 45 milioni di EUR.

4. Per ciascun tipo di contributo finanziario, fornire una breve descrizione della finalità dei contributi finanziari e delle entità che concedono i contributi.
5. Quantificare l'importo aggregato stimato dei contributi finanziari concessi **da ciascun paese terzo** nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo sotto forma di **intervalli**, come specificato nelle note alla tabella seguente. **Ai fini del calcolo di tale importo**, sono pertinenti le seguenti considerazioni:
  - a) tenere conto dei contributi finanziari esteri che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560 e sui quali sono state fornite le informazioni di cui alle sezioni 5.1 e 5.2;
  - b) **non** tenere conto dei contributi finanziari esteri esclusi in base ai seguenti punti 6 e 7 seguenti.

B. *Eccezioni*

6. **Non** è necessario includere nella tabella informazioni sui seguenti contributi finanziari esteri:
  - a) differimenti del pagamento delle imposte o dei contributi previdenziali, condoni ed esenzioni fiscali e regole normali di ammortamento e di riporto delle perdite di applicazione generale. Se tali misure sono limitate, ad esempio, a determinati settori, regioni o (tipi di) imprese, devono essere comunicate;
  - b) applicazione di sgravi fiscali per evitare la doppia imposizione in linea con le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali volti a evitare la doppia imposizione nonché di sgravi fiscali unilaterali per evitare la doppia imposizione applicati ai sensi della legislazione fiscale nazionale nella misura in cui seguono la stessa logica e le stesse condizioni delle disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali;
  - c) fornitura/acquisto di beni/servizi (esclusi i servizi finanziari) a condizioni di mercato nel corso di normali operazioni commerciali, ad esempio fornitura/acquisto di beni o servizi effettuati a seguito di una procedura di gara competitiva, trasparente e non discriminatoria;
  - d) contributi finanziari esteri inferiori all'importo individuale di 1 milione di EUR.
7. Nel caso di un'acquisizione del controllo o della creazione di joint venture da parte di un fondo di investimento o di un'entità giuridica controllata da o tramite un fondo di investimento, non è necessario includere i contributi finanziari esteri concessi ad altri fondi di investimento gestiti dalla stessa società di investimento ma con una maggioranza di investitori diversi misurata in base al loro diritto agli utili (o concessi a società di portafoglio controllate da questi altri fondi), a condizione che sia possibile dimostrare che sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) il fondo che controlla l'entità acquirente deve essere soggetto alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui gestori di fondi di investimento alternativi <sup>(13)</sup> o alla legislazione equivalente di un paese terzo in termini di norme prudenziali, organizzative e di condotta, compresi i requisiti volti a tutelare gli investitori; e
  - b) le operazioni economiche e commerciali tra il fondo che controlla l'entità acquirente e gli altri fondi di investimento (e le società controllate da tali fondi) gestiti dalla stessa società di investimento sono inesistenti o limitate. A tale riguardo, si prega di fornire alla Commissione la prova di tutte le eventuali operazioni economiche e commerciali di questo tipo che possono aver avuto luogo nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo. Le operazioni economiche e commerciali possono comprendere, tra l'altro, la vendita di attivi, compresa la proprietà di società, prestiti, linee di credito o garanzie.

<sup>(13)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).



Parte X		
Paese terzo	Tipo di contributo finanziario (*)	Breve descrizione della finalità del contributo finanziario e dell'entità che concede l'aiuto (**)
Paese A	Tipo 1	
	Tipo 2	
	Tipo 3	
	Tipo 4	
	...	
Stima dei contributi finanziari aggregati concessi da A: EUR [...] (***)		
Paese B	Tipo 1	
	Tipo 2	
	Tipo 3	
	Tipo 4	
	...	
Stima dei contributi finanziari aggregati concessi da B: EUR [...] (***)		
Paese C		
...		

Nota: fornire una tabella separata per ciascuna delle parti notificanti. I paesi terzi e, ove possibile, i tipi di contributi dovrebbero essere ordinati in base all'importo totale del contributo finanziario estero, dal più alto al più basso.

(\*) Indicare i contributi finanziari raggruppandoli per tipo, ad esempio sovvenzione diretta, prestito/strumento di finanziamento/anticipo rimborsabile, agevolazione fiscale, garanzia strumento di capitale di rischio, intervento azionario, cancellazione di debiti, contributo fornito per le attività non economiche di un'impresa [cfr. considerando 16 del regolamento (UE) 2022/2560] o altro.

(\*\*) Descrizione generale della finalità dei contributi finanziari inclusi in ciascun tipo e delle entità che concedono l'aiuto. Ad esempio, «esenzione fiscale per la produzione del prodotto A e per le attività di ricerca e sviluppo»; «vari prestiti presso banche statali per la finalità X»; «varie misure di finanziamento presso agenzie di investimento statali per coprire le spese di esercizio/per attività di ricerca e sviluppo»; «conferimento di capitale pubblico nella società X».

(\*\*\*) Utilizzare i seguenti intervalli: «45-100 milioni di EUR», «> 100-500 milioni di EUR», «> 500-1 000 milioni di EUR», «oltre 1 000 milioni di EUR».

### C. Ulteriori informazioni

8. I contributi finanziari esteri che possono essere pertinenti per la valutazione di ciascuna concentrazione possono dipendere da una serie di fattori quali i settori o le attività interessati, il tipo di contributi finanziari o altre specificità del caso. Alla luce di tali specificità, la Commissione può chiedere informazioni supplementari qualora le ritenga necessarie per la sua valutazione.

## ALLEGATO II

**Modulo FS-PP relativo alla notifica dei contributi finanziari nel contesto delle procedure di appalto pubblico a norma del regolamento (UE) 2022/2560****Sommario**

1.	Scopo del modulo FS-PP .....	32
2.	Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente modulo FS-PP .....	32
3.	Tipi di informazioni da inserire nel modulo FS-PP .....	33
4.	Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre .....	34
5.	Informazioni non necessarie ai fini dell'esame del caso a cura della Commissione .....	34
6.	Contatti pre-notifica e richieste di dispensa .....	34
7.	Obbligo di notifica o dichiarazione corretta e completa .....	35
8.	Modalità di notifica? .....	36
9.	Riservatezza e dati personali .....	36
SEZIONE 1: Descrizione dell'appalto pubblico .....		37
SEZIONE 2: Informazioni sulle parti notificanti .....		37
SEZIONE 3: Contributi finanziari esteri .....		38
SEZIONE 4: Elementi che dimostrano che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa .....		40
SEZIONE 5: Possibili effetti positivi .....		41
SEZIONE 6: Documenti giustificativi .....		41
SEZIONE 7: Dichiarazione .....		41
SEZIONE 8: Attestato .....		42

## INTRODUZIONE

**1. Scopo del modulo FS-PP**

- (1) Il presente modulo FS-PP specifica le informazioni che devono essere trasmesse dalle parti notificanti quando presentano alla Commissione una notifica o dichiarazione relativa a contributi finanziari esteri nel contesto di una procedura di appalto pubblico disciplinata dal sistema di controllo delle sovvenzioni estere dell'Unione. Questo sistema è stabilito nel regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno («regolamento di esecuzione») <sup>(2)</sup>, al quale è allegato il presente modulo FS-PP.

**2. Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente modulo FS-PP**

- (2) Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
- a) «parti notificanti»: ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560, tutti gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali soggetti a obbligo di notifica a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560;

<sup>(1)</sup> GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 12.7.2023, pag. 1.

b) «contraente principale» ai sensi delle direttive 2014/24/UE <sup>(3)</sup> e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, o «concessionario principale» ai sensi della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>: operatore economico che presenta la notifica o la dichiarazione per conto di tutte le parti notificanti.

- (3) Salvo diversa indicazione, il termine «parti notificanti» comprende tutte le loro imprese figlie senza autonomia commerciale e tutte le loro società di partecipazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560.
- (4) I dati di carattere finanziario richiesti devono essere espressi in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o negli altri periodi in questione.

### 3. Tipi di informazioni da inserire nel modulo FS-PP

- (5) Se anche solo una delle parti notificanti ha ricevuto un contributo finanziario estero soggetto a obbligo di notifica in conformità dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la parte o le parti notificanti presentano solo una notifica. La notifica è presentata in un unico modulo sulla base degli elementi indicati di seguito.
- (6) Se invece nessuna delle parti notificanti ha ricevuto un contributo finanziario estero soggetto a obbligo di notifica in conformità dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la parte o le parti notificanti presentano solo una dichiarazione. La dichiarazione è presentata in un unico modulo, sulla base degli elementi indicati di seguito.
- (7) La Commissione può chiedere, caso per caso, informazioni più dettagliate su qualsiasi tipo di contributo finanziario di cui alle domande della sezione 3 e della tabella 1, o su qualsiasi altro contributo finanziario estero ricevuto dalle parti notificanti. In ogni caso, tutti i contributi finanziari esteri concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica devono essere presi in considerazione per determinare se le soglie di notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560 sono soddisfatte, indipendentemente dal fatto che siano richieste informazioni al riguardo nella sezione 3.
- (8) Nel modulo FS-PP vanno inserite le seguenti informazioni:
- a) NOTIFICHE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ESTERI
- i) In caso di notifica di contributi finanziari esteri a norma del capo 4 del regolamento (UE) 2022/2560, devono essere compilate in linea di principio tutte le sezioni e i relativi campi, ad eccezione della sezione 7 (Dichiarazione).
- ii) La sezione 1 deve contenere una descrizione sintetica della procedura di appalto pubblico.
- iii) La sezione 2 deve contenere informazioni sulle parti notificanti.
- iv) La sezione 3 deve contenere informazioni dettagliate sui contributi finanziari esteri. In particolare, a norma della sezione 3, sono richieste informazioni dettagliate su ciascuno dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR che sono concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica che possono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560. In relazione agli altri contributi finanziari esteri, il modulo FS-PP impone alle parti notificanti di fornire una panoramica dei vari tipi di contributi finanziari concessi alle parti notificanti conformemente alle istruzioni fornite nella tabella 1.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

- v) La sezione 4 può contenere una spiegazione dei motivi per cui l'offerta non risulta indebitamente vantaggiosa.
  - vi) La sezione 5 può, se del caso, elencare e dimostrare gli eventuali effetti positivi delle sovvenzioni sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata, nonché altri effetti positivi in relazione ai pertinenti obiettivi politici.
  - vii) La sezione 6 contiene tutti i documenti giustificativi.
  - viii) La sezione 8 deve contenere un attestato firmato in cui si dichiara che le informazioni fornite sono veritiere, esatte e complete e che le parti notificanti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di ammende.
- b) DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONTRIBUTI FINANZIARI ESTERI SOGGETTI A OBBLIGO DI NOTIFICA
- i) Se negli ultimi tre anni alle parti notificanti non sono stati concessi contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica, devono essere compilate solo le sezioni 1, 2 e 8 del modulo FS-PP e la specifica sezione 7, mentre le restanti sezioni devono essere lasciate vuote.
  - ii) Tutte le informazioni richieste nel modulo FS-PP non pregiudicano la possibilità per la Commissione di chiedere ulteriori informazioni inviando una richiesta in tal senso.

#### 4. Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre

- (9) Qualora non dispongano, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte delle informazioni specifiche richieste nel presente modulo FS-PP, le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito relativo a tali informazioni indicato nel modulo. La richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui ai punti da (13) a (15) della presente introduzione.

#### 5. Informazioni non necessarie ai fini dell'esame del caso a cura della Commissione

- (10) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con la notifica determinate informazioni o documenti o di conformarsi ad altri requisiti di cui nel modulo FS-PP relativi a tali informazioni, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.
- (11) Le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel modulo FS-PP in relazione a tali informazioni. La richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni per le richieste di dispensa di cui ai punti da (13) a (15) dell'introduzione del presente modulo FS-PP.

#### 6. Contatti pre-notifica e richieste di dispensa

- (12) Le parti notificanti sono incoraggiate ad avviare discussioni in tempo utile prima della notifica, preferibilmente sulla base di un progetto di modulo FS-PP. La possibilità di avviare contatti pre-notifica è un servizio offerto dalla Commissione alle parti notificanti su base volontaria al fine di preparare l'esame preliminare delle sovvenzioni estere nell'ambito di una procedura di appalto pubblico. I contatti pre-notifica, seppure non obbligatori, possono essere utili sia per le parti notificanti che per la Commissione, soprattutto al fine di determinare con precisione le informazioni richieste nella notifica, in particolare per quanto riguarda le informazioni da trasmettere nella sezione 3 e nella tabella 1, e per far sì che la notifica sia completa. Inoltre, i contatti pre-notifica possono comportare una riduzione significativa delle informazioni richieste. Qualora vi sia più di una parte notificante (in quanto unico operatore economico) o più di un gruppo di parti notificanti (in quanto membri di uno stesso consorzio), e ciascuna parte o gruppo notificante intenda presentare un'offerta diversa nel quadro della stessa procedura di appalto pubblico, le discussioni pre-notifica devono svolgersi con ciascuna parte notificante o ciascun gruppo di parti notificanti separatamente e in piena riservatezza, al fine di garantire una concorrenza leale nella procedura di appalto pubblico in questione.

- (13) Nel corso di questi contatti le parti notificanti possono chiedere la dispensa dall'obbligo di presentare determinate informazioni richieste nel presente modulo. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui non si può ragionevolmente disporre delle informazioni pertinenti. Se del caso e nella misura del possibile, le parti notificanti dovrebbero fornire le migliori stime per i dati mancanti, identificandone le fonti, o indicare la fonte presso la quale la Commissione potrebbe procurarsi le informazioni non disponibili;
  - le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui le informazioni pertinenti non sono necessarie ai fini dell'esame del caso.
- (14) Le richieste di dispensa devono essere formulate durante la fase di pre-notifica per iscritto, preferibilmente nel progetto di notifica stesso (all'inizio della sezione o sottosezione pertinente). La Commissione tratterà le richieste di dispensa durante la fase di pre-notifica nel contesto dell'esame del progetto di notifica.
- (15) Il fatto che la Commissione accetti che determinate informazioni richieste nel presente modulo FS-PP possano essere omesse da una notifica non le impedisce in alcun modo di richiederle in qualsiasi momento durante la procedura, in particolare mediante una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/2560.

## 7. Obbligo di notifica o dichiarazione corretta e completa

- (16) Le informazioni richieste nelle sezioni da 1 a 3, 6 e 8 devono essere fornite in caso di notifica di contributi finanziari esteri e sono pertanto obbligatorie ai fini di una notifica completa. Tutte le informazioni richieste devono essere fornite nelle sezioni opportune del presente modulo FS-PP e devono essere esatte e complete.
- (17) Nel caso di una dichiarazione attestante che non sono stati ricevuti contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica, devono essere fornite le informazioni richieste nelle sezioni 1, 2, 7 e 8 che sono pertanto obbligatorie ai fini di una dichiarazione completa. Tutte le informazioni richieste devono essere fornite nella sezione opportuna del modulo FS-PP e devono essere esatte e complete.
- (18) Occorre in particolare sottolineare che:
- il termine di 20 giorni lavorativi di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) 2022/2560 decorre dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa. Ciò è necessario per permettere alla Commissione di valutare i contributi finanziari esteri entro i rigorosi termini previsti dal regolamento (UE) 2022/2560.
  - Le parti notificanti devono verificare, nella fase di preparazione della notifica, che tutti i nominativi e i numeri di contatto indicati, in particolare gli indirizzi e-mail, trasmessi alla Commissione siano esatti, pertinenti e aggiornati.
  - Una dichiarazione può essere presentata solo se tutte le parti notificanti dichiarano di non aver ricevuto contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica negli ultimi tre anni. Se anche solo una delle parti notificanti ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica, la presentazione della dichiarazione è considerata una notifica ai fini del presente regolamento di esecuzione.
  - I dati di contatto delle parti notificanti richiesti devono essere comunicati nel formato prescritto dalla direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW) della Commissione sul suo sito Internet <sup>(6)</sup>. Ai fini di un esame corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. A tal fine, non bisognerebbe utilizzare indirizzi e-mail personali e attribuiti a persone di contatto specifiche ma caselle funzionali del gruppo incaricato della notifica. Se i dati di contatto non sono adeguati, la Commissione può dichiarare la notifica incompleta.

<sup>(6)</sup> Si prega di consultare il sito <https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation> e di seguire le istruzioni ivi contenute.

- e) I documenti giustificativi di cui alla sezione 6 devono essere forniti insieme a una tabella riassuntiva nel formato prescritto dalla DG GROW sul suo sito Internet.
- f) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, a seguito di informazioni inesatte o fuorvianti comunicate nella notifica o insieme ad essa, la notifica viene considerata incompleta ai fini della determinazione della data effettiva della notifica.
- g) A norma dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, se una notifica che accompagna un'offerta o una domanda di partecipazione rimane incompleta nonostante la richiesta della Commissione di completarla, la Commissione dovrebbe adottare una decisione in cui chiede all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di adottare una decisione di rigetto di tale offerta o domanda di partecipazione irregolare.
- h) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, gli operatori economici interessati che, intenzionalmente o per negligenza, forniscono informazioni inesatte o fuorvianti possono essere soggetti ad ammende fino all'1 % del loro fatturato totale. Inoltre, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, la Commissione può revocare la sua decisione se era basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

## 8. Modalità di notifica?

- (19) Le notifiche sono trasmesse in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Anche i nomi delle parti notificanti sono indicati nella loro lingua originale. Le informazioni richieste con il presente modulo FS-PP devono essere presentate utilizzando le sezioni e sottosezioni e, se del caso, allegando i documenti giustificativi. La notifica presentata deve comprendere l'attestato di cui alla sezione 8. Qualora le informazioni fornite in due sezioni diverse si sovrappongono parzialmente (o interamente), possono essere utilizzati riferimenti incrociati.
- (20) La notifica deve essere firmata dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante o da uno o più rappresentanti autorizzati delle parti notificanti. Alla notifica devono essere allegate le corrispondenti procure (o la prova scritta che queste persone hanno poteri di rappresentanza). Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle notifiche sono disponibili sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione della Commissione.
- (21) Per compilare la sezione 3 del presente modulo FS-PP, le parti notificanti sono invitate a valutare se, a scopo di chiarezza, sia opportuno presentare le informazioni in quella sezione in ordine numerico oppure se le informazioni possano essere raggruppate per ogni singolo contributo finanziario estero (o gruppi di contributi finanziari esteri).
- (22) Per maggiore chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali siano presentate nel corpo della notifica. Gli allegati presentati devono essere utilizzati solo per integrare le informazioni fornite nel corpo della notifica stessa nel quale bisogna indicare chiaramente se un allegato contiene informazioni supplementari.
- (23) La documentazione deve essere presentata nella lingua originale; se questa non è una lingua ufficiale dell'Unione, è necessario allegare una traduzione nella lingua del procedimento (articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione).

## 9. Riservatezza e dati personali

- (24) Conformemente all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, i suoi funzionari e altri agenti non divulgano le informazioni protette dal segreto professionale acquisite a norma del presente regolamento. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza tra parti notificanti.

- (25) Se temono di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti, compreso ad altri operatori economici con i quali presentano la notifica e all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessati, di una qualsiasi delle informazioni che sono tenute a trasmettere, le parti notificanti dovrebbero presentare tali informazioni all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessati in forma separata e apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «riservato». A tal fine, si può presentare un archivio criptato separato di documenti e la chiave può essere comunicata separatamente alla Commissione. Esse dovrebbero inoltre specificare perché reputano che tali informazioni non debbano essere divulgate o pubblicate.
- (26) Nei casi in cui la notifica è compilata da più di una parte notificante, è possibile presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Affinché sia considerata completa, la notifica deve contenere tutti gli allegati in questione.
- (27) Al trattamento dei dati personali comunicati nella notifica o insieme ad essa si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>.

#### SEZIONE 1

##### **Descrizione dell'appalto pubblico**

- 1.1. Fornire un link al bando di gara pubblicato nell'ambito della presente procedura su Tenders Electronic Daily (TED) e su qualsiasi altra piattaforma e una sintesi della procedura di appalto pubblico.
- 1.2. Se le parti notificanti utilizzano il documento di gara unico europeo (DGUE), è opportuno soddisfare l'obbligo di fornire una sintesi della procedura di appalto pubblico compilando l'allegato 2, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione <sup>(8)</sup>.
- 1.3. Se le parti notificanti trasmettono le loro informazioni tramite il DGUE, la sezione 1 del presente modulo FS-PP dovrebbe essere importata direttamente dal DGUE nel modulo FS-PP utilizzando un servizio digitale fornito dalla Commissione. In assenza di tale servizio, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore dovrebbe trasmettere alla Commissione la notifica unitamente alla parte I compilata dell'allegato 2 del DGUE.
- 1.4. Se le parti notificanti non trasmettono le loro informazioni tramite il DGUE, la presente sezione deve essere compilata con le informazioni richieste nella parte I dell'allegato 2 del DGUE.
- 1.5. Se le parti notificanti trasmettono solo parzialmente le loro informazioni tramite il DGUE, gli elementi mancanti di cui alla parte I dell'allegato 2 del DGUE devono essere fornite in questa sezione.

#### SEZIONE 2

##### **Informazioni sulle parti notificanti**

- 2.1. Se le parti notificanti utilizzano il DGUE, l'obbligo di fornire le informazioni che le riguardano può essere soddisfatto compilando la parte II dell'allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7, che stabilisce il modello di modulo per il DGUE. Il DGUE è compilato per tutti gli operatori economici che partecipano all'offerta o che chiedono di parteciparvi e per i subappaltatori sulle cui capacità si fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione. I subappaltatori che non sono «subappaltatori principali» ai sensi dell'articolo 29, paragrafo

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa alle indagini in materia di concorrenza disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations\\_it](https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it)

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di modulo per il documento di gara unico europeo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 16).

5, del regolamento (UE) 2022/2560 non devono compilare questa sezione del modulo. I subappaltatori che sono «subappaltatori principali» ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560 ma sulle cui capacità non si fa affidamento conformemente all'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 79 della direttiva 2014/25/UE devono compilare questa sezione manualmente.

- 2.2. Se le parti notificanti trasmettono le loro informazioni tramite il DGUE, questa parte del modulo FS-PP è importata direttamente dal DGUE nel presente modulo FS-PP utilizzando un servizio digitale fornito dalla Commissione. In assenza di tale servizio, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore devono trasmettere alla Commissione la presente notifica unitamente alla parte II compilata dell'allegato 2 del DGUE.
- 2.3. Se le parti notificanti non trasmettono le loro informazioni tramite il DGUE, la presente sezione deve essere compilata con le informazioni richieste nella parte II dell'allegato 2 del DGUE.
- 2.4. Se le parti notificanti trasmettono solo parzialmente le loro informazioni tramite il DGUE, gli elementi mancanti di cui alla parte II dell'allegato 2 del DGUE devono essere fornite in questa sezione
- 2.5. Inserire l'e-mail o l'identificativo unico utilizzati per l'account EU Login che servirà per la comunicazione.

### SEZIONE 3

#### **Contributi finanziari esteri**

- 3.1. Per valutare se sussiste una distorsione causata da sovvenzioni estere nell'ambito di una procedura di appalto pubblico si esaminano gli indicatori di distorsione <sup>(9)</sup> e si valuta se l'offerta è indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione <sup>(10)</sup>. Nella presente sezione, le parti notificanti dovrebbero segnalare soltanto i contributi finanziari esteri che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560, ossia quelli che hanno maggiori probabilità di creare distorsioni sul mercato interno. Per i contributi finanziari esteri che non rientrano in queste categorie, si rimanda al punto 3.3 della presente sezione e alla tabella 1. Per le procedure di appalto pubblico che rientrano nelle soglie di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, nelle quali alle parti notificanti sono stati concessi contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento nei tre anni precedenti la notifica, indicare se ciascuna parte notificante ha individualmente ricevuto <sup>(11)</sup> contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR nei tre anni precedenti la notifica e che potrebbero rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e) del regolamento (UE) 2022/2560:
  - 3.1.1. Al fine di stabilire se sia stato concesso un contributo finanziario estero a un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del regolamento (UE) 2022/2560, indicare se in un qualsiasi momento è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni nei tre anni precedenti la notifica:
    - 3.1.1.1. La parte notificante è una società a responsabilità limitata che ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate?  
 sì  no

<sup>(9)</sup> Articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2560

<sup>(10)</sup> Articolo 27 del regolamento (UE) 2022/2560

<sup>(11)</sup> Un contributo finanziario si dovrebbe considerare concesso a partire dal momento in cui il beneficiario ottiene il diritto legale a riceverlo. L'erogazione effettiva del contributo finanziario non è una condizione necessaria per far rientrare detto contributo nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.



- 3.1.1.2. La parte notificante è una società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società nel caso questa abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nella sua contabilità, a causa di perdite cumulate?
- sì  no
- 3.1.1.3. La parte notificante è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori?
- sì  no
- 3.1.1.4. Nel caso in cui la parte notificante in questione non sia una PMI <sup>(12)</sup>:
- 3.1.1.4.1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile della parte notificante è stato superiore a 7,5 negli ultimi due anni
- e
- 3.1.1.4.2. il quoziente di copertura degli interessi della parte notificante (EBITDA/interessi) <sup>(13)</sup> è stato inferiore a 1,0 negli ultimi due anni?
- sì  no
- 3.1.1.5. Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 3.1.1.1 a 3.1.1.4 è affermativa per una qualsiasi delle parti notificanti, indicare se durante tale periodo in cui era in difficoltà, l'impresa ha ricevuto contributi finanziari esteri che possono aver contribuito a ripristinarne la redditività a lungo termine (compreso un eventuale sostegno alla liquidità volto a sostenere il ripristino della redditività) o a mantenere tale impresa in vita nel breve periodo di tempo necessario per elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
- Parti notificanti  sì  no
- 3.1.1.6. Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 3.1.1.1 a 3.1.1.4 è affermativa per una qualsiasi delle parti notificanti, indicare se esiste un piano di ristrutturazione in grado di portare alla redditività a lungo termine di tale parte e se tale piano di ristrutturazione comprende un contributo proprio significativo della parte notificante, fornendo informazioni dettagliate su tale piano.
- 3.1.1.7. Se la risposta a una delle domande di cui ai punti da 3.1.1.1 a 3.1.1.4 è affermativa, si prega di motivarla, facendo riferimento alle prove o ai documenti giustificativi forniti negli allegati (i quali possono includere, tra l'altro, gli ultimi estratti del conto profitti e perdite della parte notificante corredati di bilanci, o la decisione di apertura di una procedura concorsuale per insolvenza nei confronti dell'impresa o documenti comprovanti che sono soddisfatti i criteri per avviare una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei creditori ai sensi del diritto societario nazionale).
- 3.1.2. Un contributo finanziario estero sotto forma di garanzia illimitata per debiti o passività dell'impresa, vale a dire senza alcuna limitazione dell'importo o della durata di tale garanzia (articolo 5, paragrafo 1, lettera b)]:
- sì  no
- 3.1.3. Una misura di finanziamento delle esportazioni non conforme all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (articolo 5, paragrafo 1, lettera c)]:
- sì  no

<sup>(12)</sup> Le piccole e medie imprese o PMI sono definite all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

<sup>(13)</sup> Utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti. Questo quoziente è calcolato come EBITDA/interessi.

- 3.1.4. Un contributo finanziario estero che consente a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa in base alla quale l'impresa potrebbe aggiudicarsi l'appalto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e)]:
- sì  no
- 3.2. Per ciascun contributo finanziario estero pari o superiore a 1 milione di EUR, concesso alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica, che può rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560, fornire le seguenti informazioni e i documenti giustificativi:
- 3.2.1. forma del contributo finanziario (ad esempio prestito, esenzione fiscale, conferimento di capitale, incentivo fiscale, conferimenti in natura ecc.).
- 3.2.2. Paese terzo che concede il contributo finanziario. Specificare anche l'autorità pubblica o l'ente pubblico che concede l'aiuto.
- 3.2.3. Importo di ciascun contributo finanziario.
- 3.2.4. Scopo e logica economica della concessione del contributo finanziario alla parte.
- 3.2.5. I contributi finanziari e il loro utilizzo sono subordinati a condizioni?
- 3.2.6. Descrivere i principali elementi e le principali caratteristiche di tali contributi finanziari (ad esempio, tassi di interesse e durata, nel caso di un prestito).
- 3.2.7. Spiegare se il contributo finanziario conferisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560 all'impresa alla quale è stato concesso. Spiegare i motivi, facendo riferimento ai documenti di prova trasmessi nella sezione 6.
- 3.2.8. Spiegare se il contributo finanziario è limitato in linea di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560, a talune imprese o settori <sup>(14)</sup>. Spiegare i motivi, facendo riferimento ai documenti di prova trasmessi nella sezione 6.
- 3.2.9. Spiegare se il contributo finanziario è concesso solo per i costi di esercizio <sup>(15)</sup> esclusivamente connessi all'appalto pubblico in questione.
- 3.3. Trasmettere una panoramica dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica e che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2560 secondo il modello e le istruzioni riportati nella tabella 1.

#### SEZIONE 4

##### ***Elementi che dimostrano che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa***

- 4.1. Per ciascuna delle sovvenzioni finanziarie estere che consentono a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa in base alla quale l'impresa potrebbe aggiudicarsi l'appalto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2560), esistono elementi che possono essere adottati per dimostrare che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa, direttamente o indirettamente, a causa dei contributi finanziari ricevuti, inclusi gli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 84, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE?
- 4.2. Tali elementi possono riguardare in particolare:
- 4.2.1. *gli aspetti economici del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*

<sup>(14)</sup> Il vantaggio dovrebbe essere conferito a una o più imprese o a uno o più settori. La specificità della sovvenzione estera può essere stabilita di diritto o di fatto.

<sup>(15)</sup> A titolo di esempio, costi per il personale, i materiali, l'energia, la manutenzione, l'affitto, l'amministrazione.

- 4.2.2. *le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
- 4.2.3. *l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;*
- 4.2.4. *il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;*
- 4.2.5. *il rispetto degli obblighi in materia di subappalti.*

#### SEZIONE 5

##### **Possibili effetti positivi**

- 5.1. Se del caso, elencare e dimostrare i possibili effetti positivi sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata in questione nel mercato interno. Elencare e dimostrare eventuali altri effetti positivi delle sovvenzioni estere, ad esempio gli effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi strategici, in particolare quelli dell'Unione, e specificare quando e dove si prevede che tali effetti si verifichino. Fornire una descrizione di ciascuno di tali effetti positivi.

#### SEZIONE 6

##### **Documenti giustificativi**

Fornire la seguente documentazione per ciascuna parte notificante:

- 6.1. copie di tutti i documenti ufficiali giustificativi relativi ai contributi finanziari che possono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560 conformemente alla sezione 3.1;
- 6.2. copie dei seguenti documenti redatti da o per uno o più membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di direzione o del consiglio di vigilanza o da essi ricevuti: analisi, relazioni, indagini, studi, presentazioni ed eventuali documenti comparabili che analizzino lo scopo, l'uso e la logica economica dei contributi finanziari esteri che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560. Fornire, nella misura in cui sono in Suo possesso o pubblicamente disponibili, gli stessi documenti redatti da o per l'entità che concede il contributo finanziario estero o da essa ricevuti;
- 6.3. indicazione del sito Internet, se del caso, in cui sono pubblicati i conti o le relazioni annuali più recenti delle parti notificanti oppure, se questo non fosse disponibile, copie dei conti e delle relazioni annuali più recenti.
- 6.4. Qualora forniscano elementi che dimostrano che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa compilando la sezione 4 del presente modulo, le parti notificanti devono anche fornire elementi di prova relativi ai tre anni precedenti la notifica. Tali documenti possono comprendere, se del caso:
  - a) dichiarazioni dei redditi per il periodo in esame, comprese copie delle dichiarazioni dei redditi delle società e delle dichiarazioni IVA,
  - b) piani aziendali e ricerche di mercato alla base della decisione di partecipare alla procedura di appalto pubblico.

#### SEZIONE 7

##### **Dichiarazione**

- 7.1. Conformemente a quanto stabilito nell'introduzione, al considerando 6, per le procedure di appalto pubblico che soddisfano le soglie di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, nelle quali alle parti notificanti non sono stati concessi contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento negli ultimi tre anni, bisogna compilare le sezioni 1, 2 e 8 del presente modulo, così come la presente sezione, e allegare la seguente dichiarazione:

**«Nessuna delle parti notificanti ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica a norma del capo 4 del regolamento (UE) 2022/2560».**

- 7.2. Conformemente all'obbligo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, le parti notificanti devono elencare tutti i contributi finanziari esteri ricevuti. Tale obbligo riguarda tutti i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560 ricevuti negli ultimi tre anni precedenti la dichiarazione.
- 7.3. Tuttavia, i contributi finanziari esteri non soggetti a notifica di valore inferiore a 1 milione di EUR ma superiore al valore indicato nella sezione 7.4 negli ultimi tre anni precedenti la dichiarazione possono essere dichiarati in modo aggregato senza indicarne i singoli valori, utilizzando la tabella 2. Su richiesta della Commissione, tali contributi finanziari esteri devono essere comunicati individualmente.
- 7.4. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, non devono essere comunicati nella dichiarazione i contributi finanziari esteri il cui importo totale è inferiore all'importo degli aiuti «de minimis» quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione <sup>(16)</sup> nell'arco di tre anni consecutivi precedenti la dichiarazione.

## SEZIONE 8

**Attestato**

- 8.1. La notifica deve concludersi con il seguente attestato sottoscritto da tutte le parti notificanti:
- 8.2. *«Le parti notificanti confermano che le informazioni trasmesse nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel modulo FS-PP e che tutte le stime sono indicate come tali e corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere.»*
- 8.3. *Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle ammende e penalità di mora.»*

Data:

[firmatario 1] Nome: Organizzazione: Posizione: Indirizzo: Numero di telefono: E-mail: [«firma elettronica»/firma]	[firmatario 2 - ripetere ogni volta per ciascuna parte notificante] Nome: Organizzazione: Posizione: Indirizzo: Numero di telefono: E-mail: [«firma elettronica»/firma]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabella 1

**Istruzioni per la trasmissione di informazioni sui contributi finanziari esteri che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) (sezione 3.3)**

1. Questa tabella è utilizzata per fornire una panoramica dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi da ciascun paese terzo alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica e che **non** rientrano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2560 secondo il modello e le istruzioni riportati di seguito. Il punto A chiarisce le informazioni che devono essere incluse nella tabella e il punto B quelle che non devono essere incluse.

<sup>(16)</sup> Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

A. *Informazioni da includere nella tabella*

2. Raggruppare i diversi contributi finanziari esteri per paese terzo e **per tipologia**, ad esempio sovvenzione diretta, prestito/strumento di finanziamento/anticipo rimborsabile, agevolazione fiscale, garanzia, strumento di capitale di rischio, intervento azionario, cancellazione di debiti, contributi forniti per le attività non economiche di un'impresa [cfr. considerando 16 del regolamento (UE) n. 2022/2560] o altro.
3. Includere solo i paesi in cui l'importo aggregato stimato di tutti i contributi finanziari per paese concessi nei tre anni precedenti la notifica (calcolato conformemente al punto 5) è pari o superiore a 4 milioni di EUR.
4. Per ciascun tipo di contributo finanziario, fornire una breve descrizione della sua finalità e delle entità che lo hanno concesso.
5. Quantificare l'importo aggregato stimato dei contributi finanziari concessi **da ciascun paese terzo** nei tre anni precedenti la notifica sotto forma di **intervalli**, come specificato nelle note alla tabella seguente. Per calcolare tale importo valgono le seguenti considerazioni:
  - a) tenere conto dei contributi finanziari esteri che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560 e sui quali sono state fornite le informazioni di cui alle sezioni 3.1 e 3.2;
  - b) **non** tenere conto dei contributi finanziari esteri esclusi in base ai seguenti punti 6 e 7.

B. *Eccezioni*

6. **Non** è necessario includere nella tabella una descrizione dei seguenti contributi finanziari esteri:
  - a) differimenti del pagamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali, condoni ed esenzioni fiscali e regole normali di ammortamento e di riporto delle perdite di applicazione generale. Se sono limitate, ad esempio, a determinati settori, regioni o (tipi di) imprese, tali misure devono essere comunicate.
  - b) Applicazione di sgravi fiscali per evitare la doppia imposizione in linea con le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali volti a evitare la doppia imposizione nonché di sgravi fiscali unilaterali per evitare la doppia imposizione applicati ai sensi della legislazione fiscale nazionale nella misura in cui seguono la stessa logica delle disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali.
  - c) Fornitura/acquisto di beni/servizi (esclusi i servizi finanziari) a condizioni di mercato nel corso di normali operazioni commerciali, ad esempio fornitura/acquisto di beni o servizi effettuati a seguito di una procedura di gara competitiva, trasparente e non discriminatoria.
  - d) Contributi finanziari esteri inferiori all'importo individuale di 1 milione di EUR.

Paese terzo	Tipo di contributo finanziario (*)	Breve descrizione della finalità del contributo finanziario e dell'entità che concede l'aiuto (**)
Paese A	Tipo 1	
	Tipo 2	
	Tipo 3	
	Tipo 4	
	...	

Stima totale dei contributi finanziari concessi da A: EUR [...] (\*\*\*)

Paese B	Tipo 1	
	Tipo 2	
	Tipo 3	
	Tipo 4	
	...	

Stima totale dei contributi finanziari concessi da B: EUR [...] (\*\*\*)

Paese C		
...		

Nota: fornire una tabella separata per ciascuna delle parti notificanti. I paesi terzi e, ove possibile, i tipi di contributi dovrebbero essere ordinati in base all'importo totale del contributo finanziario estero, dal più alto al più basso.

(\*) Indicare i contributi finanziari raggruppandoli per tipo, ad esempio sovvenzione diretta, prestito/strumento di finanziamento/ anticipo rimborsabile, agevolazione fiscale, garanzia strumento di capitale di rischio, intervento azionario, cancellazione di debiti, contributo fornito per le attività non economiche di un'impresa [cfr. considerando 16 del regolamento (UE) 2022/2560] o altro.

(\*\*) Descrizione generale della finalità dei contributi finanziari inclusi in ciascun tipo e delle entità che concedono l'aiuto. Ad esempio, «esenzione fiscale per la produzione del prodotto A e per le attività di ricerca e sviluppo»; «vari prestiti presso banche statali per la finalità X»; «varie misure di finanziamento presso agenzie di investimento statali per coprire le spese di esercizio/per attività di ricerca e sviluppo»; «conferimento di capitale pubblico nella società X».

(\*\*\*) Utilizzare i seguenti intervalli: «45-100 milioni di EUR», «> 100-500 milioni di EUR», «> 500-1 000 milioni di EUR», «oltre 1 000 milioni di EUR».

#### C. Ulteriori informazioni

7. I contributi finanziari esteri che possono essere pertinenti per la valutazione di ciascun appalto pubblico possono dipendere da una serie di fattori quali i settori o le attività interessati, il tipo di contributi finanziari o altre specificità del caso. Alla luce di tali specificità, la Commissione può chiedere informazioni supplementari qualora le ritenga necessarie per la sua valutazione.

Tabella 2

**Per la comunicazione dei contributi finanziari esteri di valore inferiore a 1 milione di EUR e superiore al valore indicato nella sezione 7.4**

Paese terzo	Breve descrizione dei contributi finanziari
Paese A	
Paese B	
Paese C	
...	

**REGOLAMENTO (UE) 2023/1442 DELLA COMMISSIONE****dell'11 luglio 2023****che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto riguarda le modifiche delle autorizzazioni delle sostanze e l'aggiunta di nuove sostanze****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), d), e), h) e i), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce norme specifiche relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In particolare, l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 istituisce un elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate che possono essere intenzionalmente utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- (2) Successivamente all'ultima modifica del regolamento (UE) n. 10/2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su nuove sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari («MCA»), nonché sull'utilizzo delle sostanze precedentemente autorizzate. Sono state inoltre individuate talune ambiguità relative all'applicazione del regolamento. Il regolamento (UE) n. 10/2011 dovrebbe essere modificato al fine di garantire che tenga conto dei progressi tecnici e scientifici, in particolare delle più recenti conclusioni dell'Autorità, e di dissipare ogni dubbio sulla sua corretta applicazione.
- (3) La sostanza «Farina e fibre di legno, non trattati» (N. sostanza MCA 96, «legno») è attualmente autorizzata come additivo nei materiali di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari, sulla base di una valutazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana che ha concluso che la farina e le fibre di legno sono un materiale inerte. Nel parere <sup>(3)</sup> del novembre 2019, l'Autorità non ha potuto tuttavia convalidare i motivi di tale conclusione. Ha affermato che il legno non può essere considerato inerte di per sé, a causa delle numerose sostanze a basso peso molecolare che contiene. Il parere inoltre non indica alcuna condizione in cui l'uso del legno nella materia plastica possa essere considerato sicuro, e osserva che, a causa delle differenze chimiche nella composizione dei materiali vegetali, la sicurezza delle sostanze che migrano da tali materiali deve essere valutata caso per caso, considerando, oltre alla specie, anche l'origine, la lavorazione, il trattamento per la compatibilizzazione con il polimero ospite e la valutazione della migrazione dei costituenti a basso peso molecolare nei prodotti alimentari. Poiché l'attuale autorizzazione del legno non tiene conto di tali aspetti e non può quindi giustificare a sufficienza l'uso sicuro di tale sostanza nella materia plastica, e poiché l'Autorità non ha previsto altre restrizioni che garantiscano comunque un uso sicuro di tale sostanza nella materia plastica, l'autorizzazione dovrebbe essere revocata.

<sup>(1)</sup> GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2019;17(11):5902.

- (4) A seguito di una richiesta della Commissione, il 29 aprile 2020 l'Autorità ha adottato un parere scientifico <sup>(4)</sup> in cui si esaminano le 451 sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011, per le quali non è stato fissato un limite di migrazione specifica («LMS») ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento. L'Autorità ha ritenuto che 284 di queste sostanze dovessero essere rivalutate per determinare se fosse necessario un limite di migrazione specifica e le ha classificate in tre gruppi prioritari. Tre sostanze sono state inserite nel «gruppo ad alta priorità». Di queste tre sostanze, lo stirene (N. sostanza MCA 193) è noto per essere ampiamente utilizzato ed è già oggetto di una rivalutazione, mentre, per quanto riguarda la sostanza laurato di vinile (N. sostanza MCA 436), un utilizzatore ha fornito all'Autorità dati aggiuntivi dai quali risulta che la sua rivalutazione avrebbe una priorità inferiore. Nessun utilizzatore della terza sostanza, l'acido salicilico (N. sostanza MCA 121), ha invece contattato la Commissione o l'Autorità dopo il suo inserimento nell'elenco delle sostanze ad alta priorità e dopo la consultazione dei portatori di interessi da parte dei servizi della Commissione in merito a una potenziale revoca dell'autorizzazione. L'Autorità non può tuttavia valutare l'uso di una sostanza in assenza di un utilizzatore noto, poiché deve prendere in considerazione le condizioni d'uso previste del materiale o dell'oggetto in cui la sostanza sarebbe utilizzata, e solo un utilizzatore può fornire tali informazioni. Inoltre, se fornite, tali informazioni determinerebbero in larga misura l'ambito di applicazione di qualsiasi autorizzazione futura, che sarebbe probabilmente più limitata rispetto all'attuale autorizzazione di ampia portata. Di conseguenza, poiché non è noto alcun uso o utilizzatore specifico dell'acido salicilico, e data l'incertezza sulle condizioni d'uso che renderebbero l'impiego di tale sostanza conforme al regolamento (CE) n. 1935/2004, è opportuno revocare l'attuale autorizzazione dell'acido salicilico.
- (5) Sulla base dei pareri dell'Autorità adottati nel 2005 <sup>(5)</sup>, cinque sostanze di un gruppo comunemente noto come «ftalati», ossia N. sostanza MCA 157 («DBP»), N. sostanza MCA 159 («BBP»), N. sostanza MCA 283 («DEHP»), N. sostanza MCA 728 («DINP») e N. sostanza MCA 729 («DIDP»), sono autorizzate come additivi da utilizzare come plastificanti e coadiuvanti tecnologici di lavorazione in MCA di materia plastica, soggetti a specifiche restrizioni d'uso e limiti di migrazione.
- (6) A seguito di un parere espresso nel 2017 dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») sulle proposte di restrizione per alcuni di questi ftalati <sup>(6)</sup>, la Commissione ha chiesto all'Autorità di rivalutare il rischio per la salute pubblica derivante dagli ftalati il cui impiego è autorizzato negli MCA di materia plastica. L'Autorità ha pertanto adottato un parere scientifico il 18 settembre 2019 <sup>(7)</sup>, confermando le singole dosi giornaliere tollerabili (TDI) stabilite nei pareri del 2005 per tutti e cinque gli ftalati, ma solo su base temporanea (t-TDI), a causa di una serie di limitazioni e incertezze relative alla valutazione, che dovranno essere affrontate in futuro.
- (7) Alla luce di un meccanismo d'azione comune alla base degli effetti sulla riproduzione di DBP, BBP e DEHP, l'Autorità ha inoltre stabilito una nuova t-TDI di gruppo, tenendo conto delle loro potenze relative. L'Autorità ha inoltre ritenuto opportuno includere il DINP nella t-TDI di gruppo come approccio conservativo sulla base dei suoi effetti transitori sui livelli di testosterone fetale, pur tenendo conto della maggiore potenza del DINP sul fegato. L'autorità ha fissato la t-TDI di gruppo per DBP, BBP, DEHP e DINP a 50 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo ( $\mu\text{g}/\text{kg pc}$ ), espressi come concentrazione equivalente di DEHP. L'Autorità non ha incluso il DIDP nella t-TDI di gruppo, fissando una t-TDI individuale di 150  $\mu\text{g}/\text{kg pc}$  sulla base degli effetti sul fegato, coerentemente con le sue conclusioni del 2005.
- (8) Al fine di caratterizzare ulteriormente il rischio, nello stesso parere l'Autorità ha effettuato una valutazione dell'esposizione alimentare. Pur non potendo determinare in modo specifico il contributo degli MCA di materia plastica, ha elaborato una stima dell'esposizione alimentare per tutti e cinque gli ftalati, che rappresenta il caso peggiore di esposizione da fonti MCA. Sulla base di una valutazione aggregata dell'esposizione alimentare per DBP, BBP, DEHP e DINP, l'Autorità ha concluso che l'esposizione alimentare rappresenta fino al 14 % della t-TDI di gruppo pari a 50  $\mu\text{g}/\text{kg pc}$  per livelli di consumo medi e fino al 23 % della t-TDI di gruppo per livelli di consumo elevati. Le stime per il DIDP indicano che l'esposizione alimentare è di gran lunga inferiore alla t-TDI di 150  $\mu\text{g}/\text{kg pc}$  sia per i livelli di consumo medi che per quelli elevati.

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2020;18(6):6124.

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2005; 3(9):242; EFSA Journal 2005; 3(9):241; EFSA Journal 2005; 3(9):243; EFSA Journal 2005; 3(9):244, 1-18; EFSA Journal 2005; 3(9):245.

<sup>(6)</sup> Parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA su un fascicolo conforme all'allegato XV che propone restrizioni su quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP); ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-140/F e ECHA/SEAC/RES-O-0000001412-86-154/F rispettivamente. Disponibile online all'indirizzo <https://echa.europa.eu/documents/10162/a265bf86-5fd-496b-87b4-63ff238de2f7> (non disponibile in IT).

<sup>(7)</sup> EFSA Journal 2019;17(12):5838.



- (9) L'Autorità ha inoltre considerato l'esposizione dei consumatori ad altri ftalati, in particolare all'1,2-bis(2-metilpropil) benzene-1,2- dicarbossilato (diisobutilftalato o «DIBP»); N. sostanza MCA 1085; numero CAS 84-69-5), che non è autorizzato come additivo per MCA di materia plastica, ma può essere presente in quantità minori come impurità o come conseguenza del suo utilizzo come coadiuvante tecnologico di lavorazione nel processo di fabbricazione di alcuni tipi di materia plastica. L'Autorità ha osservato che il DIBP fa aumentare sostanzialmente l'esposizione e il rischio complessivi per i consumatori dovuti agli ftalati e che il responsabile della gestione del rischio dovrebbe tenere conto di tale esposizione e della sua potenza per quanto riguarda gli effetti sulla riproduzione. L'Autorità ha inoltre osservato che l'esposizione dei consumatori agli ftalati deriva da fonti diverse dall'alimentazione. Un contributo significativo all'esposizione totale agli ftalati deriva dalla loro presenza nei prodotti di consumo e nei materiali da costruzione e dal conseguente contatto cutaneo con essi, oltre che dall'inalazione di aria e polvere negli ambienti chiusi.
- (10) Al fine di tenere conto della t-TDI di gruppo per DBP, BBP e DEHP e delle considerazioni dell'Autorità in merito al DIBP e, in particolare, per garantire che l'esposizione a tali ftalati dovuta a MCA di materia plastica non superi la t-TDI di gruppo, è opportuno fissare un nuovo limite di migrazione specifica totale (LMS(T)). Tuttavia, per motivi di chiarezza e semplificazione, in particolare per stabilire la conformità o quando si effettuano controlli ufficiali nei casi in cui uno di questi ftalati sia stato utilizzato da solo, è opportuno mantenere gli LMS individuali per gli ftalati autorizzati, oltre agli LMS(T).
- (11) Sebbene l'Autorità abbia incluso anche il DINP nella t-TDI di gruppo, è stato precedentemente stabilito un LMS(T) per il DINP insieme al DIDP, poiché si tratta di miscele che si sovrappongono chimicamente e che potrebbero non essere distinte analiticamente in caso di occorrenza concomitante. Nonostante i progressi compiuti nei metodi analitici dalla definizione dell'LMS(T), è necessario un ulteriore lavoro di convalida prima che le autorità competenti possano differenziare sistematicamente il DINP e il DIDP nell'ambito dei controlli ufficiali. È quindi opportuno mantenere un LMS(T) separato per la somma di DINP e DIDP e vietare l'uso del DINP insieme a DBP, BBP e DEHP, nonché con il DIBP quando questo può essere usato come coadiuvante tecnologico di lavorazione, al fine di evitare qualsiasi potenziale esposizione concomitante dovuta allo stesso MCA di materia plastica.
- (12) Tenendo conto del fatto che l'esposizione aggregata dovuta a MCA e a fonti diverse da MCA dovrebbe essere nell'ordine della t-TDI, e che può verificarsi accumulo nella catena di produzione alimentare a causa della migrazione dalle apparecchiature di trasformazione dei prodotti alimentari e dagli imballaggi alimentari, e considerando il livello significativo di incertezza riguardo alle attuali stime dell'esposizione, è opportuno tenere conto dell'esposizione mediante un fattore di attribuzione del 20 % per DBP, BBP, DEHP e DINP negli MCA di materia plastica. Data la necessità di mantenere anche l'LMS(T) per DINP e DIDP, è opportuno utilizzare questo fattore di attribuzione per tutti e cinque gli ftalati nella definizione dell'LMS(T) e dei singoli LMS.
- (13) L'impiego della sostanza dietil[[3,5-bis(1,1-dimetil)etil]-4-idrossifenil]metil]fosfonato (N. sostanza MCA 1007) è attualmente autorizzato fino a una concentrazione massima dello 0,2 % (p/p) sulla base del peso del polimero finale nel processo di polimerizzazione per la fabbricazione di poli(etilene tereftalato) («PET»). A seguito di una richiesta di estensione dell'uso di tale sostanza, il 26 gennaio 2022 l'Autorità ha adottato un parere scientifico <sup>(8)</sup> favorevole sul suo uso a una concentrazione massima dello 0,1 % p/p sulla base del peso del polimero finale nel processo di polimerizzazione per la fabbricazione di poli(etilene 2,5-furandicarbossilato) («PEF»). L'Autorità ha concluso che, se la sostanza è utilizzata in tale quantità, la sua migrazione non è stata rilevata per via della sua incorporazione nella catena del poliestere. In virtù di tale incorporazione, non vi è neppure motivo di ritenere che, quando la sostanza è utilizzata nel PEF ad un livello d'uso dello 0,2 % p/p, la sua migrazione sarebbe sostanzialmente più elevata. Poiché l'uso sicuro della sostanza deriva quindi dalla sua completa incorporazione nel polimero, e per motivi di coerenza e semplicità, è opportuno estendere l'autorizzazione esistente per il livello di utilizzo di tale sostanza nel PET allo 0,2 % p/p anche alla produzione di PEF.

<sup>(8)</sup> doi: 10.2903/j.efsa.2022.7172.

- (14) Il regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione <sup>(9)</sup> ha autorizzato la sostanza poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato] («PHBH», N. sostanza MCA 1059). Risulta tuttavia che la specifica degli impieghi consentiti di tale sostanza richiede un chiarimento. Da un lato, poiché il PHBH è una macromolecola ottenuta per fermentazione microbica e il regolamento (UE) n. 10/2011 impone di specificare che una macromolecola è ottenuta da tale fermentazione, è opportuno aggiungere alla specifica del PHBH il riferimento a tale metodo di produzione. L'autorizzazione consente inoltre una fase di breve riscaldamento, senza specificare una temperatura massima. L'assenza di una temperatura massima potrebbe consentire il riscaldamento a temperature superiori a quelle previste nel parere dell'Autorità su cui si basa l'autorizzazione della sostanza, che fa riferimento alle condizioni di «riempimento a caldo», definite dal regolamento (UE) n. 10/2011 come una temperatura non superiore a 100 °C al momento del riempimento. Il parere indica inoltre che una materia plastica prodotta con la sostanza ha un punto di fusione compreso tra 120 e 150 °C. Inoltre l'assenza di una temperatura massima implica la mancanza di chiarezza circa le condizioni di prova da utilizzare per verificare la conformità al regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda la specifica relativa alla «fase di breve riscaldamento». La specifica dovrebbe pertanto essere chiarita indicando una condizione d'uso tale da non superare le condizioni di temperatura previste nel parere.
- (15) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole <sup>(10)</sup> sull'uso della sostanza «estere trifenilico dell'acido fosforoso polimerizzato con esteri alchilici C10–16 di alfa-idro-omega-idrossipoli[ossi (metil-1,2-etandiolo)]» (N. sostanza MCA 1076) come additivo a una concentrazione massima dello 0,025 % p/p nei copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS). L'Autorità ha concluso che l'uso della sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come additivo a una concentrazione massima dello 0,025 % p/p in materiali e oggetti di ABS destinati all'uso singolo o ripetuto a contatto con prodotti alimentari acquosi, acidi, alcolici e in emulsioni del tipo olio in acqua, ai fini della conservazione prolungata a temperatura ambiente e inferiore, e purché la pertinente migrazione non superi 0,05 mg/kg di prodotto alimentare. Poiché sono state effettuate prove di migrazione per esaminare gli usi a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari, è opportuno autorizzare l'uso di questo additivo nella produzione di materiali e oggetti di ABS a contatto con tutti i prodotti alimentari per tutti gli usi a temperatura ambiente e inferiore e stabilire un limite di migrazione conformemente al parere dell'Autorità.
- (16) Il 19 settembre 2019 l'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole <sup>(11)</sup> sull'uso della sostanza tris(2-etilesil)-benzene-1,2,4-tricarbossilato (N. sostanza MCA 1078, numero CAS 3319-31-1), come additivo (plastificante) in MCA di cloruro di polivinile («PVC»). In tale parere l'Autorità ha concluso che, nel complesso, l'uso della sostanza MCA n. 1078 non desta preoccupazioni per la sicurezza se utilizzata nella produzione di PVC morbido. È pertanto opportuno autorizzare tale sostanza di conseguenza. Le conclusioni dell'Autorità sono tuttavia subordinate alla condizione che la migrazione della sostanza non superi i 5 mg/kg di prodotto alimentare. In aggiunta l'Autorità ha indicato che, a causa del contributo aggiuntivo di altre fonti che possono aumentare l'esposizione dovuta a MCA di materia plastica, si dovrebbe prendere in considerazione l'applicazione di un fattore di attribuzione. In considerazione dell'assenza di dati direttamente misurati sull'esposizione della popolazione generale a questa sostanza dovuta a tutte le fonti, è opportuno applicare un fattore di attribuzione del 20 % fino a quando non saranno forniti dati scientifici appropriati. Nel parere l'Autorità ha inoltre affermato che la sua valutazione non riguarda l'uso di tale sostanza a contatto con «alimenti per lattanti». Non è stato pertanto dimostrato che l'uso di tale sostanza a contatto con gli «alimenti per lattanti» soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. L'autorizzazione di tale sostanza dovrebbe pertanto essere soggetta a un limite di migrazione pari a 1 mg/kg di prodotto alimentare e a una restrizione che ne impedisca il contatto con gli alimenti destinati ai lattanti. Per motivi di chiarezza e di coerenza con restrizioni simili, è opportuno fare riferimento alla definizione di «lattante» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup>.

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 209 del 9.8.2019, pag. 5).

<sup>(10)</sup> *EFSA Journal* 2021;19(8):6786.

<sup>(11)</sup> *EFSA Journal* 2019; 17(10):5864; nel suo parere l'Autorità fa riferimento all'«acido trimellitico, tris(2-etilesil) estere», mentre il presente regolamento fa riferimento alla sua denominazione IUPAC «tris(2-etilesil)-benzene-1,2,4-tricarbossilato».

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

- (17) Inoltre, poiché la restrizione di gruppo n. 32 nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 stabilisce un LMS(T) per i plastificanti e la sostanza MCA n. 1078 è anch'essa un plastificante, è opportuno applicare la restrizione di gruppo anche a tale sostanza. Inoltre, per fugare ogni dubbio sulla natura di tale restrizione di gruppo, è opportuno indicare che riguarda i plastificanti.
- (18) A seguito di una richiesta di autorizzazione all'uso della sostanza (trietanolammina-perclorato, sale di sodio), dimero (N. sostanza MCA 1080) come additivo in bottiglie in PVC rigido per uso ripetuto destinate a venire a contatto con l'acqua, il 29 aprile 2020 l'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole <sup>(13)</sup> su tale uso. L'Autorità ha concluso che il suo utilizzo sarebbe sicuro se a contatto con l'acqua e con alimenti acquosi acidi, come i succhi di frutta, in quanto, sia nell'acqua che negli alimenti acquosi acidi, la sostanza (trietanolammina-perclorato, sale di sodio), dimero si dissocia completamente in trietanolammina e perclorato. Queste due sostanze figurano già nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate: la trietanolammina come sostanza MCA n. 793 con un limite di migrazione di 0,05 mg/kg e il perclorato come sostanza MCA n. 822 con un limite di migrazione di 0,002 mg/kg. L'Autorità ha concluso che tali limiti dovrebbero essere applicati anche alla sostanza MCA n. 1080 poiché, se la sostanza è utilizzata nella materia plastica a contatto con l'acqua e gli alimenti acquosi acidi, la sua sicurezza è completamente controllata dai limiti di migrazione stabiliti per queste due sostanze per via della sua dissociazione. L'Autorità ha inoltre confermato che la migrazione della sostanza MCA n. 822 dovrebbe essere espressa come perclorato <sup>(14)</sup>. È pertanto opportuno stabilire due restrizioni di gruppo nell'allegato I, tabella 2, del regolamento (UE) n. 10/2011, inserendo la sostanza MCA n. 1080 insieme alla sostanza MCA n. 793 in un gruppo, e la sostanza MCA n. 822 espressa come perclorato nell'altro gruppo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le sostanze MCA n. 793 e 822, e inserire la sostanza (trietanolammina-perclorato, sale di sodio), dimero (N. sostanza MCA 1080) come additivo nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate, con la restrizione che dovrebbe essere utilizzata solo a contatto con gli alimenti inclusi nella categoria alimentare con numero di riferimento 01.01.A nella tabella 2 dell'allegato III, che rappresenta l'acqua e gli alimenti acquosi acidi considerati dall'Autorità.
- (19) A seguito di una richiesta di autorizzazione all'uso della sostanza N, N-bis(2-idrossietil)stearilammina parzialmente esterificata con acidi grassi saturi C16/C18 (N. sostanza MCA 1081) come additivo in MCA di materia plastica a contatto con alimenti secchi, alimenti acidi e bevande alcoliche con conservazione fino a sei mesi a temperatura ambiente, l'Autorità ha adottato un parere scientifico parzialmente favorevole <sup>(15)</sup> su tale uso. Nell'ambito della sua valutazione l'Autorità ha preso in considerazione i dati di migrazione forniti dal richiedente per le prove relative a condizioni di conservazione superiori a sei mesi a temperatura ambiente e inferiore. L'Autorità ha concluso che la sostanza N,N-bis(2-idrossietil)stearilammina non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata a una concentrazione massima del 2 % (p/p) in tutti i polimeri destinati a venire a contatto solo con alimenti secchi, a condizione che la migrazione della somma di N,N-bis(2-idrossietil)stearilammina e del suo mono- e di-estere, calcolata come N,N-bis(2-idrossietil)stearilammina, non superi l'LMS(T) per le sostanze MCA n. 19 e 20, in cui secondo l'Autorità doveva essere inclusa anche la migrazione del mono- e di-estere della N,N-bis(2-idrossietil)stearilammina. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza con una concentrazione massima del 2 % (p/p) per la produzione di MCA di materia plastica destinati a venire a contatto solo con alimenti secchi a temperatura ambiente, e includere tale sostanza nella restrizione di gruppo stabilita per le sostanze con MCA n. 19 e n. 20.
- (20) Tuttavia l'Autorità ha altresì ritenuto che i dati forniti non consentissero di valutare la sicurezza della sostanza con MCA n. 1081 a contatto con alimenti acidi e bevande alcoliche, segnalando che la migrazione sarebbe stata elevata in particolare a contatto con prodotti alimentari grassi. È pertanto opportuno attenuare il rischio prevedibile che i consumatori utilizzino una materia prima contenente tale sostanza a contatto con prodotti alimentari diversi da quelli secchi. A tal fine la sostanza dovrebbe essere utilizzata solo nelle applicazioni destinate agli operatori economici del settore alimentare per il confezionamento dei prodotti alimentari. L'Autorità ha inoltre osservato che la migrazione può aumentare con un grado inferiore di esterificazione e può superare i limiti di migrazione nel caso di uno spessore maggiore del materiale di materia plastica a cui si applica, e che anche altri parametri, come la polarità del polimero, potrebbero essere pertinenti. È pertanto opportuno indicare in una nota sulla verifica della conformità che esiste il rischio che i limiti di migrazione possano essere superati in base allo spessore del materiale, alla polarità del polimero e al grado di esterificazione della sostanza stessa.

<sup>(13)</sup> EFSA Journal 2020;18(5):6046.

<sup>(14)</sup> Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici (CEP), Verbale della 19ª riunione del gruppo di lavoro sugli MCA 2018-2021, 30 settembre 2020, punto 7(1) (non disponibile in IT).

<sup>(15)</sup> EFSA Journal 2020;18(3):6047.

- (21) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole <sup>(16)</sup> sull'uso della sostanza acido fosforico, esteri misti con 2-idrossietil metacrilato (N. sostanza MCA 1082) nei compositi a base di polimetilmetacrilato destinati al contatto ripetuto con tutti i tipi di prodotti alimentari. L'Autorità ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come comonomero a una concentrazione massima dello 0,35 % p/p, e purché la pertinente migrazione non superi 0,05 mg/kg di prodotto alimentare espressa come somma dei mono-, di- e triesteri dell'acido fosforico e dei mono-, di-, tri- e tetraesteri dell'acido difosforico. Sebbene l'Autorità abbia fatto riferimento all'uso di tale sostanza nei «compositi», tale termine può comprendere anche materiali che non sono polimeri e che pertanto non sono materia plastica ai sensi del regolamento (UE) n. 10/2011. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza di partenza nella fabbricazione del polimetilmetacrilato a una concentrazione massima dello 0,35 % p/p e stabilire un limite di migrazione secondo il parere dell'Autorità.
- (22) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole <sup>(17)</sup> sull'uso della sostanza di partenza dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica («BTDA») (N. sostanza MCA 1083). L'Autorità ha concluso che l'uso della sostanza BTDA non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se applicata a una concentrazione massima del 43 % come comonomero nella produzione di poliimmidi per uso ripetuto a contatto con prodotti alimentari acidi e grassi a una temperatura massima di 250 °C, purché la pertinente migrazione non superi 0,05 mg/kg. Poiché le prove di migrazione specifica sulla base delle quali l'Autorità si è espressa favorevolmente sull'uso di tale sostanza sono state effettuate in condizioni di uso ripetuto con l'acido acetico (simulante B) e l'olio d'oliva (simulante D2), e l'Autorità ha osservato che la sostanza non desterebbe preoccupazioni anche se utilizzata in applicazioni ad uso non ripetuto, è opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza di partenza per la fabbricazione di poliimmidi a una concentrazione massima del 43 % p/p di polimero a contatto con alimenti per i quali l'allegato III, tabella 2, del regolamento (UE) n. 10/2011 prevede solo i simulanti B e/o D2 a una temperatura massima di 250 °C, e se tale uso è soggetto a un limite di migrazione di 0,05 mg/kg di prodotto alimentare.
- (23) Affinché gli operatori possano adattarsi alle modifiche di alcune autorizzazioni esistenti previste dal presente regolamento, è opportuno disporre che i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possano essere immessi per la prima volta sul mercato per un periodo di transizione di 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte. Tuttavia la produzione di materiali e oggetti di materia plastica finali implica generalmente la fornitura, da parte di altri operatori, di diversi prodotti e sostanze provenienti da fasi intermedie di fabbricazione. Ai fini della sicurezza dei consumatori, la transizione verso la piena conformità al presente regolamento dovrebbe avvenire nel modo più efficiente e nel minor tempo possibile. Pertanto, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli operatori che fabbricano sostanze e prodotti intermedi non ancora conformi al presente regolamento dovrebbero essere tenuti a informare gli utilizzatori che tali prodotti, conformemente a quanto prescritto, non possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato dopo la fine del periodo di transizione di 18 mesi.
- (24) Il presente regolamento revoca le autorizzazioni per le sostanze «farina e fibre di legno, non trattate» (N. sostanza MCA 96) e «acido salicilico» (N. sostanza MCA 121), in quanto non è possibile stabilire che tali autorizzazioni, nella loro forma attuale, siano conformi al regolamento (UE) n. 1935/2004, dal momento che sarebbero necessarie informazioni su sostanze specifiche o usi specifici di tali sostanze per garantire che tali autorizzazioni non vadano al di là di ciò che è sicuro. Tuttavia, al fine di garantire una transizione graduale verso autorizzazioni potenzialmente più limitate, nel caso in cui gli operatori che hanno fabbricato o utilizzato tali sostanze prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ritengano che alcuni usi specifici siano conformi al regolamento (UE) n. 1935/2004, è opportuno consentire l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica fabbricati con tali sostanze, a condizione che sia presentata una richiesta di autorizzazione per tali usi specifici entro un periodo proporzionato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Per quanto riguarda la farina e le fibre di legno non trattate, poiché l'Autorità nel suo parere sul legno<sup>3 ha</sup> ritenuto che i materiali simili al legno debbano essere valutati caso per caso, in base alla specie, tale richiesta dovrebbe essere specifica per una determinata specie di legno.

<sup>(16)</sup> EFSA Journal 2020;18(5):6120.

<sup>(17)</sup> EFSA Journal 2020;18(7):6183.

- (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011**

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

### **Disposizioni transitorie**

1. I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° febbraio 2025 possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
2. Nel caso in cui un prodotto in una fase intermedia della fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica o una sostanza destinata alla fabbricazione di tale prodotto, materiale o oggetto, conforme al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e immesso per la prima volta sul mercato dopo il 1° maggio 2024, non sia conforme al presente regolamento, la dichiarazione di conformità disponibile per tale sostanza o prodotto indica che non è conforme alle presenti norme e che può essere utilizzato solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 1° febbraio 2025.
3. I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico (N. sostanza MCA 121) o fabbricati con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° febbraio 2025, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) è stata presentata all'autorità competente una richiesta di autorizzazione per tale sostanza o per tale farina o fibra di legno non trattata proveniente da una specifica specie di legno, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1935/2004, prima del 1° agosto 2024;
  - b) l'uso di tale sostanza o di tale farina o fibra non trattata proveniente da una specifica specie di legno per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica, e il relativo uso, è limitato alle condizioni d'uso previste descritte nella richiesta;
  - c) le informazioni fornite all'Autorità conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1935/2004 includono una dichiarazione che attesta che la richiesta è conforme al presente paragrafo; e
  - d) l'Autorità ha ritenuto valida la richiesta.
4. I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con la sostanza o la farina o la fibra di legno non trattata oggetto di una richiesta possono quindi continuare a essere utilizzati fino a quando il richiedente non ritiri la sua richiesta o finché la Commissione non adotti una decisione che conceda o neghi l'autorizzazione all'uso di tale sostanza o farina o fibra di legno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:

(1) al punto 1, la tabella 1 è così modificata:

- a) la voce 96 relativa a farina e fibre di legno, non trattate, e la voce 121 relativa all'acido salicilico sono soppresse;  
 b) la voce 157 relativa al dibutil ftalato è sostituita dalla seguente:

«157	74880	000008-4-74-2	Dibutil ftalato ("DBP")	sì	no	no	0,12	(32) (36)	Da utilizzarsi unicamente come:  a) plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;  b) coadiuvante tecnologico di lavorazione nelle poliolefine, in concentrazioni non superiori allo 0,05 % (p/p) nel prodotto finito.	(7)»
------	-------	---------------	-------------------------	----	----	----	------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

c) la voce 159 relativa al benzil butil ftalato è sostituita dalla seguente:

«159	74560	000008-5-68-7	Benzil butil ftalato ("BBP")	sì	no	no	6	(32) (36)	Da utilizzarsi unicamente come:  a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;  b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuate le formule per lattanti e le formule di proseguimento (*);  c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % (p/p) nel prodotto finito.	(7)»
------	-------	---------------	------------------------------	----	----	----	---	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

d) la voce 283 relativa al bis(2-etilesile)ftalato è sostituita dalla seguente:

«283	74640	000011-7-81-7	Bis (2-etilesile) ftalato ("DEHP")	sì	no	no	0,6	(32) (36)	Da utilizzarsi unicamente come: a) plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi; b) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % (p/p) nel prodotto finito.	(7)»
------	-------	---------------	------------------------------------	----	----	----	-----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

e) la voce 728 relativa all'acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari ramificati C<sub>8</sub>-C<sub>10</sub>, con oltre il 60 % di C<sub>9</sub> è sostituita dalla seguente:

«728	75100	006851-5-48-0-002855-3-12-0	Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari ramificati C <sub>8</sub> -C <sub>10</sub> , con oltre il 60 % di C <sub>9</sub> ("DINP")	sì	no	no		(26) (32)	Da utilizzarsi unicamente come: a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto; b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuate le formule per lattanti e le formule di proseguimento ("); c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % (p/p) nel prodotto finito.  Da non utilizzarsi in combinazione con le sostanze MCA 157, 159, 283, o 1085.	(7)»
------	-------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----	--	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

f) la voce 793 relativa alla trietanolamina è sostituita dalla seguente:

«793	94000	000010-2-71-6	Trietanolamina	sì	no	no		(37)»		
------	-------	---------------	----------------	----	----	----	--	-------	--	--

g) la voce 822 relativa all'acido perclorico, sali (perclorato) è sostituita dalla seguente:

«822	71983	14797-7-3-0	Acido perclorico, sali (perclorato)	sì	no	no		(38)»		
------	-------	-------------	-------------------------------------	----	----	----	--	-------	--	--



h) la voce 1007 relativa al dietil[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]fosfonato è sostituita dalla seguente:

«1007		976-56-7	Dietil[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]fosfonato	no	sì	no			Da utilizzarsi unicamente fino allo 0,2 % (p/p) sulla base del peso del polimero finale nel processo di polimerizzazione per la fabbricazione di poli(etilene tereftalato) (PET) e di poli(etilene 2,5-furandicarbossilato) (PEF)»
-------	--	----------	-----------------------------------------------------------------	----	----	----	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) la voce 1059 relativa al poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato) è sostituita dalla seguente:

«1059		147398--31-0	Poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato) ("PHBH")	no	sì	no		(35)	La sostanza è una macromolecola ottenuta per fermentazione microbica. Da utilizzarsi unicamente in condizioni di temperatura non superiori alle condizioni di cui al punto 2.1.4, lettera d), dell'allegato V. La migrazione totale degli oligomeri con un peso molecolare inferiore a 1 000 Da non deve superare i 5,0 mg/kg di prodotto alimentare.	(23)»
-------	--	--------------	----------------------------------------------------------------	----	----	----	--	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

j) la voce 1076 relativa all'estere trifenilico dell'acido fosforoso polimerizzato con esteri alchilici C10-16 di alfa-idro-omegaidrossipoli[ossi (metil-1,2-etandiolo)] è sostituita dalla seguente:

«1076		122793-7-46-3	Estere trifenilico dell'acido fosforoso polimerizzato con esteri alchilici C10-16 di alfa-idro-omegaidrossipoli [ossi (metil-1,2-etandiolo)]	sì	no	no	0,05		Da utilizzarsi unicamente come: a) additivo a una concentrazione massima dello 0,2 % p/p in materiali e oggetti di polistirene antiurto destinati a venire a contatto con prodotti alimentari a temperatura ambiente e inferiore alla temperatura ambiente, compresi il riempimento a caldo e/o il riscaldamento fino a 100 °C per un massimo di due ore. Da non utilizzarsi a contatto con i prodotti alimentari ai quali l'allegato III assegna i simulanti C e/o D1;
-------	--	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----	------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										b) additivo a una concentrazione massima dello 0,025 % p/p in materiali di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) per un uso a temperatura ambiente e inferiore.»
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

k) alla fine della tabella 1 sono inserite in ordine numerico le voci seguenti:

«1078		3319-3-1-1	tris(2-etilesil)benzene-1,2,4-tricarbossilato	sì	no	no	1	(32)	Da utilizzarsi unicamente come plastificante per la fabbricazione di cloruro di polivinile morbido. Da non utilizzarsi a contatto con alimenti destinati ai lattanti. (*)	
1080		156157-97-0	(trietanolamina-perclorato, sale di sodio), dimero	sì	no	no		(37) (38)	Da utilizzarsi unicamente in cloruro di polivinile rigido a contatto con alimenti inclusi nella categoria alimentare con numero di riferimento 01.01.A nella tabella 2 dell'allegato III.	
1081		-	N, N-bis (2-idrossietil) stearilamina parzialmente esterificata con acidi grassi saturi C16/C18	sì	no	no		(7)	Da utilizzarsi unicamente a una concentrazione massima del 2 % (p/p) in materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere utilizzati dagli operatori economici del settore alimentare per il confezionamento di prodotti alimentari secchi ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna il simulante E.	(30)
1082		52628--03-2	Acido fosforico, esteri misti con 2-idrossietil metacrilato	no	sì	no	0,05		Da utilizzarsi unicamente a una concentrazione massima dello 0,35 % (p/p) per la fabbricazione di polimetilmetacrilato. LMS espresso come somma dei mono-, di- e triesteri dell'acido fosforico e dei mono-, di-, tri- e tetraesteri dell'acido difosforico.	

1083		2421-2-8-5	Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica ("BTDA")	no	sì	no	0,05		Da utilizzarsi unicamente a una concentrazione massima del 43 % (p/p) come comonomero nella produzione di poliimmidi per l'uso a contatto con alimenti per i quali l'allegato III, tabella 2, prevede solo i simulanti B e/o D2 a una temperatura massima di 250 °C.
------	--	------------	------------------------------------------------------------	----	----	----	------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(<sup>1</sup>) Lattante, formula per lattanti e formula di proseguimento così come definiti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).»

(2) al punto 2, la tabella 2 è così modificata:

a) la voce 7 è sostituita dalla seguente:

«7	19 20 1081	1,2	«espresso come ammina terziaria»
----	------------------	-----	----------------------------------

b) la voce 26 è sostituita dalla seguente:

«26	728 729	1,8	«espresso come somma delle sostanze»
-----	------------	-----	--------------------------------------

c) la voce 32 è sostituita dalla seguente:

«32	8 72 73 138 140 157 159 207 242 283 532 670 728 729 775 783 797 798 810 815 1078 1085*	60	espresso come somma delle sostanze (plastificanti)  * Il diisobutilftalato, N. sostanza MCA 1085, con i sinonimi 1,2-bis(2-metilpropil) benzene-1,2- dicarbossilato o «DIBP» e numero CAS 84-69-5 non figura tra le sostanze autorizzate nella tabella 1. Può tuttavia essere presente in concomitanza con altri ftalati, come conseguenza del suo utilizzo come sostanza ausiliaria della polimerizzazione, ed è incluso nelle restrizioni di gruppo con l'assegnazione MCA n. 1085».
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) sono aggiunte le seguenti voci:

«36	157 159 283 1085*	0,6	somma di dibutil ftalato (DBP), diisobutilftalato (DIBP), benzil butil ftalato (BBP) e bis(2-etilesile)ftalato (DEHP) espressi come equivalenti DEHP utilizzando la seguente formula: $DBP*5 + DIBP*4 + BBP*0,1 + DEHP*1$ . * Cfr. nota relativa alla sostanza MCA n. 1085 alla riga 32
37	793 1080	0,05	espresso come somma di trietanolammina e addotto cloridrato espresso come trietanolammina
38	822 1080	0,002	espresso come perclorato - si applica la nota 4 della tabella 3»

(3) nella tabella 3 al punto 3 è aggiunta la voce seguente:

«(30)	Esiste il rischio di superamento dei limiti di migrazione; la migrazione aumenta con lo spessore della materia plastica in cui è contenuta la sostanza, e con una polarità decrescente del polimero e un grado decrescente di esterificazione della sostanza stessa.»
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1443 DELLA COMMISSIONE****dell'11 luglio 2023****relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 19457 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Il preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 19457 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* DSM 19457) è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 <sup>(2)</sup> della Commissione come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 19457 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (4) Nel parere del 22 novembre 2022 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati dimostranti che, alle condizioni d'uso attualmente autorizzate, il preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 19457 continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre osservato che l'additivo non è un irritante per la pelle o per gli occhi, ma data la sua natura proteica dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. In assenza di dati l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea dell'additivo.
- (5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 <sup>(4)</sup> della Commissione, il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, relativo all'autorizzazione di preparati di *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944) come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15).

<sup>(3)</sup> *EFSA Journal* 2023;21(1):7697.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

- (6) La valutazione del preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 19457 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale preparato.
- (7) La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione.
- (8) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 19457 come additivo per mangimi, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012.
- (9) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 19457, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione del preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

#### Articolo 2

##### **Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012**

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012, la voce 1k20718 relativa al «*Lactobacillus plantarum* (DSM 19457)» è soppressa.

#### Articolo 3

##### **Misure transitorie**

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 1° agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 1° agosto 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

#### Articolo 4

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
<b>Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.</b>								
1k20718	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 19457	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 19457 contenente almeno <math>1 \times 10^{10}</math> CFU/g di additivo. Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 19457 <i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup> Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 19457: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787). Determinazione di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 19457: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA.</p>	Tutte le specie animali	—		—	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.</li> <li>Dose minima dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: <math>5 \times 10^7</math> CFU/kg di materiale fresco.</li> <li>Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, è opportuno utilizzare l'additivo e le premiscele indossando dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.</li> </ol>	1° agosto 2033

<sup>(1)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1444 DELLA COMMISSIONE****dell'11 luglio 2023****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Apertura**

- (1) Il 14 novembre 2022 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC») e della Turchia («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 settembre 2022 da Laminados Losal S.A.U. («il denunciante») per conto dell'industria dell'Unione di piatti a bulbo in acciaio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

**1.2. Registrazione**

- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 *bis*, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), del regolamento di base non sono soddisfatti.
- (4) Il denunciante non ha chiesto la registrazione e la Commissione ha constatato che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base non erano soddisfatti. Oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, in seguito non è stato rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni.
- (5) Per i motivi esposti alla sezione 4.3.1, la Commissione ha deciso di cumulare le importazioni dai paesi interessati ai fini dell'analisi descritta ai considerando precedenti. Da un'analisi dei dati estratti dalla banca dati Surveillance e dei dati forniti dai produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato è emerso che il volume cumulativo delle importazioni dai paesi interessati durante i primi quattro mesi interi (da dicembre 2022 a marzo 2023) dopo l'apertura dell'inchiesta è diminuito del 2 % rispetto agli stessi mesi nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni medie mensili dai paesi interessati durante i primi quattro mesi dopo l'apertura dell'inchiesta sono diminuite del 15 % rispetto alle importazioni medie mensili durante il periodo dell'inchiesta. Durante il periodo di comunicazione preventiva la Commissione non ha pertanto disposto la registrazione delle importazioni di piatti a bulbo in acciaio a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 *bis*, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piatti a bulbo originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (GU C 431 del 14.11.2022, pag. 11).

### 1.3. Parti interessate

- (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC e della Turchia, gli importatori, fornitori e utilizzatori noti, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.
- (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

### 1.4. Osservazioni in merito all'apertura

- (8) In seguito all'apertura sono pervenute osservazioni dal governo della Turchia, dal produttore esportatore turco Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş («Özkan Demir»), dall'utilizzatore dell'Unione Fincantieri S.p.A («Fincantieri») e dall'importatore indipendente Baglietto s.r.l. («Baglietto»).
- (9) Il governo della Turchia e Fincantieri hanno entrambi sostenuto, tra l'altro, che la denuncia si basava eccessivamente su informazioni riservate, in particolare per quanto riguarda il livello di dettaglio degli indicatori microeconomici dell'industria dell'Unione, nonché su alcuni allegati della denuncia. Entrambi hanno sostenuto che la versione non riservata non era quindi sufficiente per consentire alle parti di presentare osservazioni significative sugli indicatori di pregiudizio e sulle asserzioni contenute nella denuncia.
- (10) L'articolo 19 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta. Poiché la denuncia riguarda soltanto le informazioni relative all'unico produttore dell'Unione o le informazioni relative a tale produttore dell'Unione assieme a informazioni e statistiche accessibili al pubblico, per motivi di riservatezza il denunciante ha fornito le cifre pertinenti in intervalli significativi. Analogamente, il denunciante ha fornito una versione non riservata degli allegati o una sintesi significativa delle informazioni fornite. La Commissione ha ritenuto pertanto che la versione non riservata della denuncia, disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, che consentono alle parti interessate di esercitare correttamente i loro diritti di difesa. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (11) Il governo della Turchia e Fincantieri si sono entrambi opposti all'inclusione nell'analisi del pregiudizio dei dati relativi a Laminorul SA («Laminorul»), un produttore rumeno di piatti a bulbo in acciaio, che è fallita e ha cessato la produzione durante il periodo in esame. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, a seguito del suo fallimento, Laminorul è stata acquisita da un'altra società, ma non ha ripreso la produzione di piatti a bulbo in acciaio. Secondo il governo della Turchia e Fincantieri, i dati disponibili relativi a Laminorul non avrebbero dovuto essere inclusi nei dati presentati nella denuncia, poiché tale società è fallita e non produce più piatti a bulbo in acciaio. La denuncia non avrebbe pertanto dovuto considerare Laminorul come parte dell'industria dell'Unione.
- (12) La Commissione ha tuttavia ritenuto che Laminorul facesse ancora parte dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, anche se non per l'intero periodo. Per tale motivo, il denunciante ha correttamente incluso nella denuncia i dati di Laminorul e ha rappresentato in modo accurato la situazione dell'industria dell'Unione nei periodi pertinenti. Inoltre, i dati presentati nella denuncia hanno dimostrato che la maggior parte degli indicatori mostrava tendenze simili, a prescindere dal fatto che Laminorul fosse inclusa o meno nell'analisi. In ogni caso, nella sua analisi la Commissione ha indicato, ove possibile, l'effetto dei dati di Laminorul sulla situazione di pregiudizio per l'industria dell'Unione per il periodo in esame nel presente regolamento.
- (13) Il governo della Turchia e Özkan Demir hanno presentato osservazioni su diversi indicatori di pregiudizio illustrati nella denuncia, sostenendo che alcuni di essi non indicavano una situazione pregiudizievole per l'industria dell'Unione o che tale pregiudizio potrebbe essere stato causato da fattori diversi dalle importazioni dai paesi interessati.

- (14) A tale riguardo la Commissione ha ricordato che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma che la denuncia deve contenere le informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti (non necessariamente tutti). La denuncia conteneva tali informazioni che indicavano l'esistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità con le importazioni dai paesi interessati. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti a dimostrare un pregiudizio e un nesso di causalità e ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (15) Altre osservazioni specifiche sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull'interesse dell'Unione, che non erano direttamente collegate all'apertura, sono trattate nelle sezioni pertinenti (sezioni 4, 5 e 7) in appresso.

#### 1.5. Campionamento

- (16) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

##### Campionamento dei produttori dell'Unione

- (17) Dato il numero limitato di produttori di piatti a bulbo in acciaio nell'Unione, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura che avrebbe messo dei questionari a disposizione degli unici due produttori noti dell'Unione. Di questi due produttori, solo Laminados Losal, S.A.U. (il denunciante) ha risposto al questionario. Il secondo produttore dell'Unione, Olifer s.p.l. («Olifer»), che rappresenta il [15-25] % della produzione dell'Unione, non si è manifestato durante l'inchiesta. La Commissione non ha pertanto fatto ricorso al campionamento, ma ha utilizzato i dati in possesso del denunciante e ha stimato i dati relativi a Olifer e Laminorul, se del caso, come illustrato al considerando 147.

##### Campionamento degli importatori

- (18) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (19) Solo un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.

##### Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (20) Al fine di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (21) Un produttore esportatore della RPC, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento.

##### Campionamento dei produttori esportatori della Turchia

- (22) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Turchia a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la Missione della Turchia presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (23) Un produttore esportatore della Turchia ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento.

### 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica

- (24) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta. La Commissione ha quindi informato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea in merito alla sua intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.
- (25) La Commissione ha pubblicato online <sup>(3)</sup> i questionari per i produttori esportatori, gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione.
- (26) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
- produttore dell'Unione
- Laminados Losal S.A.U., Gernika, Spagna
- utilizzatore
- Fincantieri S.p.A, Monfalcone e Trieste, Italia
- produttore esportatore della Turchia
- Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş, Aliağa/İzmir, Turchia
- (27) In considerazione dell'epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento adottate, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza del seguente produttore esportatore cinese:
- Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., RPC

### 1.7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (28) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

## 2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (29) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm («piatti a bulbo in acciaio»). I piatti a bulbo in acciaio sono utilizzati principalmente nell'industria della cantieristica navale per costruire strutture in acciaio per navi da crociera, traghetti, navi militari e navi mercantili. I piatti a bulbo in acciaio possono essere utilizzati anche nella costruzione di piattaforme offshore e rotaie a guida, ma nell'Unione tale applicazione riguarda solo quantità trascurabili («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

### 2.2. Prodotto in esame

- (30) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese e della Turchia, attualmente classificato con i codici NC ex 7216 50 91 (codici TARIC 7216 50 91 10) («il prodotto in esame»).

<sup>(3)</sup> <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640>

### 2.3. Prodotto simile

- (31) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame esportato nell'Unione;
  - il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e della Turchia e
  - il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (32) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

### 2.4. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (33) Non sono state avanzate contestazioni riguardanti la definizione del prodotto.

## 3. DUMPING

### 3.1. Cina

#### 3.1.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

- (34) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (35) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni riguardanti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione dei piatti a bulbo in acciaio. Un produttore esportatore, Changshu Longteng Special Steel Co, Ltd., ha presentato le informazioni pertinenti. Inoltre, per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC.
- (36) Inoltre, al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative in Cina. La Commissione ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni sull'applicazione dell'articolo 18. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.
- (37) Al punto 5.3.2. dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, la Turchia avrebbe potuto costituire un paese terzo rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
- (38) Il 24 gennaio 2023 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l'energia impiegati nella produzione dei piatti a bulbo in acciaio, sulla base dei dati forniti da Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., unico produttore esportatore del prodotto in esame situato nella RPC che ha collaborato. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato la Turchia come paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal produttore esportatore Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. in merito alla prima nota.

- (39) Il 3 aprile 2023, dopo aver analizzato le osservazioni ricevute e ulteriori informazioni fornite da Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, con la Turchia come paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei dati forniti da un produttore nel paese rappresentativo, ossia Kocaer Çelik Sanayi. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e le ha ricevute da Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.
- (40) Dopo aver esaminato le osservazioni e le informazioni pervenute in relazione alla seconda nota, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la scelta della Turchia come paese rappresentativo dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale era appropriata. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.4.

### 3.1.2. Valore normale

- (41) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (42) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».
- (43) Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

#### 3.1.2.1. Esistenza di distorsioni significative

- (44) Nell'ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella RPC <sup>(4)</sup>, la Commissione ha rilevato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
- (45) In tali inchieste la Commissione ha constatato l'esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che ha per effetto di falsare l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato <sup>(5)</sup>. In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta, il governo della RPC non solo continua a detenere un livello elevato di controllo ai

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145).

<sup>(5)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150.

sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base <sup>(6)</sup>, ma è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base <sup>(7)</sup>. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti <sup>(8)</sup>. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC <sup>(9)</sup>. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base <sup>(10)</sup>, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC <sup>(11)</sup>.

- (46) Come avvenuto nelle inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale <sup>(12)</sup> («la relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha comportato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso quello dei piatti a bulbo in acciaio. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell'ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.

<sup>(6)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 115 e 118.

<sup>(7)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, e regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell'organizzazione di partito. Risulta che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato la propria volontà di controllare le decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni commerciali all'interno delle rispettive società. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori di prodotti oggetto dell'inchiesta e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

<sup>(8)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129.

<sup>(9)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 130 e 133.

<sup>(10)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135.

<sup>(11)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 136 e 145.

<sup>(12)</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD\(2017\)483&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it).

- (47) Secondo quanto asserito nella denuncia, l'intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da vari interventi di vasta portata del governo della RPC o di altre autorità pubbliche a diversi livelli amministrativi e del mercato, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell'industria siderurgica cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta.
- (48) Più nello specifico, la denuncia ha rilevato che nel contesto della dottrina della «economia di mercato socialista» contenuta nella costituzione della RPC, dell'onnipresenza del partito comunista cinese («PCC») e della sua influenza sull'economia mediante iniziative di pianificazione strategica, come il 13° e il 14° piano quinquennale, l'ingerenza del governo assume varie forme, in particolare di tipo amministrativo, finanziario e normativo.
- (49) La denuncia forniva esempi di elementi che indicano l'esistenza di distorsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. Facendo riferimento alle precedenti inchieste della Commissione nel settore siderurgico, alla relazione, nonché a ulteriori fonti, il denunciante ha osservato in particolare quanto segue:
- lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato. In ragione dell'elevato livello di intervento pubblico nel settore siderurgico, che si riflette nel 13° piano quinquennale per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico, e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, anche i produttori di acciaio di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. In quanto tale, il mercato dell'acciaio, e quindi il settore dei piatti a bulbo in acciaio, sono in larga misura serviti da imprese che sono di proprietà e operano sotto il controllo e la supervisione strategica del governo della RPC;
  - l'industria siderurgica è considerata un settore fondamentale dell'economia cinese e un pilastro nazionale dal governo della RPC, e in quanto tale gode di un sostegno particolare. L'attuale problema della sovraccapacità è probabilmente l'esempio più lampante delle implicazioni delle politiche del governo della RPC per il settore e delle distorsioni che ne derivano;
  - quasi la metà di tutte le società del settore siderurgico cinese è costituita da imprese di proprietà dello Stato e quattro dei dieci maggiori produttori mondiali di acciaio rientrano in questa categoria, il che conferisce a tali imprese un ruolo dominante nel mercato dell'acciaio. Di conseguenza, vi è un significativo intervento dello Stato sul costo delle materie prime nel settore siderurgico, più specificamente nel settore della costruzione navale in acciaio e dei piatti a bulbo in acciaio, da cui derivano distorsioni nei prezzi dell'acciaio. Il 13° piano quinquennale ha definito la costruzione navale in acciaio un settore strategico che deve essere sostenuto dal governo della RPC. Considerando che la maggior parte dei piatti a bulbo in acciaio sono utilizzati e fabbricati per il settore della costruzione navale in acciaio, tale settore può essere considerato strategico per il governo della RPC e ricevere pertanto il sostegno dello Stato. La denuncia sottolinea inoltre che i due più importanti cantieri navali cinesi, vale a dire China State Shipbuilding Corporation e China Shipbuilding Industry Corporation, sono imprese di proprietà dello Stato. Entrambe sono soggette alla supervisione della Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC») e sono pertanto interessate da misure e politiche pubbliche che favoriscono i produttori nazionali;
  - il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali che, per concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. La loro politica creditizia deve essere infatti allineata agli obiettivi di politica industriale del governo della RPC piuttosto che valutare principalmente il contesto economico e i meriti di un determinato progetto.
  - Come affermato in precedenti inchieste della Commissione in materia di acciaio, nel mercato cinese è presente un sostanziale intervento pubblico, con conseguenti distorsioni dei salari nel settore siderurgico, nonché carenze nel diritto fallimentare e patrimoniale cinese.
- (50) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.
- (51) In particolare, nel settore del prodotto oggetto dell'inchiesta, che rappresenta un sottosettore dell'industria dell'acciaio, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà dello Stato.



- (52) L'inchiesta ha confermato tuttavia che i due maggiori produttori del settore siderurgico, ossia Angang Steel Group («Ansteel») e China Baowu Steel Group («Baowu»), sono interamente di proprietà dello Stato o quest'ultimo vi detiene una partecipazione di controllo. Inoltre, alcune importanti società produttrici di piatti a bulbo in acciaio, come Hebei Jitai Special Steel Group Co., Ltd., Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd e Hebei Jingye Group Co. Ltd., sono soggette a ingerenze da parte del governo. La società Hebei Jitai Special Steel Group Co., Ltd., una società interamente controllata dalla società privata Tangshan Baigong Industry Development co. <sup>(13)</sup>, dichiara tra i suoi obiettivi quello di «contribuire allo sviluppo della società, all'evoluzione dei tempi e alla patria» <sup>(14)</sup>. Inoltre, Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. è detenuta e controllata da Nanjing Steel, un'impresa di proprietà dello Stato soggetta alla SASAC di Nanchino <sup>(15)</sup>. Nel caso della Hebei Jingye Group Co. Ltd., varie attività di costruzione del PCC sono state organizzate sotto la guida del vicesegretario del comitato di partito del gruppo <sup>(16)</sup>.
- (53) Inoltre, dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private <sup>(17)</sup>, con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese, l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, dato che le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme nella RPC.
- (54) Quanto detto è evidente anche a livello della China Iron and Steel Association («CISA»). A norma dell'articolo 3 del suo statuto, la CISA «aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese» e «accetta l'orientamento, la supervisione e la gestione commerciali da parte da parte delle entità preposte alla registrazione e alla gestione, da parte dei soggetti responsabili dell'edificazione del partito, nonché dei servizi amministrativi competenti per la gestione industriale» <sup>(18)</sup>.
- (55) Sia le imprese pubbliche che quelle private del settore siderurgico sono soggette a una supervisione e a un orientamento di natura strategica. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore siderurgico confermano l'importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l'intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato: dal progetto di parere di orientamento del ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l'ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale <sup>(19)</sup>; dal 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all'avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» <sup>(20)</sup>; o dal 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami dell'acciaio, i cui obiettivi fondamentali sono «il costante incremento della percentuale di
- 
- <sup>(13)</sup> Hebei Jitai Special Steel Group Co., Ltd. (s.d.). Baidu, disponibile all'indirizzo: <https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B3%E5%8C%97%E5%90%89%E6%B3%B0%E7%89%B9%E9%92%A2%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/4599958> (consultato il 3 aprile 2023).
- <sup>(14)</sup> «Study the century-old party history and move forward with your head held high - Tangshan Baigong Industrial Development Co., Ltd. visited Li Dazhao Memorial Hall». (17 giugno 2021). Tsuniversal, disponibile all'indirizzo: <https://www.tsuniversal.com/news/74.html> (consultato il 3 aprile 2023).
- <sup>(15)</sup> *Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd.* (s.d.). QCC, disponibile all'indirizzo: <https://www.qcc.com/firm/e466e01d6e0994f2d8c8736a6d7e4da7.html> (consultato il 3 aprile 2023).
- <sup>(16)</sup> *The party committee of Jingye Group commended the advanced party branches and exemplary party members in 2022.* (3 marzo 2023). Jingye Group, disponibile all'indirizzo: <http://www.hbjyjt.com/content/?2085.html> (consultato il 3 aprile 2023).
- <sup>(17)</sup> Cfr. ad esempio l'articolo 33 della costituzione del PCC, l'articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era del 2020,
- <sup>(18)</sup> disponibile all'indirizzo: <http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=5b2ddec5eba936fba45d7bd801b09f6ff30d867762906011672eaeda213c54ac&columnId=0227750914a0f2a722c5b71b220e0aa19ceb0ee2cd7a7e325a35f6591cdbc66a> (consultato il 3 aprile 2023).
- <sup>(19)</sup> Cfr.: [https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art\\_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html](https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html) (consultato il 3 aprile 2023). [https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art\\_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html](https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html) (consultato il 3 aprile 2023). [https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art\\_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html](https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html) (consultato il 3 aprile 2023). [https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art\\_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html](https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html) (consultato il 3 aprile 2023).
- <sup>(20)</sup> Cfr. sezione IV, sottosezione 3 del 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

utilizzo di cascami dell'acciaio e il raggiungimento nella produzione siderurgica nazionale di una percentuale complessiva di cascami del 30 % entro la fine del 14° piano quinquennale»<sup>(21)</sup>. Per quanto riguarda più specificamente il prodotto oggetto dell'inchiesta, le province di Shandong e Jiangsu hanno emesso il rispettivo 14° piano quinquennale sullo sviluppo di attrezzature per la costruzione navale e l'ingegneria navale, promuovendo esplicitamente il settore della costruzione navale e la relativa produzione di acciaio, come i piatti a bulbo in acciaio<sup>(22)</sup>.

- (56) Esempi analoghi dell'intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore siderurgico sono evidenti anche in altre province, come in quella di Hebei, che prevede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e sul risanamento delle imprese private del settore del ferro e dell'acciaio e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un'influenza a livello interno» e di «espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami dell'acciaio, rafforzare l'analisi e la classificazione dei cascami dell'acciaio»<sup>(23)</sup>. L'influenza dello Stato è riscontrabile anche a livello comunale, ad esempio nel piano d'azione siderurgico per il 2022 «1 + 3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, in cui diversi enti municipali sono incaricati di «promuovere alleanze tra imprese che fabbricano prodotti simili nella regione e la loro riorganizzazione», come i due grandi gruppi siderurgici Shougang (Jingtang, Qiangang) e Tangsteel New District, «individuare e guidare gli istituti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie, e al tempo stesso [...] erogare sovvenzioni sotto forma di sconti sui tassi di interesse» nonché «sostenere l'ottimizzazione della struttura dei prodotti» concedendo «a nuove imprese manifatturiere campione e a prodotti campione a livello nazionale [...] rispettivamente 1 milione di CNY e 500 000 CNY, e a nuove imprese manifatturiere campione e a prodotti campione a livello provinciale rispettivamente 300 000 e 100 000 CNY»<sup>(24)</sup>.
- (57) Analogamente, il piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica nel corso del 14° piano quinquennale prevede la «costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate», ossia «la costruzione di sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., e garantire l'espansione, l'intensificazione e la specializzazione del settore». Tra queste, entro il 2025 la capacità di produzione di ghisa ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità di produzione di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate»<sup>(25)</sup>.
- (58) L'inchiesta ha inoltre confermato che il governo della RPC interferisce nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, stabilendo l'esistenza di legami personali tra i produttori di piatti a bulbo in acciaio e il PCC. Ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione del produttore esportatore che ha collaborato, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., ricopre contemporaneamente la funzione di segretario del comitato di partito dell'impresa<sup>(26)</sup>. Inoltre, la società ha firmato un accordo strategico con l'impresa di proprietà dello Stato Jiangsu Huaneng, una società interamente controllata di Huaneng, un'impresa di proprietà dello Stato soggetta alla SASAC centrale<sup>(27)</sup>, e ha firmato un accordo d'intenti per approfondire la cooperazione con la succursale della provincia di Jiangsu della Export-Import Bank of China, indicando un possibile sostegno finanziario da parte dello Stato<sup>(28)</sup>. L'interferenza del comitato comunale del PCC nelle operazioni di Longteng risulta anche dal seguente articolo

<sup>(21)</sup> Cfr. sezione II, sottosezione 1 del 14° piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria dei cascami dell'acciaio.

<sup>(22)</sup> Cfr. il 14° piano quinquennale della provincia di Shandong sullo sviluppo di attrezzature per la costruzione navale e l'ingegneria navale, disponibile all'indirizzo: [http://gxt.shandong.gov.cn/art/2022/3/29/art\\_103885\\_10301690.html](http://gxt.shandong.gov.cn/art/2022/3/29/art_103885_10301690.html) (consultato il 4 aprile 2023) e il 14° piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria delle attrezzature per la costruzione navale e l'ingegneria navale nella provincia di Jiangsu, disponibile all'indirizzo: [https://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2022/3/22/art\\_6197\\_10385582.html](https://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2022/3/22/art_6197_10385582.html) (consultato il 4 aprile 2023).

<sup>(23)</sup> Cfr. piano d'azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell'industria siderurgica, Capitolo I, sezione 3; disponibile all'indirizzo: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml> (consultato il 3 aprile 2023).

<sup>(24)</sup> *Tangshan Municipal People's Government issued the «1 + 3» Action Plan for Tangshan Steel Industry*. (6 giugno 2022). China Iron and Steel Association, disponibile all'indirizzo: <http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a> (consultato il 3 aprile 2023).

<sup>(25)</sup> Cfr. piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica durante il 14° piano quinquennale, Capitolo II, sezione 3; disponibile all'indirizzo: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml> (consultato il 3 aprile 2023).

<sup>(26)</sup> Liming, C. (2 dicembre 2018). *Intervista con Ji Bingyuan, presidente, direttore generale e segretario del partito di Longteng Special Steel*.

<sup>(27)</sup> *Longteng Special Steel and Huaneng Jiangsu reached a strategic cooperation*. (22 giugno 2021). Sina Finance App. <https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2021-06-22/doc-ikqcfnc2450921.shtml> (consultato il 3 aprile 2023).

<sup>(28)</sup> *Export-Import Bank of China Jiangsu Branch signed «Deepening Cooperation Agreement» with Changshu Municipal People's Government*. (26 marzo 2021). JSCHINA, disponibile all'indirizzo: [https://jsnews.jschina.com.cn/xhh/news/202103/t20210326\\_2753645.shtml](https://jsnews.jschina.com.cn/xhh/news/202103/t20210326_2753645.shtml) (consultato il 3 aprile 2023).

pubblicato sul sito web del comune di Changshu: «il comitato di partito dell'Ufficio dei trasporti approfondirà ulteriormente il lavoro di abbinamento. Grazie alla leadership dell'edificazione del partito, essa garantirà una cooperazione più stretta e approfondita con le imprese collegate, così da trasformare al meglio i vantaggi politici derivanti dall'edificazione del partito in termini di sostegno e promozione reciproci in vantaggi in termini di sviluppo e azioni pratiche a beneficio delle masse. Insieme, riusciremo a conseguire nuovi risultati, nuovi progressi e nuove vittorie nella Lunga Marcia della Nuova Era» <sup>(29)</sup>. Analogamente, anche il presidente del consiglio di amministrazione di Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. e della sua società madre Nanjing Steel ricoprono contemporaneamente la carica di segretario del comitato di partito. <sup>(30)</sup>

- (59) Inoltre nel settore del prodotto oggetto dell'inchiesta sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L'inchiesta ha individuato documenti strategici che dimostrano che l'industria beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici relativi al prodotto oggetto dell'inchiesta nell'ambito del settore siderurgico.
- (60) L'industria siderurgica continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC <sup>(31)</sup>. Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore siderurgico emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel 14° piano quinquennale, il governo della RPC ha previsto per l'industria siderurgica interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale <sup>(32)</sup>. Analogamente, il 14° piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all'industria siderurgica, definisce il settore come il «fondamento dell'economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore siderurgico nel periodo 2021-2025, quali l'aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) o la trasformazione digitale <sup>(33)</sup>.
- (61) L'importante materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta è il minerale di ferro. Il minerale di ferro è citato anche nel 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, in cui lo Stato prevede di «sviluppare in modo razionale le risorse minerarie interne. Intensificare l'attività di prospezione del minerale di ferro [...], attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l'adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi» <sup>(34)</sup>. In province come l'Hebei, per il settore le autorità prevedono quanto segue: «fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni» <sup>(35)</sup>. In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui la produzione delle principali materie prime utilizzata nella fabbricazione dei piatti a bulbo in acciaio. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
- (62) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore siderurgico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, di cui al considerando 45, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta.

<sup>(29)</sup> *The Party Committee of the Transport Bureau and Longteng Special Steel held a signing ceremony for party building*, (5 agosto 2020). Amministrazione di Changshu, disponibile all'indirizzo: <http://www.changshu.gov.cn/zgcs/c100297/202008/03d86105d1b24c0093db89f968f834f7.shtml> (consultato il 3 aprile 2023).

<sup>(30)</sup> Huang Yixin. (s.d.). Aiqicha Baidu, disponibile all'indirizzo: <https://aiqicha.baidu.com/person?personId=4736c00788016f6251d98eb690072596> (consultato il 3 aprile 2023).

<sup>(31)</sup> Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

<sup>(32)</sup> Cfr. 14° piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all'indirizzo: <https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/> (consultato il 3 aprile 2023).

<sup>(33)</sup> Cfr. in particolare le sezioni I e II del 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

<sup>(34)</sup> Cfr. 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.

<sup>(35)</sup> Cfr. piano d'azione siderurgico per il 2022 «1 + 3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2; disponibile all'indirizzo: <http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a> (consultato il 3 aprile 2023).

- (63) Il settore siderurgico di cui al precedente considerando 45 è inoltre influenzato dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base. Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che il settore siderurgico, compreso quello della produzione di piatti a bulbo in acciaio, non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione dei piatti a bulbo in acciaio o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) <sup>(36)</sup>.
- (64) Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore siderurgico di cui al precedente considerando 45 non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Pertanto, il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.
- (65) Infine, la Commissione rammenta che per produrre piatti a bulbo in acciaio sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di piatti a bulbo in acciaio acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
- (66) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita applicati sul mercato interno dei piatti a bulbo in acciaio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un altro fattore produttivo e così via.
- (67) Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. Tuttavia, nella sua comunicazione del 6 febbraio 2023, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha sostenuto che le asserzioni relative alle distorsioni significative non dovrebbero diventare una conclusione predeterminata e che la Commissione dovrebbe innanzitutto verificare tali presunte distorsioni e decidere se siano significative prima di cercare dati sul valore normale da fonti alternative. Secondo la società la Commissione ha invece iniziato prematuramente a cercare fonti alternative del valore normale nella fase iniziale dell'inchiesta.
- (68) Questa argomentazione non può essere accolta. Come indicato nell'avviso di apertura, nella fase di apertura la Commissione ha ritenuto che vi fossero elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non sarebbe appropriato utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative, giustificando pertanto l'apertura di un'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha ricordato in tale contesto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate dall'inchiesta sono informate immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta in merito alle fonti pertinenti che la Commissione intende utilizzare ai fini della determinazione del valore normale. L'argomentazione di Longteng secondo cui la Commissione dovrebbe cercare fonti alternative del valore normale solo dopo aver accertato l'esistenza di distorsioni significative sembra pertanto basarsi su una lettura errata del regolamento di base. In ogni caso, lungi dal giungere a conclusioni predeterminate in merito a distorsioni significative, come sostenuto da Longteng, nel corso della presente inchiesta la Commissione ha raccolto ulteriori informazioni per integrare le fonti disponibili al fine di verificare le asserzioni formulate nella fase di apertura e, in ultima analisi, determinare se nel settore dei piatti a bulbo in acciaio siano presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Sebbene tali conclusioni saranno formulate solo nella fase definitiva dell'inchiesta, i risultati provvisori dell'inchiesta della Commissione sono riportati nei considerando da 44 a 67 e le parti interessate hanno la possibilità di presentare ulteriori osservazioni al riguardo.

<sup>(36)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.

### 3.1.2.2. Paese rappresentativo

#### Osservazioni generali

- (69) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:
- un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale <sup>(37)</sup>;
  - la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;
  - la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
  - qualora i possibili paesi rappresentativi siano più di uno, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
- (70) Come indicato ai considerando 38 e 39, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 24 gennaio 2023, e la seconda nota sui fattori produttivi, del 3 aprile 2023. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono inoltre in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di valutare l'opportunità di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

#### Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina

- (71) Nella prima nota sui fattori produttivi, la Commissione ha individuato la Turchia e la Russia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classificava cioè come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che avesse luogo la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota.
- (72) Nella seconda nota, in seguito alle osservazioni ricevute dal produttore esportatore che ha collaborato Changshu Longteng Special Steel Co. Ltd. in merito alla prima nota, la Commissione ha indicato che la Malaysia è stata presa in considerazione per determinare i seguenti fattori produttivi: azoto, ossigeno e calcare. Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota.

#### Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

- (73) Nella prima nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia Russia e Turchia, la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (74) Per quanto riguarda la Russia, i rendiconti finanziari dell'unica società identificata nella prima nota come produttore, vale a dire «JSC Omutninsk Metallurgical Plant», non erano prontamente disponibili. La Commissione ha pertanto concluso di non poter utilizzare i dati di questa società nel procedimento.
- (75) Inoltre, i dati delle statistiche russe sulle importazioni erano disponibili fino al gennaio 2022, coprendo quindi solo un terzo del periodo dell'inchiesta.
- (76) La Commissione ha quindi concluso che la Russia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta.

<sup>(37)</sup> Dati aperti della Banca mondiale — reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>.

- (77) Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione ha individuato rendiconti finanziari prontamente disponibili per un solo produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta, che tuttavia si trovava in una posizione in perdita nel 2021. Sebbene i rendiconti finanziari del produttore esportatore turco che ha collaborato, Özkan Demir, fossero prontamente disponibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la società era in perdita nel 2021 e pertanto non ha potuto essere utilizzata per calcolare il valore normale. Pertanto, oltre a tale società, la Commissione ha individuato rendiconti finanziari prontamente disponibili per i produttori di un prodotto della stessa categoria generale e/o dello stesso settore in potenziali paesi rappresentativi che hanno mostrato un livello ragionevole di redditività per un periodo parzialmente sovrapponibile al periodo dell'inchiesta. Tali produttori sono stati identificati nella denuncia o individuati nell'elenco dei produttori che fabbricano prodotti che rientrano nel codice NC 7216 50 91 «Piatti a bulbo», che comprende sia il prodotto oggetto dell'inchiesta «Piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm», quale definito nell'avviso di apertura, sia tutti gli altri tipi di piatti a bulbo in acciaio. La Commissione ha inoltre effettuato un controllo incrociato tra l'elenco dei produttori e quello fornito dalle autorità turche nella fase preliminare.
- (78) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che la Turchia fosse una scelta appropriata come paese rappresentativo.
- (79) Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha sottolineato che alcuni dei produttori turchi elencati non soddisfacevano i requisiti in quanto per quattro produttori su cinque erano disponibili solo rendiconti finanziari consolidati che quindi non potevano riflettere le SGAV e i margini di profitto effettivi di un produttore di piatti a bulbo in acciaio. Inoltre, secondo Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., le SGAV e i profitti calcolati sulla base dei dati disponibili relativi ai cinque produttori erano eccessivamente elevati. La società cinese ha infine sostenuto che la Commissione non dovrebbe tenere conto della Turchia per stabilire il valore di riferimento di alcune materie prime (vale a dire calcare e ossigeno).
- (80) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha riesaminato le SGAV e i profitti dichiarati da quattro dei cinque produttori siderurgici individuati in Turchia e li ha valutati come eccessivamente elevati. Di conseguenza, la Commissione non ha tenuto conto di tali società e ha deciso di utilizzare le SGAV e i margini di profitto comunicati da uno solo dei produttori turchi, ossia Kocaer Çelik Sanayi, per i dati finanziari relativi al 2022 (ossia per il periodo parzialmente sovrapponibile al periodo dell'inchiesta). In seguito alla seconda nota, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha sostenuto che Kocaer Çelik Sanayi ha sostenuto oneri finanziari estremamente elevati per i quali non è stato possibile reperire dettagli. Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha inoltre affermato di non aver sostenuto oneri finanziari così elevati.
- (81) La Commissione ha selezionato una società i cui rendiconti finanziari prontamente disponibili indicavano un importo ragionevole di SGAV e margini di profitto per l'industria siderurgica e ha applicato le SGAV e i profitti di Kocaer Çelik Sanayi in Turchia. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 10,98 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all'8,8 %. La Commissione ha utilizzato dati consolidati, in quanto si trattava degli unici dati pubblicamente disponibili. Inoltre, la Commissione non ha ritenuto che tali percentuali fossero eccessivamente elevate, ma anzi in linea con i costi sostenuti e i profitti maturati in questo tipo di industria. Inoltre, tali percentuali sono in linea con quelle utilizzate nelle inchieste precedenti relative all'industria siderurgica, ad esempio per quanto riguarda le torri eoliche in acciaio <sup>(38)</sup> e l'acciaio a rivestimento organico <sup>(39)</sup>. La Commissione non disponeva di alcuna informazione che indicasse il contrario.
- (82) Pertanto, in assenza di altre osservazioni o di altri dati prontamente disponibili, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le fonti che ha proposto di utilizzare per il calcolo delle SGAV e dei profitti sono ragionevoli ed esenti da distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base.

<sup>(38)</sup> GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59.

<sup>(39)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5).

## Livello di protezione sociale e ambientale

- (83) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

## Conclusioni

- (84) Alla luce della precedente analisi, la Turchia soddisfa tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

## Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

- (85) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali le materie prime, l'energia e il lavoro, impiegati dal produttore esportatore nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (86) Per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha utilizzato i dati del Global Trade Atlas <sup>(40)</sup> («GTA») e del Metal Bulletin <sup>(41)</sup> per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato i dati dell'Istituto di statistica turco per stabilire i costi del lavoro <sup>(42)</sup> e dell'energia <sup>(43)</sup> esenti da distorsioni e le statistiche della direzione generale del comune metropolitano di Izmir per il costo dell'acqua esente da distorsioni <sup>(44)</sup>.
- (87) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota.
- (88) Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd ha sostenuto che i prezzi all'importazione del ferrocromo in Turchia variavano in base al rapporto in peso di carbonio e cromo. La Commissione ha verificato il rapporto in peso effettivo di carbonio e cromo utilizzato dalla Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. e a tale riguardo, per stabilire il costo corrispondente del ferrocromo, ha deciso di utilizzare i parametri di riferimento indipendenti del Metal Bulletin per l'industria metallurgica e mineraria (prezzi dei mercati Fastmarkets), che riflettono i diversi rapporti in peso del carbonio e del cromo.
- (89) In seguito alla prima nota, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha altresì sostenuto che i prezzi medi turchi di alcune materie prime (vale a dire ossigeno e calcare) non potevano essere utilizzati a causa del basso volume delle importazioni. Inoltre, sulla base delle risposte al questionario fornite da Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd, la Commissione ha individuato un ulteriore fattore produttivo, l'azoto, anch'esso importato in quantità non rappresentative in Turchia durante il periodo dell'inchiesta.

<sup>(40)</sup> <https://www.gtis.com/gta>

<sup>(41)</sup> <https://xml.metalbulletin.com/mb-index.html>

<sup>(42)</sup> [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/In\\$dex?p=Labour-Cost-Statistics-2020-37495](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/In$dex?p=Labour-Cost-Statistics-2020-37495)

<sup>(43)</sup> <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I-January-June,-202245567>

<sup>(44)</sup> <https://www.izsu.gov.tr/YuklenenDosyalar/AtikSuTarifeleri>

- (90) Di conseguenza, la Commissione ha esaminato il volume delle importazioni in Thailandia, Malaysia, Brasile e Messico, poiché questi paesi presentano un livello di sviluppo economico simile a quello della Cina e sono stati precedentemente considerati paesi rappresentativi in diverse inchieste recenti nel settore siderurgico, relative alle ruote in acciaio <sup>(45)</sup>, ai prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo <sup>(46)</sup>, alle torri eoliche in acciaio <sup>(47)</sup>, all'acciaio a rivestimento organico <sup>(48)</sup> e agli accessori per tubi di ferro o di acciaio <sup>(49)</sup>. La Commissione ha stabilito che, a seguito dell'esclusione delle importazioni dalla RPC e da paesi non membri dell'OMC, solo la Malaysia aveva importato in quantità sufficientemente rappresentative tutti e tre i fattori produttivi in esame durante il periodo dell'inchiesta. In base a ciò, nella seconda nota la Commissione ha informato che, nel calcolare il valore normale, intende utilizzare i costi di tali fattori produttivi sulla base delle importazioni in Malaysia.
- (91) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha aggiornato l'elenco di fattori produttivi sulla base delle osservazioni delle parti e delle informazioni fornite nelle risposte al questionario dal produttore esportatore che ha collaborato.
- (92) In seguito alla seconda nota, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha sostenuto che il volume delle importazioni di azoto e ossigeno in Malaysia e il volume delle importazioni di argo in Turchia non erano rappresentativi in quanto erano notevolmente inferiori al consumo effettivo di tali materie prime nei paesi considerati. Inoltre, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha dichiarato che per ciascuna di tali materie prime esistono alcuni paesi fornitori con prezzi unitari eccessivamente elevati e costi di trasporto elevati.
- (93) La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto la rappresentatività dei volumi delle importazioni è stata valutata sulla base della quantità assoluta dei volumi delle importazioni. Il fatto che tali volumi non fossero agli stessi livelli del consumo delle materie prime da parte del produttore esportatore non ha modificato la conclusione secondo cui i volumi assoluti di tali importazioni sono stati considerati rappresentativi.
- (94) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell'elevato numero di fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato e fornito informazioni complete e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.

Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

Fattori produttivi

- (95) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

<sup>(45)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione, del 3 marzo 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 65 del 4.3.2020, pagg. 9).

<sup>(46)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pagg. 26).

<sup>(47)</sup> GU L 450 del 16.12.2021, pagg. 59.

<sup>(48)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pagg. 5).

<sup>(49)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione del 24 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pagg. 36).



Tabella 1

**Fattori produttivi dei piatti a bulbo in acciaio**

Fattore produttivo	Codice SA	Fonte dei dati che la Commissione intende utilizzare	Valore esente da distorsioni
Materie prime			
Calcare	252100	GTA per la Malaysia	0,243 CNY/kg
Minerale di ferro	260111	GTA per la Turchia	0,83 CNY/kg
Minerale di ferro sinterizzato	260112	GTA per la Turchia	1,28 CNY/kg
Carbone	270111	GTA per la Turchia	1,53 CNY/kg
Coke/coke in polvere	270400	GTA per la Turchia	3,35 CNY/kg
Polvere di carbonio	280300	GTA per la Turchia	10,08 CNY/kg
Tormalina pura	284910	GTA per la Turchia	8,67 CNY/kg
Ferromanganese	720211	GTA per la Turchia	10,68 CNY/kg
Ferrosilicio	720221	GTA per la Turchia	15,86 CNY/kg
Silico-manganese	720230	GTA per la Turchia	11,76 CNY/kg
Ferrocromo	720241	MB-FEC-0005	8,97 CNY/kg
Ferro-molibdeno	720270	GTA per la Turchia	160,64 CNY/kg
Ferro-titanio	720291	GTA per la Turchia	43,32 CNY/kg
Ferro-vanadio	720292	GTA per la Turchia	190,12 CNY/kg
Ferro-niobio	720293	GTA per la Turchia	176,27 CNY/kg
Ferro-alluminio	720299	GTA per la Turchia	19,24 CNY/kg
Cascami e avanzi di acciaio	720410	GTA per la Turchia	2,15 CNY/kg
Alluminio	760110	GTA per la Turchia	19,67 CNY/kg
Argo	280421	GTA per la Turchia	7,30 CNY/m <sup>3</sup>
Azoto	280430	GTA per la Malaysia	5,85 CNY/m <sup>3</sup>
Ossigeno	280440	GTA per la Malaysia	2,46 CNY/m <sup>3</sup>
Costo dell'acqua		Prezzo dell'acqua applicato dal comune metropolitano di Izmir agli utilizzatori industriali	8,25 CNY/m <sup>3</sup>
Lavoro			
Costo del lavoro		Istituto di statistica turco (si basa sul costo orario medio del lavoro nel settore manifatturiero)	37,03 CNY/ora
Energia			
Energia elettrica		Istituto di statistica turco — prezzo dell'energia elettrica applicato agli utilizzatori industriali	0,60 CNY/kWh
Gas naturale		Istituto di statistica turco — prezzo del gas applicato agli utilizzatori industriali	2,75 CNY/m <sup>3</sup>

## 3.1.2.3. Materie prime

- (96) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato quale base la media ponderata del prezzo all'importazione in Turchia e per l'azoto, l'ossigeno e il calcare in Malaysia, come indicato nella banca dati GTA e nel parametro di riferimento indipendente del Metal Bulletin per il ferrocromo, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(50)</sup>. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso nella sezione 3.3.1 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all'esportazione. Dopo aver escluso le importazioni nel paese rappresentativo dalla Cina e da paesi non retti da un'economia di mercato, la Commissione ha constatato che le importazioni delle principali materie prime da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative.
- (97) La Commissione si è discostata dal metodo sopra descritto per un numero limitato di materie prime.
- (98) Come indicato al considerando 88, la Commissione ha deciso di utilizzare i prezzi del Metal Bulletin (prezzi Fastmarkets) per stabilire il valore di riferimento per il ferrocromo.
- (99) Come indicato al considerando 90, per il calcare, l'azoto e l'ossigeno la Commissione ha deciso di utilizzare il costo di tali fattori produttivi sulla base delle importazioni in Malaysia, escludendo le importazioni dalla RPC e da paesi che non sono membri dell'OMC.
- (100) La Commissione ha espresso i costi di trasporto, sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato, per l'approvvigionamento delle materie prime, sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.
- (101) Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato rappresentavano una quota trascurabile (cumulativamente pari a circa il 3,3 %) del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 94.

## Lavoro

- (102) La Commissione ha utilizzato le statistiche pubblicate dall'Istituto di statistica turco<sup>(51)</sup>, che pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base del costo orario medio del lavoro relativo al 2020 per l'attività economica «Attività metallurgiche» con codice 24 secondo la classificazione NACE Rev.2. I valori sono stati ulteriormente adeguati al fine di tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi al consumo sul mercato interno<sup>(52)</sup> in modo da rispecchiare i costi del periodo dell'inchiesta.

<sup>(50)</sup> Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

<sup>(51)</sup> <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2020-37495>

<sup>(52)</sup> <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-January-2023-49655>

## Energia

- (103) La Commissione ha utilizzato i prezzi medi dell'energia elettrica e del gas industriali applicati agli utilizzatori industriali della Turchia, quali pubblicati dall'Istituto di statistica turco <sup>(53)</sup> per il periodo da luglio 2021 a giugno 2022, al netto dell'IVA.

## Acqua

- (104) La Commissione ha utilizzato la tariffa dell'acqua applicata dalla direzione generale del comune metropolitano di Izmir, responsabile dell'approvvigionamento idrico, della raccolta e del trattamento delle acque reflue in tale comune, dove ha sede una società rappresentativa del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali informazioni consentono di individuare le tariffe applicabili all'industria e il valore di riferimento corrisponderebbe a una tariffa mensile media per il periodo dell'inchiesta, al netto dell'IVA <sup>(54)</sup>.
- (105) Per quanto riguarda l'acqua, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha ritenuto che il valore di riferimento utilizzato, vale a dire i costi dell'acqua nel comune di Izmir, non fosse rappresentativo in quanto Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. si trova in una zona rurale con facilità di accesso all'acqua e pertanto il costo dell'acqua di Changshu Longteng Special Steel Co. non può essere paragonato a quello di una città turistica della Turchia.
- (106) La Commissione ha utilizzato, come valore di riferimento, la tariffa dell'acqua per uso industriale applicata nella regione turca in cui ha sede il produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta, Kocaeli Çelik Sanayi. Inoltre, la regione selezionata dispone di una base industriale ben sviluppata. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

## Spese generali di produzione, SGAV e profitti

- (107) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
- (108) Le spese generali di produzione sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato sono state espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dal produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
- (109) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Kocaeli Çelik Sanayi per il 2022, estratti dalla banca dati Orbis.

## 3.1.3. Calcolo

- (110) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (111) Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. I tassi di consumo forniti dal produttore esportatore che ha collaborato sono stati verificati durante il controllo incrociato a distanza. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo o per altri costi unitari esenti da distorsioni indicati nella tabella precedente.
- (112) In secondo luogo, per calcolare il costo di produzione totale esente da distorsioni, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi dei materiali di consumo di cui al considerando 101 e sono state successivamente espresse come percentuale dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

<sup>(53)</sup> <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I-January-June,-2022-45567>

<sup>(54)</sup> [https://www.izsu.gov.tr/YuklenenDosyalar/AtikSuTarifeleri/Tarifeler\\_01092022.jpg](https://www.izsu.gov.tr/YuklenenDosyalar/AtikSuTarifeleri/Tarifeler_01092022.jpg)

- (113) Infine, la Commissione ha aggiunto le SGAV e il profitto, espressi in percentuale del costo delle merci vendute e applicati al costo totale di produzione esente da distorsioni (ad esempio, le SGAV ammontavano al 10,98 % e il profitto ammontava all'8,8 %).
- (114) In base a ciò la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

#### 3.1.4. Prezzo all'esportazione

- (115) Il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti.
- (116) Il prezzo all'esportazione era pertanto il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

#### 3.1.5. Confronto

- (117) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato a livello franco fabbrica per tipo di prodotto.
- (118) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, del dazio doganale, dei costi del credito e delle commissioni.

#### 3.1.6. Margine di dumping

- (119) Per il produttore esportatore la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (120) Il livello di collaborazione in questo caso è stato elevato, poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano tutte le importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Changshu Longteng Special Steel Co. ha affermato che nella RPC esisteva un altro produttore esportatore del prodotto in esame. Nessun'altra società si è tuttavia manifestata e la Commissione non ha individuato ulteriori esportazioni nelle statistiche sulle importazioni. Su tale base la Commissione ha ritenuto appropriato stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato allo stesso livello della società che ha collaborato.
- (121) Su tale base la media ponderata del margine di dumping provvisorio, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società	Margine di dumping provvisorio
Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.	14,7 %
Tutte le altre società	14,7 %

### 3.2. Turchia

#### 3.2.1. Valore normale

- (122) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno del produttore esportatore Özkan Demir fosse rappresentativo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base le vendite totali del prodotto simile da parte di Özkan Demir sul mercato interno sono risultate rappresentative.

- (123) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell'Unione per il produttore esportatore con vendite rappresentative sul mercato interno.
- (124) La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno effettuate da Özkan Demir per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione fossero rappresentative, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che, per un ristretto numero di tipi di prodotto esportati nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, le vendite sul mercato interno erano totalmente assenti o inferiori al 5 % del volume e pertanto non rappresentative.
- (125) La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (126) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
- il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, abbia rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, e
  - la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (127) In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.
- (128) Il valore normale è il prezzo reale praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta se:
- il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto, o
  - la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
- (129) Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che il [50-70] % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione.
- (130) Per i tipi di prodotto per i quali le vendite sono state complessivamente remunerative, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta (considerando 126 e 127) o come media ponderata delle sole vendite remunerative (considerando 128), a seconda del volume delle vendite remunerative.
- (131) Per i tipi di prodotto per i quali 1) le vendite non erano complessivamente remunerative o 2) le vendite sul mercato interno erano insufficienti o nulle e non erano disponibili informazioni specifiche sui prezzi di mercato per i tipi di prodotto non venduti da Özkan Demir sul mercato interno, la Commissione ha calcolato il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafi 3, e 6, del regolamento di base.
- (132) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
- la media ponderata delle SGAV sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta; e

b) la media ponderata dei profitti realizzati dal produttore esportatore che ha collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta.

(133) Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

### 3.2.2. Prezzo all'esportazione

(134) Il produttore esportatore ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti.

(135) Il prezzo all'esportazione era pertanto il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

### 3.2.3. Confronto

(136) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore a livello franco fabbrica.

(137) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio, costi del credito, spese bancarie, commissioni, sconti e altri adeguamenti.

(138) La Commissione ha individuato problemi di conversione valutaria durante il periodo dell'inchiesta. L'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base stabilisce che la data di vendita dovrebbe essere la data della fattura e che si potrebbe utilizzare la data del contratto, dell'ordine di acquisto o della conferma dell'ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. In primo luogo, la Commissione ha preso in considerazione le fluttuazioni dei cambi della lira turca (e il suo significativo calo complessivo rispetto all'euro<sup>(55)</sup>). In secondo luogo, la Commissione ha preso in considerazione le pratiche di fissazione dei prezzi adottate dal produttore esportatore turco, in base alle quali le condizioni di vendita sono state fissate al momento dell'ordine di acquisto anziché alla data della fattura, sia per le vendite sul mercato interno<sup>(56)</sup> che per le vendite all'esportazione. La Commissione ha pertanto utilizzato il tasso di cambio valido alla data dell'ordine di acquisto per convertire il valore normale e il prezzo all'esportazione in lira turca.

### 3.2.4. Margine di dumping

(139) Per il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(140) In base a quanto precede, il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 13,6 %.

(141) Il livello di collaborazione in questo caso è elevato perché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano tutte le esportazioni nell'Unione dalla Turchia durante il periodo dell'inchiesta, in quanto l'inchiesta indicava che fosse l'unico produttore esportatore del prodotto in esame. Su tale base, la Commissione ha ritenuto appropriato stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato allo stesso livello della società che ha collaborato.

<sup>(55)</sup> Da 1 EUR = 10,6809 lire turche nel primo mese del periodo dell'inchiesta (ottobre 2021), a 1 EUR = 18,1465 lire turche nell'ultimo mese del periodo dell'inchiesta (ovvero +70 % in totale). *Fonti:* Banca centrale europea, DG Bilancio, Pacific Exchange Rate Service.

<sup>(56)</sup> Le vendite sul mercato interno sono state effettuate in valuta estera.

- (142) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono indicati di seguito:

Società	Margine di dumping provvisorio
Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş	13,6 %
Tutte le altre società	13,6 %

#### 4. PREGIUDIZIO

##### 4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

- (143) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto simile è stato fabbricato da tre produttori dell'Unione fino al 2020 e da due produttori durante il rimanente periodo in esame e periodo dell'inchiesta. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (144) La Commissione non ha potuto divulgare i dati relativi al volume delle importazioni, alla quota di mercato e ai prezzi all'importazione dalla RPC e dalla Turchia in quanto sono sensibili in relazione al mercato e riservati ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base dato il numero limitato di parti che operano sul mercato dell'Unione (due produttori dell'Unione, un produttore esportatore della Turchia e un produttore esportatore della Cina). La divulgazione di tali informazioni potrebbe consentire alle parti di risalire ai dati riservati specifici della società tramite operazioni di calcolo. La Commissione ha pertanto fornito tali informazioni in forma di intervalli e indici che hanno dato informazioni sufficientemente significative a tutte le parti interessate per comprendere l'analisi e le conclusioni della stessa e formulare osservazioni al riguardo. I dati sono stati forniti anche sotto forma di andamenti significativi affinché tutte le parti interessate potessero difendere i propri interessi. La Commissione non ha potuto rivelare il metodo utilizzato per la creazione degli intervalli in quanto ciò consentirebbe alle parti di risalire ai dati esatti partendo dagli intervalli.
- (145) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa [15 000-18 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito la produzione dell'Unione sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, quali le informazioni fornite dal denunciante, le stime contenute nella denuncia e i dati statistici forniti da Eurostat. Come indicato al considerando 17, durante il periodo dell'inchiesta il denunciante è stato l'unico produttore dell'Unione ad aver collaborato e rappresentava il [75-85] % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

##### 4.2. Consumo dell'Unione

- (146) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle vendite totali di piatti a bulbo in acciaio dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa, con l'aggiunta delle importazioni totali nell'Unione da paesi terzi. Il metodo per stimare le importazioni è illustrato in dettaglio nella sezione 4.3.2.
- (147) Come illustrato anche ai considerando 11 e 12, durante il periodo in esame vi erano tre produttori dell'Unione: Losal (il denunciante), Olifer e Laminorul. Olifer non ha collaborato all'inchiesta e Laminorul ha presentato domanda di fallimento nel 2019. I volumi delle vendite di Olifer e Laminorul nell'Unione durante il periodo in esame si sono pertanto basati sulla stima contenuta nella denuncia <sup>(57)</sup>. Laminorul ha venduto piatti a bulbo in acciaio nell'Unione durante il periodo in esame solo nel 2019 e nel 2020, che rappresentavano rispettivamente circa il [18-22] % e il [4-7] % delle vendite totali del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte dell'industria dell'Unione in tali anni. Per quanto riguarda le vendite del 2021 e del periodo dell'inchiesta, tutte le vendite dell'industria dell'Unione sono state considerate come prodotto oggetto dell'inchiesta. Per gli anni precedenti si è ritenuto che il 75 % delle vendite di Laminorul riguardasse il prodotto oggetto dell'inchiesta, mentre il restante 25 % delle vendite riguardava i piatti a bulbo in acciaio di larghezze maggiori che non rientrano nella definizione del prodotto. La Commissione ha ritenuto che tali ipotesi, basate sulle conoscenze di mercato del denunciante, fornissero una stima ragionevole, necessaria per calcolare il consumo dell'Unione. I volumi delle vendite del denunciante sono stati ottenuti dalle sue risposte al questionario e verificati in loco.

<sup>(57)</sup> Allegati F.7.9 e H.9.1 della denuncia.

(148) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

**Consumo dell'Unione (in tonnellate)**

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione	[70 000-75 000]	[42 000-46 000]	[44 000-48 000]	[47 000-51 000]
Indice (2019 = 100)	100	60	63	68

Fonte: Denuncia, risposte al questionario del denunciante, produttori esportatori che hanno collaborato ed Eurostat

(149) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 32 %. Dopo un forte calo iniziale del 40 % nel 2020, il consumo ha registrato nuovamente un leggero aumento negli anni successivi. Il calo registrato nel 2020 è coinciso con l'anno in cui l'Unione è stata colpita più duramente dalla pandemia di COVID-19 e può essere in gran parte attribuito ai «lockdown» imposti di conseguenza, quando le fabbriche sia dei produttori che degli utilizzatori dei piatti a bulbo in acciaio sono state temporaneamente chiuse. Inoltre, come spiegato al considerando 29, i piatti a bulbo in acciaio sono utilizzati principalmente nell'industria della costruzione navale. Nell'Unione, la maggior parte del prodotto in esame è utilizzata nella fabbricazione di navi da crociera e altre navi di lusso, nonché di navi militari. Una delle conseguenze della pandemia di COVID-19 è stata il rallentamento degli ordini e della produzione di navi di lusso, il che ha avuto un forte impatto sulla produzione di piatti a bulbo in acciaio. Sebbene dal 2020 il consumo sia aumentato, è ancora lontano dai livelli pre-pandemia.

### 4.3. Importazioni dai paesi interessati

#### 4.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(150) La Commissione ha effettuato un'analisi volta a stabilire se le importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(151) Il margine di dumping determinato in relazione alle importazioni dalla Cina e dalla Turchia era superiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Nel periodo dell'inchiesta le quote di mercato erano rispettivamente del [4,0-6,0] % e del [53,0-58,0] %.

(152) Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Turchia e il prodotto simile erano analoghe. Più specificamente, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con i piatti a bulbo in acciaio fabbricati nell'Unione in quanto devono rispettare le stesse norme tecniche e devono essere certificati dalle stesse istituzioni prima di poter essere destinati all'uso finale previsto. I piatti a bulbo in acciaio provenienti da tutte le fonti sono venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie di clienti simili. I costruttori navali utilizzano gli stessi piatti a bulbo in acciaio per lo stesso scopo e li differenziano solo in base agli aspetti tecnici del prodotto (ad esempio larghezza, lunghezza, tipo d'acciaio ecc.), non alle origini del prodotto.

(153) Pertanto tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni dalla Cina e dalla Turchia sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.



## 4.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

- (154) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla Cina e dalla Turchia in base ai dati verificati dei produttori esportatori che hanno collaborato. I dati verificati di questi produttori sono stati considerati più accurati rispetto ai dati Eurostat, in quanto questi ultimi registrano tutte le importazioni che rientrano nel codice NC dei piatti a bulbo in acciaio. Questo codice comprende anche i piatti a bulbo in acciaio le cui dimensioni non rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta.
- (155) La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base alla quota rappresentata da tali importazioni sul consumo totale dell'Unione. Come spiegato al considerando 146, il consumo dell'Unione si è basato sulle vendite di piatti a bulbo in acciaio dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa, con l'aggiunta delle importazioni totali nell'Unione da paesi terzi. Il volume delle importazioni da altri paesi terzi, come indicato anche nella tabella 3, è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat. Per stimare quale parte di tali importazioni riguardava il prodotto in esame, la Commissione ha seguito le ipotesi illustrate nella sezione C.1.1.1 della denuncia. Il denunciante ha stimato che nel 2019 e 2020 il 25 % delle importazioni dal Regno Unito riguardava il prodotto oggetto dell'inchiesta, mentre era pari al 45 % negli altri anni in cui il produttore noto del Regno Unito ha ampliato la sua gamma di prodotti dei piatti a bulbo in acciaio. Il denunciante ha inoltre stimato che il 75 % delle importazioni da tutti gli altri paesi riguardava il prodotto oggetto dell'inchiesta. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha ritenuto che tali ipotesi costituissero una stima ragionevole delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (156) Le importazioni nell'UE dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

**Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato**

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni dalla RPC	[1 200-1 600]	[800-1 200]	[2 800-3 200]	[2 000-2 400]
<i>Indice</i>	100	68	204	151
Volume delle importazioni dalla Turchia	[37 000-41 000]	[23 000-27 000]	[24 000-28 000]	[24 000-28 000]
<i>Indice</i>	100	65	66	67
Volume delle importazioni dai paesi interessati	[38 200-42 600]	[23 800-28 200]	[26 800-31 200]	[26 000-30 400]
<i>Indice</i>	100	65	71	70
Quota di mercato della RPC (in %)	[1,1-3,1]	[1,4-3,4]	[6,0-8,0]	[4,0-6,0]
<i>Indice</i>	100	113	324	223
Quota di mercato della Turchia (in %)	[53,0-58,0]	[57,0-62,0]	[55,0-60,0]	[53,0-58,0]
<i>Indice</i>	100	107	104	99
Quota di mercato dei paesi interessati (in %)	[54,1-61,1]	[58,4-65,4]	[61,0-68,0]	[57,0-64,0]
<i>Indice</i>	100	107	112	104

Fonte: Denuncia, risposte al questionario del denunciante, produttori esportatori che hanno collaborato ed Eurostat

(157) Il volume delle importazioni dai paesi interessati è diminuito del 30 % tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta, registrando un netto calo nel 2020 prima di una parziale ripresa fino al periodo dell'inchiesta. Allo stesso tempo, la loro quota di mercato è aumentata del 4 %. Il calo dei volumi delle importazioni dai paesi interessati ha coinciso con un calo dei consumi dell'Unione pari al 32 % durante lo stesso periodo, come illustrato al considerando 149. Poiché i paesi interessati sono stati in grado di mantenere e persino aumentare la loro quota di mercato in un periodo di calo dei consumi, tale aumento della quota di mercato è andato a scapito di altri operatori del mercato, in particolare dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta la quota di mercato dei paesi interessati è diminuita nuovamente dell'8 % rispetto al 2021, pur rimanendo a un livello superiore rispetto a quello del 2019. Il calo della quota di mercato per i paesi interessati è stato in gran parte dovuto a un aumento significativo delle vendite del denunciante a un cliente importante durante il periodo dell'inchiesta. Le informazioni di cui dispone la Commissione non hanno tuttavia dimostrato che tale aumento fosse strutturale o che tale tendenza si sarebbe protratta dopo il periodo dell'inchiesta.

#### 4.3.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati, undercutting e contrazione dei prezzi

(158) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati verificati dei produttori esportatori che hanno collaborato, in linea con la determinazione dei volumi delle importazioni di cui ai considerando da 154 a 155. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e dal produttore dell'Unione che ha collaborato.

(159) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dai paesi interessati ha avuto il seguente andamento:

Tabella 4

#### Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
RPC	[800-900]	[800-900]	[850-1 000]	[1 000-1 200]
<i>Indice</i>	100	95	108	133
Turchia	[700-800]	[700-800]	[850-1 000]	[1 000-1 200]
<i>Indice</i>	100	92	119	139

Fonte: Produttori esportatori che hanno collaborato

(160) I prezzi all'importazione sono aumentati rispettivamente del 33 % e del 39 % per la Cina e la Turchia. Tale aumento è stato in gran parte causato dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia a seguito della pandemia di COVID-19 e, più di recente durante il periodo dell'inchiesta, dalla guerra in corso in Ucraina. Tuttavia, durante il periodo in esame, i prezzi di vendita dell'Unione sono aumentati ulteriormente del 46 %.

(161) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

- (1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto del produttore dell'Unione che ha collaborato, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e
- (2) la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori esportatori della Cina e della Turchia che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.

- (162) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico del produttore dell'Unione che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato pari al 6,5 % per la Cina e all'11,1 % per la Turchia per le importazioni al mercato dell'Unione.
- (163) Inoltre, la Commissione ha dimostrato l'esistenza di una contrazione dei prezzi. Come indicato nella tabella 8, l'industria dell'Unione ha infatti venduto a prezzi inferiori ai costi di produzione durante tutto il periodo in esame. A causa della notevole pressione sui prezzi causata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i prezzi di vendita per raggiungere una situazione redditizia, con conseguenti perdite durante l'intero periodo in esame. In particolare, la Commissione ha riscontrato livelli di underselling pari al 21,7 % per la Cina e al 30,0 % per la Turchia.

#### 4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 4.4.1. Osservazioni generali

- (164) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (165) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia e dei dati verificati forniti dal produttore dell'Unione che ha collaborato. I dati si riferivano a tutti i produttori dell'Unione che producevano e vendevano il prodotto in esame sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame. Come spiegato al considerando 147, all'inizio del periodo in esame vi erano tre produttori dell'Unione, di cui solo due sono rimasti durante il periodo dell'inchiesta a causa del fallimento di Laminorul. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario del produttore dell'Unione che ha collaborato. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione nel suo complesso, in particolare perché il produttore dell'Unione che ha collaborato rappresentava oltre il 75 % della produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta.
- (166) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (167) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

##### 4.4.2. Indicatori macroeconomici

###### 4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (168) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

#### Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Volume di produzione (in tonnellate)	[25 000-30 000]	[12 500-15 500]	[13 500-17 000]	[15 000-18 000]

<i>Indice</i>	100	51	56	60
Capacità produttiva (in tonnellate)	[65 000-85 000]	[48 000-63 000]	[39 000-52 000]	[39 000-52 000]
<i>Indice</i>	100	74	61	61
Utilizzo degli impianti (in %)	[33-39]	[22-27]	[30-36]	[32-38]
<i>Indice</i>	100	69	91	98

Fonte: denuncia e dati verificati del denunciante.

- (169) Il volume della produzione realizzata dall'industria dell'Unione è diminuito nel periodo in esame. Ciò è dovuto in parte al citato fallimento di Laminorul, ma anche al fatto che i volumi di produzione delle due società rimanenti hanno registrato un netto calo nel 2020 <sup>(58)</sup>. Sebbene i volumi di produzione siano nuovamente aumentati negli anni successivi, durante il periodo dell'inchiesta il volume di produzione era ancora molto inferiore a quello del 2019. Tale diminuzione durante il periodo in esame è anche in linea con la diminuzione dei consumi dell'Unione negli stessi anni.
- (170) Anche la capacità produttiva è diminuita durante il periodo in esame, a causa del fallimento di Laminorul. La capacità produttiva delle due società rimanenti è rimasta stabile durante il periodo in esame. Tuttavia, il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 2 % durante il periodo in esame, rispetto al netto calo registrato nel 2020 a causa del calo dei consumi e dei relativi volumi di produzione a seguito della pandemia di COVID-19, come illustrato al considerando 149. Per le altre due società, il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito ulteriormente tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. <sup>(59)</sup>

#### 4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (171) Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

#### Volume delle vendite e quota di mercato

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	[25 000-29 000]	[11 000-15 000]	[12 000-16 000]	[15 000-19 000]
<i>Indice</i>	100	47	51	62
Quota di mercato (in %)	[35-40]	[27-32]	[28-33]	[32-37]
<i>Indice</i>	100	77	82	91

Fonte: denuncia, risposte al questionario del denunciante, produttori esportatori che hanno collaborato ed Eurostat

<sup>(58)</sup> Tale tendenza è stata confermata anche alla tabella 5 delle risposte del denunciante al questionario per i produttori dell'Unione, nella versione consultabile dalle parti interessate (documento Tron t22.006788).

<sup>(59)</sup> Tale tendenza è stata confermata anche alla tabella 7 delle risposte del denunciante al questionario per i produttori dell'Unione, nella versione consultabile dalle parti interessate (documento Tron t22.006788).

(172) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione stessa è diminuito del 38 % durante il periodo in esame, diminuendo drasticamente nel 2020 per poi registrare una ripresa parziale fino al periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 9 %. La tendenza al ribasso dei volumi delle vendite, anche se leggermente meno accentuata, si osserva anche se si considerano solo le due società rimanenti, nonostante queste abbiano riconquistato una certa quota di mercato nel 2021 e nel periodo dell'inchiesta <sup>(60)</sup>. Il calo della quota di mercato e dei volumi delle vendite dell'Unione nel 2020 ha coinciso con il fallimento di Laminorul. Sebbene i consumi dell'Unione e i volumi delle importazioni e delle vendite siano tutti diminuiti nel 2020 a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19, come illustrato al considerando 149, una parte dei volumi delle vendite precedentemente attribuiti a Laminorul è stata sostituita da importazioni piuttosto che da vendite di altri produttori dell'Unione. Ciò è evidente dai dati riportati nelle tabelle 3 e 6, che mostrano che nel 2020 la quota di mercato della Cina e della Turchia è aumentata, mentre l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato. Dal 2020 l'industria dell'Unione è riuscita a recuperare parte della quota di mercato perduta, ma non ha raggiunto il livello precedente al 2020.

#### 4.4.2.3. Crescita

(173) Come illustrato nei considerando 169 e 170, nel periodo in esame il volume di produzione e il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione sono diminuiti, il che ha comportato un aumento dei costi fissi per unità di produzione. Allo stesso tempo, la domanda di piatti a bulbo in acciaio è diminuita notevolmente nel 2020, per poi tornare ad aumentare leggermente fino al periodo dell'inchiesta. In questo contesto di calo dei consumi, l'industria dell'Unione ha perso volumi di vendita e una quota di mercato significativi. È stata in grado di recuperare parte dei volumi di vendita e della quota di mercato solo a scapito dei suoi prezzi di vendita, che sono rimasti costantemente al di sotto dei costi di produzione dell'industria dell'Unione, come illustrato alla sezione 4.4.3.1. Pertanto, anche le prospettive di crescita dell'industria dell'Unione sono state compromesse.

#### 4.4.2.4. Occupazione e produttività

(174) L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 7

#### Occupazione e produttività

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti	[250-300]	[130-160]	[130-160]	[130-160]
<i>Indice</i>	100	53	54	52
Produttività (in tonnellate/dipendente)	[100-110]	[95-105]	[103-113]	[115-125]
<i>Indice</i>	100	97	103	115

Fonte: denuncia, dati verificati del denunciante e di Orbis van Dijk <sup>(61)</sup>.

(175) Nel periodo in esame l'occupazione nel settore ha seguito lo stesso andamento della produzione e del consumo sul mercato dell'Unione, registrando un drastico calo del 48 %. La causa risiede principalmente nel fallimento di Laminorul, ma anche il denunciante ha registrato un calo dell'occupazione, anche se vi è stata una leggera ripresa dal punto più basso nel 2020 fino al periodo dell'inchiesta <sup>(62)</sup>. Tale diminuzione ha seguito la tendenza al ribasso osservata per i consumi dell'Unione nel 2020 e la limitata ripresa del consumo fino al periodo dell'inchiesta.

<sup>(60)</sup> Tale tendenza è stata confermata anche alla tabella 12 delle risposte del denunciante al questionario per i produttori dell'Unione, nella versione consultabile dalle parti interessate (documento Tron t22.006788).

<sup>(61)</sup> Banca dati Orbis, fornita da Bureau Van Dijk (<https://orbis.bvdinfo.com>).

<sup>(62)</sup> Tale tendenza è stata confermata anche alla tabella 29 delle risposte del denunciante al questionario per i produttori dell'Unione, nella versione consultabile dalle parti interessate (documento Tron t22.006788).

- (176) Allo stesso tempo, la produttività è aumentata del 15 % tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, tale cifra è influenzata dal fatto che Laminorul nel 2019 aveva licenziato gran parte del suo personale, pur registrando ancora vendite nel 2019 e, in misura minore, nel 2020. La produttività degli altri due produttori dell'Unione è diminuita durante tutto il periodo in esame <sup>(63)</sup>. Il calo della produttività dei due produttori rimanenti dell'Unione indica un aumento del costo del lavoro per tonnellata di piatti a bulbo in acciaio.

#### 4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (177) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.
- (178) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

#### 4.4.3. Indicatori microeconomici

##### 4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (179) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dal produttore dell'Unione che ha collaborato ad acquirenti non collegati nell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 8

#### Prezzi di vendita nell'Unione

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (in EUR/tonnellata)	[850-950]	[850-950]	[1 000-1 150]	[1 200-1 400]
<i>Indice</i>	100	100	118	146
Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)	[950-1 050]	[950-1 050]	[1 100-1 250]	[1 300-1 500]
<i>Indice</i>	100	100	121	141

Fonte: dati verificati del denunciante

- (180) I prezzi medi di vendita del produttore dell'Unione che ha collaborato sono aumentati del 46 % durante il periodo in esame, mentre il costo unitario di produzione è aumentato in misura leggermente inferiore (41 %) nello stesso periodo. Tuttavia, durante tutto il periodo in esame, i prezzi di vendita sono rimasti costantemente al di sotto del costo medio di produzione. Ciò significa che il produttore dell'Unione non è stato in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita a un livello tale da compensare l'aumento dei costi di produzione.

<sup>(63)</sup> Tale tendenza è stata confermata anche alla tabella riassuntiva delle risposte del denunciante al questionario per i produttori dell'Unione, nella versione consultabile dalle parti interessate (documento Tron t22.006788).

- (181) Le vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione si basavano su contratti quadro con clienti che fissavano le quantità e i prezzi per il periodo successivo (da un anno a qualche mese) o su preventivi e prezzi a pronti. Il produttore dell'Unione che ha collaborato disponeva pertanto di un margine per aumentare i prezzi di vendita nel contesto dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia al momento della rinegoziazione dei contratti o dei preventivi di offerta. Tuttavia, non è riuscito a farlo nella misura necessaria durante il periodo in esame a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni, che hanno continuato a registrare volumi elevati. Come illustrato nella sezione 4.4.3.4, ciò ha comportato una situazione di costante perdita per il produttore dell'Unione che ha collaborato.

#### 4.4.3.2. Costo del lavoro

- (182) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro del produttore dell'Unione che ha collaborato ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 9

#### Costo medio del lavoro per dipendente

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	[48 000-53 000]	[45 000-50 000]	[45 000-50 000]	[53 000-58 000]
Indice	100	94	94	112

Fonte: dati verificati del denunciante.

- (183) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 12 % durante il periodo in esame. Tale aumento è dovuto alla diminuzione del numero di dipendenti senza una riduzione analoga dei costi fissi.

#### 4.4.3.3. Scorte

- (184) Nel periodo in esame il livello delle scorte del produttore dell'Unione che ha collaborato ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 10

#### Scorte

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)	[2 000-2 500]	[1 600-2 100]	[2 000-2 500]	[2 300-2 800]
Indice	100	82	104	117
Scorte finali in percentuale della produzione	[11-14]	[14-17]	[15-18]	[16-19]
Indice	100	129	136	141

Fonte: dati verificati del denunciante

- (185) Le scorte sono dapprima diminuite del 18 % nel 2020 per poi aumentare nel resto del periodo in esame fino a raggiungere un livello superiore del 17 % a quello del 2019. Le scorte finali in percentuale della produzione sono aumentate durante tutto il periodo in esame e hanno raggiunto un livello pari al 16-19 % della produzione annua. Tale situazione ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria del produttore dell'Unione che ha collaborato.

#### 4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

- (186) Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito del produttore dell'Unione che ha collaborato hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 11

#### Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	[(- 11)-(- 7)]	[(- 10,5)-(- 6,5)]	[(- 10)-(- 6)]	[(- 6)-(- 3)]
<i>Indice</i>	- 100	- 94	- 91	- 46
Flusso di cassa (EUR)	[700 000-800 000]	[(- 700 000)-(- 600 000)]	[(- 1 700 000)-(- 1 400 000)]	[25 000- 30 000]
<i>Indice</i>	100	- 84	- 208	4
Investimenti (EUR)	[1 000 000-1 200 000]	[1 250 000-1 450 000]	[600 000-700 000]	[650 000- 750 000]
<i>Indice</i>	100	122	60	64
Utile sul capitale investito (%)	[(- 51)-(- 46)]	[(- 28)-(- 23)]	[(- 26)-(- 21)]	[(- 18)-(- 13)]
<i>Indice</i>	- 100	- 53	- 51	- 35

Fonte: dati verificati del denunciante

- (187) La Commissione ha stabilito la redditività del produttore dell'Unione che ha collaborato esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Il produttore dell'Unione che ha collaborato è riuscito a ridurre le perdite durante il periodo in esame, ma è rimasto in perdita per tutto il periodo. Il fatto che nel periodo dell'inchiesta tale produttore abbia ridotto le perdite rispetto agli anni precedenti è stato dovuto in gran parte alla sua maggiore capacità di rinegoziare e adeguare i suoi prezzi all'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, assieme all'adeguamento della sua strategia commerciale. Tuttavia, a causa della costante pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati, che sono persino riuscite ad aumentare la loro quota di mercato già molto elevata durante tutto il periodo in esame, il produttore dell'Unione che ha collaborato non è stato in grado di riflettere tutti i costi nei prezzi praticati ai propri acquirenti.
- (188) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha registrato un calo fino al periodo dell'inchiesta, con un flusso di cassa negativo nel 2020 e nel 2021, e poi nuovamente un aumento durante il periodo dell'inchiesta, con un calo complessivo del 96 % durante tutto il periodo in esame. Questa tendenza negativa ha dimostrato che il produttore dell'Unione che ha collaborato ha incontrato difficoltà ad autofinanziare le proprie attività, il che costituiva un'ulteriore indicazione del deterioramento della sua situazione finanziaria.
- (189) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Il produttore dell'Unione che ha collaborato ha investito in modo costante per migliorare l'efficienza dei suoi impianti di produzione, ad esempio con l'acquisto di nuovi macchinari per la granigliatura e la verniciatura, al fine di consentire la realizzazione interna delle parti del processo di produzione precedentemente esternalizzate, migliorando in tal modo l'efficienza e riducendo i tempi di consegna. Tuttavia, la sua capacità di investimento è stata limitata a causa della situazione di costante perdita. Inoltre, l'utile sul capitale investito, pur migliorando durante tutto il periodo in esame, è rimasto negativo per l'intero periodo. Pertanto il produttore dell'Unione che ha collaborato non è riuscito a generare abbastanza profitti per coprire i suoi investimenti.



- (190) La capacità del produttore dell'Unione che ha collaborato di ottenere capitali è stata influenzata dalla sua situazione finanziaria negativa. La costante perdita e il flusso di cassa netto hanno evidenziato gravi preoccupazioni in merito alla sua situazione di liquidità e alla sua capacità di ottenere capitali per finanziare la sua attività operativa e gli investimenti necessari.

#### 4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (191) L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio durante l'intero periodo in esame. La situazione di perdita costante dell'industria dell'Unione durante tale periodo ha coinciso con volumi significativi di importazioni dai paesi interessati a prezzi inferiori ai costi di produzione dell'industria dell'Unione. Come illustrato nella sezione 4.3.3, i prezzi dell'industria dell'Unione sono stati notevolmente inferiori e ridotti dalle importazioni dai paesi interessati.
- (192) In un periodo di calo generale dei consumi dell'Unione e dopo una certa ripresa a seguito di un calo iniziale significativo delle vendite di piatti a bulbo in acciaio nell'Unione nel 2020, l'aumento dei volumi delle importazioni dai paesi interessati ha superato l'aumento dei volumi delle vendite dell'Unione sul mercato dell'Unione stessa. Dopo un calo iniziale del 35 % nel 2020, i volumi delle importazioni dai paesi interessati sono aumentati fino al 70 % dei volumi delle importazioni del 2019. I volumi delle vendite dell'industria dell'Unione hanno registrato un calo iniziale del 53 % e sono tornati a livelli pari appena al 62 % dei volumi delle vendite del 2019.
- (193) Allo stesso tempo, i prezzi di vendita sono aumentati sia per l'industria dell'Unione che per i due paesi interessati. Tuttavia, sebbene l'industria dell'Unione sia stata costantemente impossibilitata ad aumentare il proprio livello dei prezzi per raggiungere una situazione redditizia, la differenza tra i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e i prezzi all'importazione da entrambi i paesi interessati è aumentata. I prezzi dell'Unione sono aumentati del 46 % durante il periodo in esame, mentre i prezzi all'importazione sono aumentati del 33 % dalla RPC e del 39 % dalla Turchia nello stesso periodo. Ciò significa che, nonostante gli aumenti dei prezzi delle importazioni e delle vendite nell'Unione, i prezzi delle importazioni dai due paesi interessati hanno esercitato una crescente pressione sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, anche se l'industria dell'Unione è stata costretta a continuare a vendere sottocosto, tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta ha perso quote di mercato a favore dei paesi interessati. Sebbene l'industria dell'Unione abbia recuperato parte della quota di mercato perduta durante il periodo dell'inchiesta, non ha raggiunto il livello che deteneva nel 2019. Come illustrato al considerando 157, l'aumento della quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta non è stato di natura strutturale, ma era in gran parte legato a un aumento temporaneo degli ordini di un particolare cliente.
- (194) Quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un andamento complessivamente negativo durante tutto il periodo in esame. La produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti sono tutti peggiorati, in linea con il calo dei volumi delle vendite e della quota di mercato. Inizialmente gli indicatori hanno registrato un andamento negativo nel 2020, principalmente a causa della pandemia di COVID-19 e del fallimento di Laminorul, come illustrato ai considerando 149, 160, 170 e 172. L'Unione è riuscita a riprendersi in una certa misura dal 2020, poiché la domanda di piatti a bulbo in acciaio e i consumi dell'Unione sono nuovamente aumentati a seguito della pandemia di COVID-19. Tuttavia, sebbene gli indicatori di pregiudizio abbiano mostrato un miglioramento dal 2020, durante il periodo dell'inchiesta essi sono rimasti tutti ben al di sotto dei livelli precedenti al 2020. A causa del persistere di ingenti volumi e quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, il cui prezzo è inferiore ai costi di produzione dell'industria dell'Unione, quest'ultima non è stata in grado di riprendersi nella misura necessaria a conseguire una situazione finanziaria stabile e redditizia.
- (195) Durante il periodo in esame gli investimenti netti sono diminuiti del 36 %, mentre l'utile sul capitale investito è rimasto negativo. Il flusso di cassa ha subito fluttuazioni drastiche durante il periodo in esame ed è stato prevalentemente negativo o prossimo allo zero dal 2020. Ciò ha inciso sulla capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività.
- (196) Nello stesso periodo il numero di dipendenti è diminuito del 48 %, in gran parte a causa del fallimento di Laminorul nel 2020, ma una simile tendenza al ribasso si è manifestata anche per gli altri produttori dell'Unione. Allo stesso tempo la produttività è diminuita (se non si tiene conto delle vendite di Laminorul, come illustrato al considerando 176), con il conseguente aumento del costo del lavoro per tonnellata di piatti a bulbo in acciaio.
- (197) Come illustrato precedentemente, nel periodo in esame gli indicatori economici quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito sono stati negativi. Questa situazione ha compromesso la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, di operare gli investimenti necessari e di ottenere capitali, ostacolandone la crescita e arrivando anche a minacciarne la sopravvivenza.

- (198) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

## 5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (199) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. Tali fattori sono le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, la pandemia di COVID-19 che ha inciso sui consumi dell'Unione, l'aumento dei prezzi dell'energia e una presunta mancanza di diversificazione dei prodotti.

### 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (200) Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l'evoluzione del volume delle importazioni provenienti dai paesi interessati e il loro impatto sull'industria dell'Unione.

#### 5.1.1. *Quantità e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati*

- (201) Le quantità importate dai paesi interessati sono diminuite del 30 % durante il periodo in esame. Tale diminuzione, come illustrato al considerando 157, ha coinciso con un calo analogo dei consumi dell'Unione, causato principalmente dalla pandemia di COVID-19 e dal conseguente calo della domanda di costruzione navale e dei relativi fattori produttivi, come i piatti a bulbo in acciaio. Tuttavia, come illustrato ai considerando 192 e 193, l'aumento dei volumi delle importazioni osservato dopo il 2020 è stato superiore a quello dei volumi delle vendite dell'Unione durante lo stesso periodo.
- (202) Nel 2020 l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato, principalmente a causa del fallimento di Laminorul. Come indicato alle tabelle 3 e 6, la quota di mercato precedentemente detenuta da Laminorul è stata in parte assorbita dalla Turchia e dalla Cina. I paesi interessati hanno costantemente incrementato la loro quota di mercato tra il 2019 e il 2021. Durante il periodo dell'inchiesta i paesi interessati hanno nuovamente perso parte della quota di mercato che avevano acquisito negli anni precedenti, a vantaggio dell'industria dell'Unione. Tuttavia quest'ultima, pur essendo riuscita a riconquistare parte della quota di mercato perduta nel 2020, non ha ancora raggiunto il livello precedente al 2020. La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è aumentata dal [54,1-61,1] % nel 2019 al [57,0-64,0] % nel periodo dell'inchiesta, pari a un aumento del 4 %, mentre nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita. Di conseguenza le importazioni oggetto di dumping sono aumentate in misura significativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base.

#### 5.1.2. *Prezzo delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato ed effetti sui prezzi*

- (203) Tali importazioni sono state inoltre effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame. L'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare i prezzi durante tutto il periodo in esame per far fronte in parte all'aumento dei prezzi delle materie prime e dei fattori produttivi, tuttavia non è stata in grado di aumentare i prezzi nella misura necessaria a coprire i costi di produzione. Allo stesso tempo, mentre i prezzi delle importazioni dalla Cina e dalla Turchia sono anch'essi aumentati durante tutto il periodo in esame, ciò è avvenuto in misura minore rispetto a quanto registrato dall'industria dell'Unione e a partire da un livello di prezzo inferiore. Il prezzo medio delle importazioni dalla Cina e dalla Turchia è stato infatti costantemente inferiore ai costi di produzione dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame.
- (204) La pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni a basso prezzo dalla Cina e dalla Turchia ha fatto sì che l'industria dell'Unione non avesse altra scelta se non quella di seguire la fissazione dei prezzi per cercare di recuperare parte dei volumi di vendita persi nel 2020, in un periodo di calo dei consumi e aumento dei costi di produzione. Sebbene nel periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione sia riuscita a incrementare, dopo il 2020, i volumi delle vendite fino al 62 % dei livelli del 2019, non è stata in grado di farlo in misura uguale all'aumento dei consumi dell'Unione (pari al 68 % dei livelli del 2019 nel periodo dell'inchiesta) e delle importazioni dai paesi interessati (pari al 70 % dei livelli del 2019). Ciò ha a sua volta determinato una situazione di perdita costante per il produttore dell'Unione che ha collaborato durante tutto il periodo in esame. Nello stesso periodo altri indicatori finanziari, quali l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa, hanno registrato un andamento altrettanto negativo. Pur essendo migliorato durante il periodo in esame, l'utile sul capitale investito è rimasto costantemente negativo, mentre il flusso di cassa è tornato ad appena il 4 % del livello del 2019 nel periodo dell'inchiesta.

5.1.3. *Nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Turchia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione*

- (205) Il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione ha coinciso con una presenza significativa di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Nel contesto di contrazione del mercato, l'aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni dai paesi interessati, unito ai relativi bassi prezzi medi di vendita, ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Sebbene fino al periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione sia riuscita a riprendersi in una certa misura dal calo dei volumi delle vendite e della quota di mercato verificatosi nel 2020, non è stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita in misura sufficiente a coprire pienamente il forte aumento dei costi di produzione, a causa della maggiore presenza di importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dai paesi interessati. Pertanto, le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati hanno causato una contrazione dei prezzi.
- (206) Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale pregiudizio ha avuto effetti sia in termini di volume che di prezzi.

## 5.2. Effetti di altri fattori

### 5.2.1. Importazioni dai paesi terzi

- (207) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

### Importazioni da paesi terzi

Paese		2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Regno Unito	Volume (in tonnellate)	[2 000-2 400]	[2 800-3 200]	[1 000-1 400]	[1 700- 2 100]
	<i>Indice</i>	100	140	51	84
	Quota di mercato (in %)	[2,0-4,0]	[5,0-7,0]	[1,5-3,5]	[2,5-4,5]
	Prezzo medio	[700- 800]	[650- 750]	[800- 950]	[1 150- 1 350]
	<i>Indice</i>	100	93	110	167
Altri paesi terzi	Volume (in tonnellate)	[0-10]	[300-600]	[200-500]	[100-400]
	<i>Indice</i>	100	11 295	8 086	6 324
	Quota di mercato (in %)	[0,0-0,5]	[1,0-1,5]	[0,5-1,0]	[0,3-0,8]
	Prezzo medio	[1 100-1 200]	[1 100-1 200]	[700- 850]	[1 100- 1 300]
	<i>Indice</i>	100	101	73	104
Totale di tutti i paesi terzi, esclusi i paesi interessati	Volume (in tonnellate)	[2 000-2 400]	[3 100-3 800]	[1 200-1 900]	[1 800- 2 500]
	<i>Indice</i>	100	162	66	97

	Quota di mercato (in %)	[2,0-4,5]	[6,0-8,5]	[2,0-4,5]	[2,8-5,3]
	Prezzo medio	[700- 800]	[700- 800]	[800- 950]	[1 150- 1 350]
	Indice	100	100	109	165

Fonte: denuncia, risposte al questionario del denunciante, produttori esportatori che hanno collaborato ed Eurostat.

- (208) Nel periodo in esame l'unico altro paese terzo da cui sono stati importati nell'Unione volumi significativi di piatti a bulbo in acciaio è stato il Regno Unito. Tuttavia, i piatti a bulbo in acciaio fabbricati nel Regno Unito coincidevano solo in parte con il prodotto oggetto dell'inchiesta. British Steel, l'unico produttore noto di piatti a bulbo in acciaio nel Regno Unito, produceva esclusivamente piatti a bulbo in acciaio di larghezza pari o superiore a 200 mm nel 2019, di larghezza pari o superiore a 180 mm nel 2020 e attualmente anche di larghezza pari o superiore a 160 mm <sup>(64)</sup>. Come spiegato al considerando 154, i dati statistici relativi ai piatti a bulbo in acciaio disponibili in Eurostat per il periodo in esame comprendono tutte le dimensioni di piatti a bulbo in acciaio e non solo il prodotto oggetto dell'inchiesta. Sulla base delle informazioni fornite nella denuncia, la Commissione ha stimato la parte relativa ai volumi delle importazioni registrate da Eurostat relativa al prodotto in esame in diversi anni.
- (209) Come indicato ai considerando 157 e 172, le importazioni dai paesi interessati e i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono diminuiti notevolmente nel 2020, prima di registrare una ripresa parziale negli anni successivi. Allo stesso tempo, le importazioni dal Regno Unito sono aumentate del 40 % nel 2020, ma nel 2021 sono scese ad appena la metà del volume del 2019, prima di aumentare nuovamente a un livello inferiore del 16 % rispetto ai volumi del 2019. L'utilizzatore che ha collaborato ha spiegato che il produttore del Regno Unito produce (ed esporta) piatti a bulbo in acciaio su base occasionale e solo quando non assegna la propria capacità produttiva ad altri prodotti.
- (210) Gli aumenti e le diminuzioni dei volumi osservati per le importazioni dal Regno Unito non corrispondevano a un calo e a un aumento paralleli delle importazioni dai paesi interessati o delle vendite dell'industria dell'Unione. Inoltre, i prezzi all'importazione dal Regno Unito erano ben al di sopra del livello dei prezzi delle importazioni di piatti a bulbo in acciaio dai paesi interessati e vicini ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (211) Alla luce di quanto precede e in considerazione degli ingenti volumi delle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati rispetto a quelli provenienti da altri paesi terzi, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

#### 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (212) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

#### Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)	[1 700-2 100]	[1 600-2 000]	[800-1 000]	[300-500]
Indice	100	93	46	17

<sup>(64)</sup> Cfr. l'allegato F.7.8 della denuncia, disponibile nel fascicolo pubblico, e l'opuscolo sui piatti a bulbo di British Steel, disponibile all'indirizzo: <https://britishsteel.co.uk/what-we-do/special-profiles/bulb-flats/> (consultato il 14 aprile 2023).

Prezzo medio (EUR/tonnellata)	[800-900]	[700-800]	[1 200-1 350]	0 (*)
Indice	100	94	161	0 (*)

Fonte: Eurostat, denuncia e dati verificati del denunciante per i volumi delle esportazioni, prezzo medio fornito dal denunciante  
 (\*) Il denunciante non ha effettuato esportazioni durante il periodo dell'inchiesta

- (213) Le esportazioni dell'industria dell'Unione sono diminuite in modo costante dal 2019 a volumi trascurabili nel periodo dell'inchiesta. L'industria dell'Unione ha indicato il calo dei consumi a livello mondiale a seguito della pandemia di COVID-19 quale causa di tale diminuzione, ma anche la concorrenza, in particolare delle esportazioni a basso prezzo dalla Turchia, che si è verificata non solo sul mercato interno ma anche sui mercati dei paesi terzi.
- (214) Le esportazioni sono state solo una piccola parte delle vendite complessive dell'industria dell'Unione in quanto hanno rappresentato il [5-9] % della sua produzione nel 2019 e sono diminuite al [3-1] % durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto, sebbene il peggior andamento delle esportazioni possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, come sostenuto anche dal governo della Turchia nelle sue osservazioni in merito all'apertura, la Commissione ha concluso in via provvisoria che, considerata l'alta quota di vendite dell'Unione rispetto alle vendite all'esportazione durante l'intero periodo in esame, il calo delle vendite all'esportazione non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

#### 5.2.3. *Pandemia di COVID-19 e diminuzione dei consumi*

- (215) Nelle loro osservazioni in merito all'apertura, il governo della Turchia, Özkan e Fincantieri hanno tutti segnalato che la pandemia di COVID-19 e il concomitante calo dei consumi hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione o lo hanno causato. Come indicato nella tabella 2, il consumo dell'Unione di piatti a bulbo in acciaio è diminuito del 32 % durante il periodo in esame ed è infatti legato principalmente alla pandemia di COVID-19, come indicato al considerando 149. Allo stesso tempo, tuttavia, le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono ulteriormente diminuite del 38 %. Inoltre, nel 2019 esisteva già una situazione pregiudizievole causata da un volume significativo di importazioni a prezzi inferiori ai costi di produzione dell'industria dell'Unione, mentre la pandemia di COVID-19 ha iniziato ad avere un impatto solo a partire dal 2020. Pertanto, anziché essere la causa della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, la pandemia di COVID-19 e il conseguente calo dei consumi di piatti a bulbo in acciaio nell'Unione dovrebbero essere considerati fattori aggravanti verificatisi nel 2020.
- (216) In base a quanto affermato, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'evoluzione dei consumi dell'Unione non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

#### 5.2.4. *Aumento dei prezzi dell'energia*

- (217) Il governo della Turchia ha sostenuto che l'aumento dei prezzi dell'energia che si è verificato dalla fine del 2021, in particolare nel 2022, causato dall'aggressione militare da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, ha inciso sulla situazione pregiudizievole del denunciante e non dovrebbe essere attribuito alle importazioni dai paesi interessati.
- (218) Tuttavia, come indicato nella tabella 8, l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita da [1 000-1 150] EUR a [1 200-1 400] EUR tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta. Tale aumento, pari a circa il 24 %, ha superato l'aumento dei costi di produzione nello stesso periodo, il che indica che l'aumento dei costi o dei prezzi dell'energia potrebbe essere trasferito agli acquirenti. Tuttavia, l'industria dell'Unione non è stata ancora in grado di aumentare i prezzi di vendita per coprire pienamente i costi totali di produzione, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle continue importazioni a basso prezzo dai paesi interessati.

- (219) Come illustrato ai considerando 163, 180 e 181, nell'intero periodo in esame l'industria dell'Unione non è riuscita ad adeguare in modo appropriato i suoi prezzi di vendita in modo da creare una situazione redditizia. Poiché tale andamento è stato osservato per un lungo periodo, non poteva essere riconducibile soltanto all'aumento del costo dell'energia nel periodo dell'inchiesta. L'impossibilità di adeguare i prezzi di vendita è concomitante all'aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati a livelli di undercutting significativi, il che ha determinato una contrazione dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, impedendole di tornare a una situazione redditizia.
- (220) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l'evoluzione dei costi dell'energia non poteva essere una causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

#### 5.2.5. *Diversificazione dei prodotti*

- (221) Özkan ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato in parte causato dal fatto che nel settore della costruzione navale è prassi generale acquistare da un'unica fonte tutti i vari tipi e le diverse dimensioni di piatti a bulbo in acciaio per ciascun progetto in modo da facilitare la tracciabilità. Dal momento che l'industria dell'Unione produceva esclusivamente piatti a bulbo in acciaio con un'ampiezza massima di 204 mm, essa non aveva, secondo Özkan, il vantaggio competitivo di cui disponeva il produttore turco da quando ha iniziato a produrre piatti a bulbo in acciaio di tutte le dimensioni.
- (222) Tuttavia, la Commissione non ha trovato alcuna prova della presunta prassi dei costruttori navali di acquistare da un'unica fonte tutti i piatti a bulbo in acciaio, né Özkan ha fornito prove in merito. Al contrario, l'utilizzatore che ha collaborato e un importatore indipendente hanno entrambi presentato osservazioni in cui sottolineavano la necessità di disporre di una fonte di approvvigionamento diversificata, anziché fare affidamento su un solo fornitore. L'utilizzatore ha inoltre affermato di acquistare in genere piatti a bulbo in acciaio sulla base delle scorte, che tutti i piatti a bulbo in acciaio delle stesse dimensioni potevano essere utilizzati in modo intercambiabile indipendentemente dalla loro origine e che gli acquisti non erano collegati a progetti specifici.
- (223) Inoltre, negli ultimi anni l'industria dell'Unione ha investito nella diversificazione dei prodotti ampliando la gamma delle dimensioni dei piatti a bulbo in acciaio durante il periodo in esame. A tale riguardo, Fincantieri ha fatto riferimento, nelle sue osservazioni, a un passaggio della denuncia in cui il denunciante affermava che «è più economico fabbricare prodotti di dimensioni fino a 180 mm di ampiezza nominale». Fincantieri ha pertanto contestato la decisione del denunciante di investire nella produzione di dimensioni maggiori e ha affermato di aver contribuito ai modesti profitti dell'industria dell'Unione.
- (224) Tuttavia, contrariamente a quanto precede, sia la denuncia che i dati verificati del denunciante hanno dimostrato che la produzione di piatti a bulbo in acciaio di dimensioni maggiori è più economica, in quanto richiede meno laminazione ed è più efficiente in termini di tempo. Al punto 1.3 della denuncia si affermava inoltre che «il costo di un piatto a bulbo è inversamente proporzionale alla sua dimensione». Ciò indicherebbe che la strategia di diversificazione dell'industria dell'Unione adottata in passato avrebbe un contributo positivo alla sua situazione in termini di redditività, anziché contribuire al pregiudizio subito.
- (225) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che la presunta mancanza di diversificazione dei tipi di piatti a bulbo in acciaio da parte dell'industria dell'Unione non era tale da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

#### 5.3. **Conclusioni sul nesso di causalità**

- (226) Tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta si è verificato un deterioramento generale della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Tale deterioramento è stato particolarmente marcato nel 2020 e successivamente la situazione è relativamente migliorata fino al periodo dell'inchiesta. Tuttavia, alla fine del periodo in esame, l'industria dell'Unione si trovava ancora in perdita e non era ancora riuscita a riprendersi ai livelli registrati prima del 2020. Tali circostanze negative hanno coinciso nel tempo con un aumento della quota di mercato delle importazioni di piatti a bulbo in acciaio dai paesi interessati, effettuate a prezzi di dumping, che sono effettivamente aumentate, ma meno di quelle dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, come indicato nella sezione 5.1.

- (227) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, la pandemia di COVID-19 che ha inciso sui consumi dell'Unione, l'aumento dei prezzi dell'energia e una presunta mancanza di diversificazione dei prodotti hanno avuto effetti solo limitati sugli sviluppi negativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di produzione, prezzi di vendita e redditività.
- (228) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non sono stati sufficienti per attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

## 6. LIVELLO DELLE MISURE

- (229) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

### 6.1. Margine di pregiudizio

- (230) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 *quater* e 2 *quinqüies*, del regolamento di base.
- (231) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 *quater*, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dai paesi interessati, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
- (232) Il produttore dell'Unione che ha collaborato ha subito perdite durante l'intero periodo in esame. Il denunciante ha proposto un profitto di riferimento del 7,4 %, basato sul profitto realizzato sulle sue altre linee di prodotto nel 2019. La Commissione ha tuttavia osservato che le altre linee di prodotto del denunciante riguardavano cerniere e profili speciali per l'industria automobilistica, che sono prodotti a prezzi più elevati, più complessi e specializzati in termini di acquirenti. Il margine di profitto è stato quindi fissato al 6 % in via provvisoria conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 *quater*, del regolamento di base.
- (233) In base a ciò, il prezzo non pregiudizievole è pari a [1 300] — [1 600] EUR per tonnellata di piatti a bulbo in acciaio, ottenuto applicando il suddetto margine di profitto del 6 % al costo di produzione del produttore dell'Unione che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta.
- (234) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dal produttore dell'Unione che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.
- (235) Il livello di eliminazione del pregiudizio per «tutte le altre società» è definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società (cfr. considerando 120 per la RPC e considerando 141 per la Turchia).

Paese	Società	Margine di dumping provvisorio (%)	Margine di pregiudizio provvisorio (%)
RPC	Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.	14,7	21,7
	Tutte le altre società	14,7	21,7
Turchia	Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş	13,6	30,0
	Tutte le altre società	13,6	30,0

## 6.2. Conclusioni sul livello delle misure

- (236) In base alla valutazione di cui sopra e in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio
Repubblica popolare cinese	Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.	14,7 %
	Tutte le altre società	14,7 %
Turchia	Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş	13,6 %
	Tutte le altre società	13,6 %

## 7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (237) Avendo deciso di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

### 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (238) Nell'Unione vi sono due società produttrici di piatti a bulbo in acciaio. Esse impiegano direttamente [130-160] lavoratori e si trovano in Spagna e in Italia. Nel 2019 esisteva un ulteriore produttore dell'Unione, con sede in Romania. Di conseguenza, l'occupazione diretta totale nel settore dei piatti a bulbo in acciaio nel 2019 era quasi il doppio in termini di numero di dipendenti durante il periodo dell'inchiesta.
- (239) L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito pregiudizio notevole a causa delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta. L'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato, di aumentare la produzione e l'utilizzo degli impianti, di aumentare i prezzi per coprire i costi di produzione e raggiungere il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Questo porterebbe l'industria dell'Unione a tornare a una situazione sostenibile e a effettuare investimenti futuri.
- (240) La mancata istituzione di misure comporterebbe probabilmente un'ulteriore perdita di quota di mercato e un deterioramento della redditività, già negativa per tutto il periodo in esame. Ciò potrebbe causare ulteriori chiusure degli impianti di produzione e licenziamenti, mettendo così a repentaglio la redditività dell'industria dell'Unione. Quanto illustrato è particolarmente pertinente alla luce del fatto che attualmente vi sono solo due produttori dell'Unione, che sono sia piccole che medie imprese.
- (241) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping provvisorie sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari dei paesi interessati sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

### 7.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

- (242) Durante l'inchiesta solo un importatore indipendente, Baglietto, si è manifestato e ha risposto al questionario. Purtroppo, nonostante le numerose revisioni delle risposte al questionario, la quantità di informazioni che sono rimaste incomplete, compresa la parte descrittiva, è stata tale da rendere la risposta troppo carente per poter essere accettata nell'inchiesta. L'importatore ha convenuto che avrebbe invece presentato osservazioni in merito al pregiudizio e all'interesse dell'Unione. Nelle sue osservazioni, Baglietto si è opposto alle misure antidumping, sostenendo che tali misure limiterebbero le disponibilità dei piatti a bulbo in acciaio nell'Unione e potrebbero quindi creare di fatto una situazione di duopolio o monopolio sul mercato dell'Unione.



- (243) Anche due utilizzatori hanno accettato e hanno risposto al questionario. La risposta di un utilizzatore è stata troppo carente per poter essere accettata nell'inchiesta, mentre la risposta dell'utilizzatore Fincantieri è stata accettata e verificata in loco. Fincantieri è la più grande società di costruzione navale dell'Unione e quindi uno dei più importanti utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (244) Fincantieri ha sostenuto, in primo luogo, che l'istituzione di misure antidumping chiuderebbe di fatto il mercato alle importazioni di piatti a bulbo in acciaio e rischierebbe di causare una carenza di approvvigionamento, in particolare per i piatti a bulbo in acciaio di ampiezza compresa tra 160 e 200 mm, che sono prodotti da un solo produttore dell'Unione. In secondo luogo, l'utilizzatore ha sostenuto che l'istituzione di misure aggraverebbe la mancanza di disponibilità del prodotto sul mercato dell'Unione. Secondo Fincantieri, l'industria dell'Unione non dispone di capacità sufficienti per soddisfare il fabbisogno dell'intero settore della costruzione navale. Inoltre, le forniture dell'industria dell'Unione hanno dovuto far fronte a ritardi e problemi logistici durante il periodo dell'inchiesta, che hanno costretto Fincantieri a ricorrere alle importazioni dai paesi interessati. In terzo luogo, Fincantieri ha affermato che, oltre ai paesi interessati, non esistono altri fornitori alternativi affidabili di piatti a bulbo in acciaio.
- (245) Oltre all'importatore e all'utilizzatore, anche il governo della Turchia ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping determinerebbe una situazione di monopolio sul mercato dell'Unione. Allo stesso tempo, il governo della Turchia ha sottolineato l'esistenza delle misure di salvaguardia in vigore sulle importazioni di prodotti di acciaio, tra cui i piatti a bulbo in acciaio, che, a suo parere, tutelano già in misura sufficiente l'industria dell'Unione.
- (246) In sostanza, le principali argomentazioni addotte dall'utilizzatore, dall'importatore e dal governo della Turchia riguardavano il fatto che le parti temono il rischio di una carenza di approvvigionamento e di una situazione di monopolio sul mercato dell'Unione in caso di istituzione di misure antidumping. Tuttavia, lo scopo e l'effetto previsto dell'istituzione di misure antidumping non è mai quello di chiudere il mercato dell'Unione alle importazioni da paesi terzi. L'obiettivo è invece eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole sugli scambi e ripristinare in tal modo la concorrenza e la parità di condizioni per i produttori dell'Unione. Il fatto che l'industria dell'Unione non abbia operato a pieno regime durante tutto il periodo in esame ha suggerito che i produttori dell'Unione potrebbero vendere più piatti a bulbo in acciaio sul mercato dell'Unione.
- (247) Inoltre, non vi sono indicazioni del fatto che gli importatori o gli utilizzatori non saranno in grado di assorbire l'aumento di prezzo che deriverebbe dall'istituzione di misure antidumping. Le informazioni fornite da Baglietto non hanno consentito di determinare la possibilità per gli importatori di assorbire il dazio antidumping proposto.
- (248) Tuttavia, i dati verificati e le dichiarazioni dell'utilizzatore che ha collaborato hanno chiaramente dimostrato che un aumento del costo dei piatti a bulbo in acciaio non andrebbe a scapito degli utilizzatori. I piatti a bulbo in acciaio originari dei paesi interessati hanno rappresentato meno del 10 % degli acquisti totali di questi ultimi da parte dell'utilizzatore nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, il costo dei piatti a bulbo in acciaio rappresentava una parte trascurabile (meno dello 0,5 %) del costo complessivo di produzione sostenuto da Fincantieri per tutti i prodotti che incorporano piatti a bulbo in acciaio. Pertanto, si prevede che l'impatto dell'aumento del costo dei piatti a bulbo in acciaio sul notevole margine di profitto di Fincantieri sarà molto limitato.
- (249) Inoltre, per quanto riguarda la potenziale mancanza di fonti di approvvigionamento, la mancata istituzione delle misure antidumping andrebbe a scapito della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e potrebbe indurre i due produttori rimanenti dell'Unione a riesaminare le loro strategie di investimento e a concentrarsi su altre linee di produzione, attualmente più redditizie, interrompendo di fatto la produzione dell'Unione di piatti a bulbo in acciaio.
- (250) In tali circostanze, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione di piatti a bulbo in acciaio sarebbero completamente dipendenti dalle importazioni da paesi terzi che, secondo tutte le parti interessate, di fatto sono solo la Cina e la Turchia. Per non dipendere dalle importazioni da un numero molto limitato di fornitori di paesi terzi, rimane necessaria una fonte di approvvigionamento diversificata, che comprenda le fonti di approvvigionamento interne all'Unione. L'istituzione di dazi antidumping, che ripristinerebbero la concorrenza e la parità di condizioni per i produttori dell'Unione, garantirebbe la diversificazione e la possibilità di scelta della fonte di approvvigionamento richiesta da tutte le parti.
- (251) Alla luce di quanto precede, le argomentazioni relative a una potenziale mancanza di fonti di approvvigionamento e a una possibile situazione di duopolio/monopolio sono state respinte in via provvisoria.

- (252) Come indicato al considerando 245, il governo della Turchia ha argomentato ulteriormente che l'industria dell'Unione è già protetta dalle misure di salvaguardia attualmente in vigore nei confronti dei prodotti siderurgici, tra cui i piatti a bulbo di acciaio <sup>(65)</sup>. Tuttavia, le misure di salvaguardia sono temporanee e hanno una logica e un obiettivo diversi da quelli delle misure antidumping. Pertanto, l'argomentazione relativa alle misure di salvaguardia è stata respinta in via provvisoria.

### 7.3. Conclusione in merito all'interesse dell'Unione

- (253) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell'inchiesta non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Cina e della Turchia.

## 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (254) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello di misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (255) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping (considerando da 229 a 236). L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
- (256) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio
Repubblica popolare cinese	Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.	14,7 %
	Tutte le altre società	14,7 %
Turchia	Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş	13,6 %
	Tutte le altre società	13,6 %

- (257) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

## 9. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

- (258) Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
- (259) Il produttore esportatore Turkish Özkan Demir ha osservato che i quantitativi delle vendite sul mercato interno sono stati erroneamente arrotondati, determinando un margine di dumping più elevato. Dopo aver esaminato la questione la Commissione ha accolto tale argomentazione e ha corretto l'errore utilizzando cifre non arrotondate. Di conseguenza il margine antidumping provvisorio è passato dal 14,3 % al 13,6 %.

<sup>(65)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58).

(260) Anche il produttore esportatore cinese Changshu LONGTENG ha presentato osservazioni, che tuttavia non riguardavano la precisione dei calcoli. Tali osservazioni saranno pertanto esaminate nella fase definitiva dell'inchiesta.

#### 10. DISPOSIZIONI FINALI

(261) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.

(262) I risultati dell'inchiesta relativi all'istituzione dei dazi provvisori sono provvisori e possono essere modificati nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 7216 50 91 (codice TARIC 7216 50 91 10) e originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.	14,7 %	899 J
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	14,7 %	8999
Turchia	Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.	13,6 %	899 %
Turchia	Tutte le altre società	13,6 %	8999

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

**DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO  
EUROMEDITERRANEO NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO TRA L'UNIONE EUROPEA E I  
SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRO**

**del 4 luglio 2023**

**recante sostituzione dell'allegato IV dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo  
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro  
[2023/1445]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

DECIDE:

*Articolo unico*

L'allegato IV dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro, è sostituito dall'allegato della presente decisione a decorrere dal 1° agosto 2023.

Fatto a Tel Aviv, il 4 luglio 2023

*Per il comitato misto*

*Il capo della delegazione dell'Unione europea*  
Klaus GEIL

*Il capo della delegazione del governo dello Stato di Israele*  
Ishay DON-YEHIYA

---

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO IV

## NORME RELATIVE ALL'AVIAZIONE CIVILE

L'applicazione di norme e requisiti regolamentari equivalenti a quelli contenuti nella legislazione dell'Unione europea di cui al presente accordo avviene sulla base degli atti riportati di seguito. Laddove necessario, sono riportati di seguito gli adattamenti specifici relativi ai singoli atti. Le norme e i requisiti regolamentari equivalenti sono applicabili in conformità dell'allegato VI, salvo se altrimenti specificato nel presente allegato o nell'allegato II sulle disposizioni transitorie.

## A. SICUREZZA AEREA

**A.1 Elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo**

Il prima possibile Israele adotta misure corrispondenti a quelle adottate dagli Stati membri dell'Unione europea sulla base dell'elenco di vettori aerei soggetti a un divieto operativo per motivi di sicurezza.

Le misure in tal senso saranno adottate sulla base delle pertinenti norme relative all'istituzione e alla pubblicazione di un elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo e dei requisiti sulle informazioni da fornire ai passeggeri aerei in materia di identità del vettore aereo che opera il volo su cui essi viaggiano, sulla base dei seguenti atti legislativi dell'UE.

**Regolamento (CE) n. 2111/2005** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da:

— regolamento (UE) 2018/1139 del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1);

— regolamento (UE) 2019/1243 del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

*Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 13, allegato.*

**Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione**, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

*Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 6, allegati da A a C.*

**Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione**, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato periodicamente da regolamenti della Commissione.

*Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2 e 3, allegati A e B.*

Qualora una misura sia fonte di gravi preoccupazioni per Israele, Israele stesso può sospendere l'applicazione e adire senza indugio il comitato misto a norma dell'articolo 22, paragrafo 11, lettera f), del presente accordo.

**A.2 Inchieste relative a incidenti e inconvenienti e segnalazione di eventi****A.2.1: regolamento (UE) n. 996/2010**

**Regolamento (UE) n. 996/2010** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:

- regolamento (UE) n. 376/2014 del 3 aprile 2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
- regolamento (UE) 2018/1139 del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

*Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 5, dall'articolo 8 all'articolo 18, paragrafo 2, articoli 20, 21 e 23, allegato.*

NB:

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1° luglio 2019, relativa ai diritti d'accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).

#### **A.2.2: regolamento (UE) n. 376/2014**

**Regolamento (UE) n. 376/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modificato da:

- regolamento (UE) 2018/1139 del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

*Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 7; articolo 9, paragrafo 3; articolo 10, paragrafi da 2 a 4; articolo 11, paragrafi 1 e 7; articolo 13, ad eccezione del paragrafo 9; articoli 14, 15 e 16; articoli 21, 22 e 23; articolo 24, paragrafo 3, e allegati I, II e III.*

**Regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione**, del 6 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 1).

**Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione**, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).

*Disposizioni pertinenti: articoli 1 e 2 e allegati da I a V.*

### B. GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

#### REGOLAMENTI DI BASE

##### Sezione A:

##### **B.1: regolamento (CE) n. 549/2004**

**Regolamento (CE) n. 549/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:

- regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

*Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 2, articolo 4, paragrafi da 1 a 4, articoli 9 e 10, articolo 11, paragrafi 1 e 2, paragrafo 3, lettere b) e d), e paragrafi 4, 5 e 6, articolo 13.*

Al fine di attuare quanto disposto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, Israele sviluppa e predispone un sistema nazionale di prestazioni comprendente:

- obiettivi prestazionali nazionali relativi a settori di prestazione essenziali di sicurezza, ambiente, capacità e efficacia sotto il profilo dei costi. Un meccanismo governativo fissa gli obiettivi, tenuto conto del contributo dell'autorità nazionale di vigilanza;
- un piano di miglioramento delle prestazioni in linea con gli obiettivi prestazionali e comprendente informazioni sugli investimenti nella gestione del traffico aereo (ATM), in particolare quelli relativi alla convergenza verso i piani di attuazione di SESAR, compresi i progetti comuni. Il piano di miglioramento delle prestazioni è elaborato dal fornitore di servizi di navigazione aerea previa consultazione degli utenti dello spazio aereo.

La conformità del piano di miglioramento delle prestazioni agli obiettivi prestazionali nazionali è valutata dall'autorità nazionale di vigilanza che, in caso di non conformità, può decidere di raccomandare che il fornitore di servizi di navigazione aerea (ANSP) proponga obiettivi prestazionali rivisti e misure appropriate. Qualora rilevi l'inadeguatezza degli obiettivi prestazionali rivisti e delle misure appropriate, l'autorità nazionale di vigilanza può decidere che l'ANSP adotti misure correttive.

Il periodo di riferimento per il sistema di prestazioni è deciso da Israele e comunicato al comitato misto.

L'autorità nazionale di vigilanza compie valutazioni periodiche in merito al conseguimento degli obiettivi prestazionali.

## **B.2: regolamento (CE) n. 550/2004**

**Regolamento (CE) n. 550/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

*Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, articolo 4, articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 7, articolo 8, paragrafi 1, 3 e 4, articoli 9, 10, 11, articolo 12, paragrafi da 1 a 4, articolo 18, paragrafi 1 e 2, allegato II.*

## **B.3: regolamento (CE) n. 551/2004**

**Regolamento (CE) n. 551/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

*Disposizioni pertinenti: articolo 1, articolo 3 bis, articolo 4, articolo 6, paragrafi da 1 a 5 e paragrafo 7, articolo 7, paragrafi 1 e 3, articolo 8.*

## **B.4: regolamento (CE) n. 552/2004**

**Regolamento (CE) n. 552/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

*Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2 e 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli 5, 6 e 6 bis, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, allegati da I a V.*

NB: Il regolamento (CE) n. 552/2004 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139 a decorrere dall'11 settembre 2018. Tuttavia gli articoli 4, 5, 6, 6 bis e 7 di tale regolamento e i suoi allegati III e IV continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1139 e a condizione che tali atti disciplinino la materia oggetto delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 552/2004 e, in qualsiasi caso, non più tardi del 12 settembre 2023.

Regolamenti (CE) da n. 549/2004 a n. 552/2004, modificati dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.

## **B.5: regolamento (UE) 2018/1139**

**Regolamento (UE) 2018/1139** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), modificato da:

— regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione del 7 aprile 2021 (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 1).

*Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2 e 3, articoli da 40 a 54 e allegato VIII.*



**Sezione B:****B.2: regolamento (CE) n. 550/2004**

**Regolamento (CE) n. 550/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

*Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafo 3, articolo 7, paragrafi 6 e 8, articolo 8, paragrafi 2 e 5, articolo 9 bis, paragrafi da 1 a 5, articolo 13.*

**B.3: regolamento (CE) n. 551/2004**

**Regolamento (CE) n. 551/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:

— regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

*Disposizioni pertinenti: articolo 3 e articolo 6, paragrafo 6.*

Regolamenti (CE) da n. 549/2004 a n. 552/2004, modificati dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.

**B.5: regolamento (UE) 2018/1139**

**Regolamento (UE) 2018/1139** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), modificato da:

— regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione del 7 aprile 2021 (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 1).

*Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2 e 3, articoli da 40 a 54 e allegato VIII.*

**MISURE DI ESECUZIONE**

Gli atti di seguito specificati sono applicabili e pertinenti salvo se diversamente specificato nell'allegato VI in relazione alle norme e ai requisiti regolamentari equivalenti relativi ai «regolamenti di base»:

**Fornitura di servizi: regolamento (CE) n. 550/2004**

**Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione**, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1), modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

— regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione dell'11 agosto 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 12);

— regolamento di esecuzione (UE) 2022/938 della Commissione del 26 luglio 2022 (GU L 209 del 10.8.2022, pag. 1).

Israele può mantenere il proprio fornitore di servizi meteorologici sotto forma di organismo governativo.

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione**, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1), modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1° febbraio 2021 (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

**Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione**, del 1° febbraio 2021, relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

#### **Spazio aereo: regolamento (CE) n. 551/2004**

**Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione**, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione del 26 giugno 2020 (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

— regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

— regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8);

— regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione del 20 novembre 2017 (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione**, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

— regolamento (UE) 2015/340 della Commissione del 20 febbraio 2015 (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1);

— regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione del 20 luglio 2016 (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3);

— regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

— regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione del 26 giugno 2020 (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14).

**Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione**, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).

**Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione**, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

#### **Interoperabilità: regolamento (CE) n. 552/2004**

**Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione**, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20), modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione del 14 dicembre 2016 (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).

**Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione**, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 7), modificato da:

— regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione del 22 marzo 2011 (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).

**Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione**, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46), modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione del 26 giugno 2020 (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

— regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

— regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013 (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23);

— regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70);

— regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione del 29 gennaio 2018 (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 4).

**Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione**, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27), modificato da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione del 16 gennaio 2009 (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione**, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione del 29 aprile 2020 (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione**, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione del 26 settembre 2014 (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 7);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione del 6 marzo 2017 (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 34);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione del 29 aprile 2020 (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

**Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione**, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione del 26 febbraio 2015 (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione dell'8 luglio 2019 (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6);

decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione del 29 novembre 2019 (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72).

Il comitato misto adotta una decisione sulla data a decorrere dalla quale Israele deve applicare requisiti e norme equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 29/2009. Fino all'adozione di tale decisione da parte del comitato misto il regolamento (CE) n. 29/2009 non è considerato parte del presente allegato ai fini della valutazione prevista nell'allegato II, punto 5.

### **Requisiti ATM/ANS derivanti dal regolamento (UE) 2018/1139**

**Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione**, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).

Israele non è tenuto a istituire centri aeromedici sotto forma di istituzioni. La valutazione dell'equivalenza si concentra sui requisiti effettivi per gli esaminatori aeromedici e sulle norme mediche.

**Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione**, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

— regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione dell'11 agosto 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2022/938 della Commissione del 26 luglio 2022 (GU L 209 del 10.8.2022, pag. 1).

Israele non è tenuto a istituire un fornitore di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza (CNS) indipendente dal fornitore o dai fornitori di altri servizi di navigazione aerea (ANSP) né a certificarlo indipendentemente da altri fornitori ANSP. Nel certificare l'ANSP che è anche responsabile della fornitura dei CNS, Israele verifica se sono soddisfatti i requisiti previsti all'articolo 6, lettere da a) a c), e all'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/373 e non è tenuto a verificare l'indipendenza del fornitore di CNS dal fornitore o dai fornitori di altri servizi di navigazione aerea.

## C. AMBIENTE

### **C.1: regolamento (UE) n. 598/2014**

**Regolamento (UE) n. 598/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65).

*Disposizioni pertinenti: articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 10, allegati I e II.*

**Direttiva 2002/49/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12), modificata da:

regolamento (CE) n. 1137/2008 del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1);

direttiva (UE) 2015/996 della Commissione del 19 maggio 2015 (GU L 168 dell'1.7.2015, pag. 1);

regolamento (UE) 2019/1010 del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115);

regolamento (UE) 2019/1243 del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241);

direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 132).

*Disposizioni pertinenti: secondo quanto necessario per la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 598/2014.*

### **C.2: direttiva 2006/93/CE**

**Direttiva 2006/93/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).

*Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2, 3 e 5.*

## D. RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO

### **D.1: regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio**

**Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio**, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002 (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).

*Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a g), articoli da 3 a 6.*

## E. DIRITTI DEI CONSUMATORI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

### **E.2: regolamento (UE) 2016/679**

**Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

*Disposizioni pertinenti: quelle pertinenti per l'aviazione civile.*

### **E.3: regolamento (CE) n. 261/2004**

**Regolamento (CE) n. 261/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

*Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 16.*

### **E.4: regolamento (CE) n. 1107/2006**

**Regolamento (CE) n. 1107/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

*Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafo 1, articoli da 2 a 16, e allegati I e II.*

## F. ASPETTI SOCIALI

### **F.1: direttiva 2000/79/CE del Consiglio**

**Direttiva 2000/79/CE del Consiglio**, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57).

*Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafo 1, e articoli da 2 a 9 dell'allegato.»*

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT